

**PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA APERTA PER L'APPALTO  
DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'ANELLO DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELLE CABINE  
DEL QUARTIERE DI FIERAMILANOCITY**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**maggio 2024**



## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

tra

(1) **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano**, con sede in Milano, Largo Domodossola n.1, cod. fiscale e P. IVA n. 00842900151, in persona del Presidente Dott. Enrico Pazzali (di seguito “**F.F.M.**” o il “**Committente**”);

e

(2) [•], con sede in [•] Via [•], cod. fiscale e P.IVA n. [•], in persona del Legale Rappresentante sig. [•] (di seguito, per brevità, l’“**Appaltatore**”)

(di seguito, congiuntamente le “**Parti**”, o, singolarmente, la “**Parte**”)

### PREMESSE

- (A) Il Committente è proprietario di un immobile sito nel Comune di Milano, Viale Ludovico Scarampo e censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio [•], mappali [•], sub [•], come meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto (nel seguito, il “**Contratto**”) sub **Allegato A** (l’“**Immobile**”).
- (B) Il Committente intende realizzare alcuni lavori di realizzazione “chiavi in mano”, di un anello di media tensione per il collegamento delle cabine elettriche a servizio dei padiglioni 5-6, 3-4, 1-2 e “cerniera impianti” meglio identificati sub **Allegato B** (“**Lavori**”).
- (C) Il Committente intende affidare l’esecuzione dei Lavori ad un’impresa specializzata (anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese), dotata delle risorse, dei mezzi e delle competenze necessarie e in possesso di requisiti tecnici individuati nel presente Contratto sub **Allegato C** (i “**Requisiti Tecnici**”) e Requisiti Reputazionali (come definiti alla successiva Premessa D), che il Committente reputa essenziali per l’affidamento del Contratto, avendo intrapreso nell’ambito delle proprie attività – anche in attuazione del protocollo definito con la Guardia di Finanza – un processo di sensibilizzazione rispetto al rafforzamento della legalità e della prevenzione delle condotte illecite, soprattutto nei rapporti con propri fornitori, appaltatori, sub appaltatori, sub fornitori, consulenti e, in generale, con la filiera delle imprese e delle figure professionali coinvolte a qualsiasi titolo, nelle attività di F.F.M., che rappresentano valori essenziali per F.F.M.
- (D) L’Appaltatore è una società altamente specializzata nell’esecuzione di Impianti elettrici, possiede i requisiti reputazionali richiesti dal Committente in sede di gara, come documentati dalle dichiarazioni, certificazioni e documenti rilasciati dall’Appaltatore al Committente (i “**Requisiti Reputazionali**”) ed è in grado di eseguire gli stessi con gestione a proprio rischio e con organizzazione autonoma del lavoro, disponendo degli adeguati mezzi – materiali e finanziari – e delle conoscenze tecniche ed organizzative necessarie al fine di svolgere i Lavori.
- (E) Il Committente in data 21/5/2024 ha indetto una gara informale per l’appalto di “Realizzazione ‘chiavi in mano’, di un anello di media tensione per il collegamento delle cabine elettriche a servizio dei padiglioni 5-6, 3-4, 1-2 e ‘cerniera impianti’”.
- (F) In sede di gara l’Appaltatore ha fornito evidenza al Committente del possesso dei Requisiti Tecnici e dei Requisiti Reputazionali.
- (G) A seguito dell’esperimento della procedura di gara, l’Appaltatore è risultato aggiudicatario dell’appalto di cui sopra.
- (H) Il Committente ha aggiudicato la predetta gara all’Appaltatore – anche ai fini dell’art. 81 del Codice della Crisi d’Impresa– sulla base del principio dell’*intuitu personae*. In particolare, il Committente ha espressamente considerato e fatto affidamento sull’identità, sugli assetti proprietari, sulla struttura dell’Appaltatore e degli organismi tecnici e amministrativi, sui Requisiti Tecnici, sui Requisiti Reputazionali, sull’organizzazione imprenditoriale, sulla capacità costruttiva, finanziaria e *track record*

dell'Appaltatore, nonché sull'assunto che l'Appaltatore esegua i Lavori in conformità al presente Contratto e nel rispetto di tutte le tempistiche e scadenze previste dal Programma Generale *sub Allegato H (Programma Generale)*, ciascuno dei quali costituisce elemento essenziale della volontà del Committente di sottoscrivere il presente Contratto.

- (l) Alla luce di quanto precede, il Committente intende affidare all'Appaltatore, che intende accettare, l'esecuzione dei Lavori secondo la formula del prezzo fisso ed invariabile determinato "a corpo", a regola d'arte e in piena conformità alle previsioni, ai requisiti e alle prescrizioni contenute nel presente Contratto, in modo tale che ad esito del completamento dei Lavori, gli stessi siano perfettamente idonei e rispondenti agli interessi e alle esigenze del Committente.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## ARTICOLO 1. PREMESSE – INTERPRETAZIONE – DEFINIZIONI

### 1.1. Premesse

- 1.1.1. Le Premesse, gli atti richiamati nelle medesime premesse, ancorché non materialmente allegati, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, con forza di patto tra le Parti.

### 1.2. Interpretazione

- 1.2.1. Ove nel presente Contratto siano utilizzati i termini "far sì che", "far in modo che", "adoperarsi affinché" o altri termini ed espressioni aventi un significato simile, tali termini ed espressioni dovranno essere interpretati quali promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.
- 1.2.2. Le rubriche sono apposte solo per comodità di riferimento, non costituiscono parte del presente Contratto e non dovranno essere intese limitare o comunque influenzare alcuna delle disposizioni del presente Contratto.
- 1.2.3. Ove utilizzato, il termine "incluso" dovrà intendersi seguito dalla frase "senza limitazioni".
- 1.2.4. Salvo ove diversamente indicato ogni riferimento al presente Contratto sarà un riferimento allo stesso come eventualmente successivamente modificato o integrato.
- 1.2.5. I termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando utilizzati al plurale e viceversa.
- 1.2.6. Qualsiasi riferimento nel presente Contratto ad una legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare dovrà intendersi come un riferimento a tale legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare come di volta in volta modificato, integrato e/o sostituito.

### 1.3. Definizioni

- 1.3.1. Ove non diversamente definiti nel presente Contratto e negli Allegati, i termini indicati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato indicato nel presente Paragrafo 1.3.1:

**Accettazione Definitiva** ha il significato di cui al Paragrafo 18.5.

**Accettazione Provisoria** ha il significato di cui al Paragrafo 18.1.

**Appaltatore** ha il significato di cui in Epigrafe.

**Ausiliari** indica tutti i soggetti che collaborano con l'Appaltatore, operano per conto dell'Appaltatore e/o sotto la sua autorità, ivi inclusi soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori, nonché società o enti


	controllati o collegati all'Appaltatore e i soggetti anzidetti in relazione a tali società o enti.
<b>Autorità</b>	indica qualsiasi autorità italiana, straniera o dell'Unione Europea, giudiziaria, legislativa, tributaria, esecutiva o amministrativa, prevista dalla Normativa Applicabile.
<b>Autorizzazioni</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 4.2.
<b>CAM</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 47.2
<b>Causa di Forza Maggiore</b>	<p>indica ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabili ad una Parte, che non sia stato possibile impedire e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l'adempimento, in tutto o in parte, di una o più obbligazioni di tale Parte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze: <b>(i)</b> siano al di fuori del controllo diretto o indiretto della Parte colpita; <b>(ii)</b> non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta; <b>(iii)</b> siano tali che la Parte colpita non avrebbe potuto prevederli o prevenirli usando la diligenza professionale richiesta; e <b>(iv)</b> siano invocati come eventi di forza maggiore. I seguenti eventi costituiscono Causa di Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto:</p> <p><b>(a)</b> scioperi nazionali di portata generale che coinvolgano il personale incaricato dell'esecuzione dei Lavori;</p> <p><b>(b)</b> guerre, azioni terroristiche, sommosse e insurrezioni che interessino l'area di cantiere;</p> <p><b>(c)</b> fenomeni di portata eccezionale che interessino l'area di cantiere, compresi terremoti, incendi (salvo che gli stessi siano causati dalla violazione della Normativa Applicabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), inondazioni, esondazioni, alluvioni ed altre avverse condizioni climatiche che impediscano, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori o del CSE, l'esecuzione dei Lavori e che non siano stati previsti, né siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici medi del periodo, meteoriti o eruzioni vulcaniche;</p> <p><b>(d)</b> epidemie, pandemie dichiarate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con espressa esclusione della pandemia COVID-19 ed eventuali mutazioni della stessa (restando inteso che costituiranno Causa di Forza Maggiore esclusivamente eventuali lockdown imposti dalle Autorità competenti);</p>

(e) atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte colpita, dei suoi subappaltatori e/o suoi fornitori, che comportino l'interruzione dei Lavori.

Fermo restando quanto precede, il fallimento o altra procedura concorsuale di alcuno dei subappaltatori o fornitori, o di qualsiasi ditta, impresa, società a cui l'Appaltatore abbia affidato l'esecuzione di una parte dei Lavori o la fornitura di materiali non costituirà in ogni caso Causa di Forza Maggiore.

<b>Certificato di Pagamento</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 21.2.
<b>Codice Antimafia</b>	indica il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Codice Civile</b>	indica il codice civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato
<b>Codice della Crisi d'Impresa</b>	indica il D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come di volta in volta modificato e integrato
<b>Codice Etico</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 4.2.
<b>Collaudatore</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 18.7.
<b>Commissione di Collaudo</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 18.7.
<b>Committente</b>	ha il significato di cui in Epigrafe.
<b>Contratto</b>	ha il significato di cui alla Premessa A.
<b>Controversia</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 47.1
<b>Controversia Tecnica</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 46.1
<b>Corrispettivo</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 20.1.
<b>CSE</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 7.10.
<b>CSP</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 7.10.
<b>Data di Consegna</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 10.1.
<b>Direttore dei Lavori</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 7.2
<b>Documentazione del Personale</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 5.5.
<b>DURC</b>	indica il documento unico di regolarità contributiva.
<b>DURF</b>	indica il documento unico di regolarità fiscale.
<b>DUVRI</b>	indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

<b>Esperto</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 46.1
<b>F.F.M.</b>	ha il significato di cui in Epigrafe.
<b>Garanzia</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 26.1.
<b>Giorno Lavorativo</b>	indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano (Italia).
<b>Immobile</b>	ha il significato di cui alla Premessa A.
<b>Informazioni Riservate</b>	indica ogni informazione, dato, documento e/o altro materiale relativi a F.F.M. messi a disposizione dell'Appaltatore e/o dei suoi Ausiliari e/o ai quali abbiano comunque avuto accesso nell'ambito del presente Contratto (anche ove antecedentemente alla data di stipula del medesimo), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, informazioni, dati, documenti e/o altri materiali dati di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, contabile, societaria, legale, organizzativa, commerciale, amministrativa o di altra natura, quali segreti commerciali, <i>know-how</i> , disegni, progetti esecutivi, documenti, contratti, atti sociali, registri e libri contabili, rendiconti finanziari, prospetti e altro analogo materiale, nonché studi, stime, previsioni, elaborazioni, analisi, compilazioni, pareri, rapporti, commenti e altro materiale, indipendentemente dal fatto che siano trasmessi in forma orale o scritta da parte di F.F.M. e ovvero dai rispettivi amministratori, dirigenti e/o consulenti, ovvero su supporto elettronico di qualsiasi natura, ovvero ottenute mediante colloqui, incontri, ispezioni in loco o accessi, ed altresì indipendentemente da una specifica indicazione o identificazione delle stesse come riservate e confidenziali. Devono ritenersi altresì inclusi tra le Informazioni Riservate il presente Contratto con i suoi Allegati, nonché la notizia che l'Appaltatore stia assicurando il proprio supporto a F.F.M. per le attività oggetto del presente Contratto, unitamente a tutto quanto realizzato in esecuzione del presente Contratto.
<b>Lavori</b>	ha il significato di cui alla Premessa B.
<b>Lavori di Rimedio</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 18.1
<b>Modifiche Rilevanti</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 13.4.1.
<b>Normativa Applicabile</b>	indica la normativa nazionale e sovranazionale, di ogni ordine (ivi inclusi regolamento, ordinanza e norme tecniche cogenti) e grado, nonché qualsiasi provvedimento o ordine delle pubbliche Autorità, applicabile, tempo per tempo, alla fattispecie di

<b>Ordine di Servizio</b>	volta in volta richiamata dal presente Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i provvedimenti amministrativi relativi all'Immobile.
<b>Parte o Parti</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 11.1.
<b>Periodo di Garanzia per Vizi</b>	ha il significato di cui in Epigrafe.
<b>Periodo di Garanzia per Vizi</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
<b>Piano Operativo di Sicurezza o P.O.S.</b>	ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.3.
<b>Polizza CAR</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 19.1.
<b>Polizza Decennale Postuma</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 19.1.
<b>Progetto Costruttivo</b>	Indica il progetto costruttivo dei Lavori predisposto dall'Appaltatore e contenente i disegni di dettaglio non compresi nel Progetto Esecutivo ma comunque necessari per la corretta esecuzione dei Lavori.
<b>Progetto Esecutivo</b>	indica il progetto esecutivo dei Lavori predisposto da F.F.M. e allegato al presente Contratto sub Allegato 
<b>Programma Generale</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
<b>Programma Operativo</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 9.2.
<b>Rappresentante dell'Appaltatore</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 39.1.
<b>Regolamento CAM</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 47.2.
<b>Requisiti Reputazionali</b>	ha il significato di cui alla Premessa D.
<b>Requisiti Tecnici</b>	ha il significato di cui alla Premessa C.
<b>Responsabile dei Lavori</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.
<b>Riserva</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 14.1.
<b>SAL</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 21.1.
<b>Termine di Completamento</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
<b>Testo Unico Salute e Sicurezza</b>	indica il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive integrazioni e modificazioni.
<b>Varianti</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.1.
<b>Verbale di Accettazione Definitiva</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 18.5.
<b>Verbale di Accettazione Provvisoria</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 18.1.
<b>Verbale di Consegna</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 10.2.
<b>Verbale di Riconsegna</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 32.2.
<b>Vizio</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.

## **ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva e si impegna ad eseguire i Lavori, secondo la formula del prezzo fisso ed invariabile determinato "a corpo", con le modalità previste nel presente Contratto, nei relativi Allegati e nel rispetto delle tempistiche perentorie previste nel Programma Generale.



- 2.2. I Lavori comprendono altresì tutti i lavori, le opere, le forniture, le somministrazioni, le attività e i servizi, nonché, più in generale, tutte le prestazioni, gli adempimenti e le attività che – sia pur non espressamente previsti nel presente Contratto e/o negli Allegati – dovessero rendersi necessari, o semplicemente utili od opportuni, per l’ottimale realizzazione e completamento dei Lavori.

### **ARTICOLO 3. CONDIZIONI DELL’IMMOBILE – STATO DEI LUOGHI**

3.1. L’Appaltatore dichiara, riconosce e garantisce:

- (i) la perfetta conoscenza della natura e della destinazione dei Lavori da eseguire;
- (ii) di avere preso conoscenza e attentamente ispezionato i luoghi dove verranno eseguiti i Lavori, tenendo in considerazione lo stato degli stessi, le caratteristiche geologiche, idrografiche e climatiche dei medesimi, i relativi accessi, impianti ed opere esistenti, gli eventuali ostacoli, i tempi di realizzazione, le possibilità di approvvigionamento idrico ed elettrico, le condizioni di approvvigionamento dei materiali e, più in generale, tutte le altre condizioni che possono influire sulla regolare esecuzione e sul corretto e tempestivo svolgimento dei Lavori in conformità alle previsioni del presente Contratto. A tal fine, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore consegna a F.F.M. la dichiarazione di presa visione dei luoghi allegata al presente Contratto *sub* **Allegato 3.1**; e
- (iii) di aver tenuto conto di tali circostanze nella determinazione del Corrispettivo.

3.2. In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori e imprevedute difficoltà esecutive di cui all’art. 1664, comma 2, del Codice Civile, e non potrà, pertanto, sollevare eccezioni di sorta per il verificarsi di circostanze non previste né prevedibili utilizzando la diligenza professionale richiesta ad un appaltatore qualificato come l’Appaltatore che rallentino o ritardino lo svolgimento dei Lavori o che ne facciano aumentare i costi, ad eccezione esclusivamente delle Cause di Forza Maggiore.

### **ARTICOLO 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’APPALTATORE**

4.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce al Committente quanto segue:

- (i) di essere una società validamente costituita ed esistente e di non trovarsi in stato di insolvenza ai sensi della normativa applicabile, né di essere soggetto a liquidazione, fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- (ii) di essere munito di tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per concludere il presente Contratto e per adempiere le obbligazioni in esso previste;
- (iii) che il presente Contratto costituisce obbligazioni valide, efficaci e vincolanti, azionabili in conformità ai termini dello stesso ed alla Normativa Applicabile;
- (iv) di essere una primaria società di costruzione, esperta nel settore e di essere dotata di organizzazione, di capacità tecniche, di risorse finanziarie ed umane, di macchinari ed attrezzature propri necessari a garantire l’esecuzione, a prezzo fisso ed invariabile e “a corpo”, dei Lavori;
- (v) di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni amministrative eventualmente occorrenti per l’esecuzione dei Lavori;
- (vi) di essere in possesso dei Requisiti Tecnici;
- (vii) di essere in possesso dei Requisiti Reputazionali;
- (viii) di essere regolare nei confronti seguenti posizioni previdenziali e assicurative: l’INPS [•], scadenza [•], l’INAIL e CNCE.

- (ix) di accettare e riconoscere di dover collaborare e coordinare altre ditte o fornitori incaricati direttamente dal Committente che, nei limiti dei rispettivi contratti, potrebbero essere operativi nelle stesse aree e negli stessi periodi di tempo, ed in particolare:
- consentire liberamente il transito del personale e dei mezzi d’opera all’interno delle aree di lavoro, compatibilmente con le lavorazioni in corso di svolgimento;
  - coordinarsi con le altre ditte, con il Direttore dei Lavori e con F.F.M. per ottimizzare la tempistica e la modalità degli interventi
  - fornire tutte le informazioni necessarie alle altre ditte per lo svolgimento delle proprie lavorazioni

4.2. L’Appaltatore, inoltre, dichiara, riconosce e garantisce:

- (i) di avere attentamente e personalmente verificato ed esaminato, a proprio rischio esclusivo, il presente Contratto e la documentazione tecnico–descrittiva dei Lavori contenuta sub Allegato 4.2(i) (Documentazione Tecnico–Descrittiva e Progetto Esecutivo), ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati e il progetto esecutivo;
- (ii) di averne verificato la correttezza e la conformità **(A)** alla Normativa Applicabile ai Lavori e **(B)** alle autorizzazioni, permessi o altre approvazioni a qualsivoglia titolo necessari per l’esecuzione o il completamento dei Lavori e/o ad ogni altro requisito relativo all’esecuzione dei Lavori (le “**Autorizzazioni**”), nonché **(C)** la loro idoneità e sufficienza a consentire la realizzazione dei Lavori in piena conformità alle prescrizioni del presente Contratto;
- (iii) di accettare e fare proprio il contenuto del presente Contratto, di tutti i suoi Allegati, inclusa la della Documentazione Tecnico–Descrittiva e il progetto esecutivo sub Allegato 4.2(i), senza alcuna riserva né eccezione, assumendosi ogni conseguente rischio e responsabilità, nonché accettando espressamente di non avere titolo a qualsivoglia maggiore pagamento, indennizzo o proroga di termini (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini) in dipendenza del contenuto dello stesso e della ulteriore documentazione messa a disposizione da parte di F.F.M. o di errori, omissioni o altri difetti eventualmente presenti in tali progetti e documenti;
- (iv) di avere incluso nel Corrispettivo le necessarie coperture economiche dei rischi derivanti dalle disposizioni del presente paragrafo 4.2;
- (v) di essere a conoscenza della circostanza che F.F.M., nell’ambito delle proprie attività, ha intrapreso – anche in attuazione del protocollo definito con la Guardia di Finanza – un processo di sensibilizzazione rispetto al rafforzamento della legalità e della prevenzione delle condotte illecite, soprattutto nei rapporti con i propri fornitori, appaltatori, sub appaltatori, sub fornitori, consulenti e in generale con la filiera delle imprese e delle figure professionali a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di F.F.M., che rappresentano valori essenziali per F.F.M.;
- (vi) di aver preso visione, all’indirizzo [www.fondazionefieramilano.it](http://www.fondazionefieramilano.it), del codice etico adottato da F.F.M. (il “**Codice Etico**”).

## **ARTICOLO 5. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE – STANDARD DI DILIGENZA – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – PROGETTO**

5.1. Le obbligazioni assunte dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto devono intendersi obbligazioni di risultato e non di mezzi. Ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, i Lavori saranno eseguiti dall’Appaltatore con autonoma organizzazione dei mezzi necessari e a proprio esclusivo rischio da parte dell’Appaltatore. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’Appaltatore per il completamento dei Lavori in conformità al presente Contratto. L’Appaltatore, assume, dunque, senza riserve tutte le responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti a F.F.M. da inesatto o tardivo adempimento.

- 5.2. L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori con diligenza professionale a perfetta regola d'arte e in modo tale che gli stessi risultino idonei allo scopo cui sono destinati nonché in accordo e nel rispetto:
- (i) delle disposizioni del presente Contratto e dei relativi Allegati;
  - (ii) della Normativa Applicabile;
  - (iii) delle Autorizzazioni;
  - (iv) dei più elevati standard, delle norme dettate dalla miglior prassi internazionale, dei metodi e delle procedure consoni al livello di competenza, diligenza professionale, prudenza e precauzione richieste a un appaltatore esperto e competente impegnato a eseguire prestazioni simili all'esecuzione dei Lavori in circostanze e condizioni analoghe;
  - (v) di tutte le regole, procedure e standard di sicurezza previsti dalla Normativa Applicabile per l'esecuzione dei Lavori (ivi incluse, le disposizioni di cui al Testo Unico Salute e Sicurezza);
  - (vi) della Documentazione Tecnico-Descrittiva, del Progetto Esecutivo e del Progetto Costruttivo; e
  - (vii) di quanto previsto nel Programma Generale e nel Programma Operativo.
- 5.3. Nell'esecuzione dei Lavori, in aggiunta ad ogni altra previsione di cui al presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga a svolgere le seguenti attività (ove applicabili, volta per volta):
- (i) la predisposizione del piano operativo di sicurezza (il "**Piano Operativo di Sicurezza**") ai sensi dell'art. 89 comma 1, lettera (h) del Testo Unico Salute e Sicurezza, ove applicabile;
  - (ii) la predisposizione di tutta la documentazione per l'ottenimento delle Autorizzazioni;
  - (iii) le opere di cantierizzazione;
  - (iv) la realizzazione e l'apposizione di cartello regolamentare ai sensi della Normativa Applicabile, riportante gli estremi del titolo edilizio, del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del CSP e del CSE e di quant'altro richiesto dalla Normativa Applicabile e/o da F.F.M;
  - (v) l'esecuzione di barriere provvisorie a protezione dei Lavori, ai sensi della Normativa Applicabile;
  - (vi) la manutenzione degli impianti di cantiere e dei Lavori (ivi incluso il loro eventuale ripristino) fino all'Accettazione Provvisoria;
  - (vii) l'adeguata illuminazione, pulizia e manutenzione giornaliera del cantiere nel corso dei Lavori, compresi la raccolta, lo smaltimento e trasporto degli sfridi di lavorazione, dei materiali di risulta e dei rifiuti in conformità a quanto previsto dal successivo Articolo 28 (*Osservanza della Normativa Applicabile e delle previsioni contrattuali*);
  - (viii) l'istruzione di tutte le pratiche e pagamento di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche, per strade di servizio, per accesso al cantiere da condividere con gli altri soggetti legittimamente autorizzati a tal fine da F.F.M., per l'installazione del cantiere stesso, per la deviazione provvisoria di strade, per cave, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili da F.F.M. ed in ogni caso per quanto necessario all'esecuzione dei Lavori e delle attività connesse;
  - (ix) la predisposizione di strutture temporanee per i propri uffici, il personale ed i magazzini, inclusi i servizi igienici di cantiere in conformità al DUVRI o al Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile) nonché l'installazione e la manutenzione di cantieri idonei agli interventi oggetto del presente Contratto, incluse, ove necessario, le opere di accesso ai medesimi nonché le opere per la loro recinzione e illuminazione in conformità al DUVRI o al Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile);
  - (x) l'adozione di ogni azione e/o presidio necessari o opportuni per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi contaminazione o semplice dispersione di materiali, rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la protezione dell'ambiente, sia all'interno che all'esterno

del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni alle persone e/o alla proprietà pubblica e/o di terzi derivanti da inquinamento, emissioni, esalazioni, infiltrazioni, scoli, rumori od altre forme di molestia che siano conseguenza dei metodi operativi dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori;

- (xi) l'esecuzione presso istituti e laboratori ufficiali di tutte le prove e i test disposti dal Direttore dei Lavori e/o da F.F.M. e/o dai Collaudatore/Commissione di Collaudo sui materiali impiegati nella costruzione o comunque forniti in esecuzione dei Lavori;
- (xii) le attività e gli oneri per l'assolvimento delle richieste di cui alla Legge n. 1086/1971 ed al D. Lgs. n. 380/2001, e ss.mm. e ii. relative alla denuncia di opere strutturali, compresi gli oneri derivanti dai collaudi statici (prove su materiali ed eventuali prove di carico), esclusi i compensi dei Collaudatore/Commissione di Collaudo, che saranno, invece, a carico di F.F.M ai sensi del successivo Articolo 6;
- (xiii) l'esecuzione dei rilievi, tracciamenti e misurazioni necessari per l'esatta esecuzione dei Lavori, inclusa la verifica della corrispondenza dimensionale tra i disegni forniti da F.F.M. e la situazione di fatto e/o le opere già eseguite;
- (xiv) le verifiche ordinate da F.F.M. (o comunque necessarie) sulle opere eseguite, quali prelievi, sondaggi e relative prove su campioni da effettuarsi presso idonei laboratori autorizzati;
- (xv) la gestione, logistica, custodia, movimentazione ed eventuale tiro ai piani delle forniture e materiali;
- (xvi) gli adempimenti relativi alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento (AMD) all'interno del cantiere ai sensi della Normativa Applicabile;
- (xvii) la sorveglianza del cantiere, anche notturna e nei periodi di sospensione dei Lavori;
- (xviii) la messa a disposizione del Direttore dei Lavori e del CSE di locali ad uso ufficio convenientemente attrezzati, su richiesta da F.F.M.;
- (xix) lo svolgimento delle pratiche necessarie per gli allacciamenti di cantiere e per quelli delle utenze necessarie per la dotazione al cantiere di acqua, gas, elettricità, scarichi in fognatura e telefono, nonché la realizzazione degli stessi;
- (xx) il pagamento degli oneri per i consumi di cantiere (acqua, luce, gas, etc.) e per i relativi allacciamenti sino alla data di Accettazione Provvisoria;
- (xxi) l'utilizzazione di propri gruppi elettrogeni, incluso il carburante, senza nessun aggravio di spesa per F.F.M. nell'ipotesi di sospensione e/o assenza dell'energia elettrica, nonché l'utilizzazione di proprie cisterne di acqua, senza alcun aggravio di spesa per F.F.M., nell'ipotesi di inaccessibilità alla rete idrica;
- (xxii) la predisposizione e la consegna a F.F.M. (a) della documentazione "As Built" dei Lavori, secondo quanto previsto *sub Allegato 5.3(xxii)(a)*; e (b) per ciascun tipo di Lavoro, della documentazione prevista dal medesimo *Allegato 5.3(xxii)(b)*;
- (xxiii) lo sgombero, a Lavori ultimati o in qualunque caso di scioglimento anticipato del presente Contratto, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro non utilizzato per l'esecuzione degli stessi, nonché l'accurata pulizia generale del cantiere prima della riconsegna dello stesso;
- (xxiv) il coordinamento dell'attività dell'Appaltatore con quelle degli altri fornitori e appaltatori presenti in cantiere, in modo da consentire l'esecuzione dei Lavori di competenza di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi programmati ed a regola d'arte; e
- (xxv) il rispetto, in prima persona, dei propri dipendenti, subappaltatori e fornitori, delle norme SA8000.

5.4. L'Appaltatore, al fine di meglio garantire la sicurezza nel cantiere, potrà presentare entro [•] giorni dalla sottoscrizione del Contratto una proposta di integrazione al "Piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto dal CSP nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico Salute e Sicurezza sulla base di ipotesi di realizzazione dei Lavori che potrebbero non essere quelle adottate dall'Appaltatore, revisionato in modo che sia rispondente all'organizzazione di cantiere ed alle modalità di realizzazione dei Lavori adottate, nonché alle attrezzature prescelte, ai tempi di esecuzione disponibili ed alla natura dei luoghi di cui è stata presa esplicita visione. L'obbligo di tale verifica include quello di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie per stabilire le rispondenze di cui sopra e le modifiche proposte non potranno creare condizioni di sicurezza inferiori a quelle del presente documento. Il Piano di sicurezza e di coordinamento così revisionato deve essere allegato al programma dei lavori di cui è parte integrante e alla dichiarazione di presa visione dei luoghi. L'aggiornamento in cantiere del piano di sicurezza dovrà essere fatto secondo i criteri fissati dal Testo Unico Salute e Sicurezza. L'Appaltatore riporterà per iscritto gli esiti della verifica sulla copia del piano di sicurezza allegato all'offerta, a meno di accordi diversi che possono essere intervenuti durante la fase di formazione del Contratto.

5.5. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di F.F.M. entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei Lavori su apposita piattaforma che sarà resa accessibile con comunicazione scritta da parte di F.F.M. i seguenti documenti:

- (i) certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l'espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della Normativa Applicabile;
- (ii) copia del DURC positivo ed in corso di validità per sé e per eventuali subappaltatori;
- (iii) copia del libro unico del lavoro (proprio e di eventuali subappaltatori);
- (iv) copia dei versamenti a titolo di retribuzione e compensi effettuati a favore dei dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori o dei versamenti effettuati agli enti preposti a titolo di ritenute (sia fiscali che contributive) e/o copia del DURF, ove applicabile;
- (v) copia del prospetto di liquidazione con l'avvenuto pagamento e/o accantonamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori;
- (vi) copia di ogni ulteriore documento ritenuto necessario da F.F.M. (o dal Direttore dei Lavori o dal CSE, ove nominati) per accertare l'adempimento da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla Normativa Applicabile in materia retributiva, previdenziale e assistenziale, assicurativa e antiinfortunistica

(la "**Documentazione del Personale**").

Resta fermo il diritto di F.F.M., in costanza di rapporto, di richiedere all'Appaltatore di fornire evidenza e versione aggiornata di tutta o parte della Documentazione del Personale e l'Appaltatore sarà tenuto ad adempiere alla suddetta richiesta entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla stessa.

In ogni caso copia aggiornata della Documentazione del Personale dovrà essere consegnata dall'Appaltatore a F.F.M. prima che F.F.M. stessa, in qualità di committente, provveda al saldo finale dei lavori. F.F.M., infatti, prima di procedere al pagamento del saldo finale ha l'onere di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva e, a tal fine, l'Appaltatore, oltre alla Documentazione del Personale, si impegna a fornire l'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. F.F.M. non procederà al versamento del saldo finale in assenza di esito positivo di tale verifica ed in assenza di attestazione di congruità. In caso di irregolarità sarà cura dell'Appaltatore regolarizzarle e darne evidenza al fine di ottenere il saldo finale che altrimenti sarà trattenuto da F.F.M.

5.6. Nell'esecuzione dei Lavori l'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni di legge e tutti i regolamenti che riguardino comunque l'attività contrattuale, con speciale riferimento, ma non limitatamente, alle norme fiscali ed alle norme in materia di lavoro e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle norme di carattere nazionale e sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad ottemperare, con riferimento ai propri dipendenti, ed a far ottemperare dagli eventuali subappaltatori autorizzati, tutti gli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile, (inclusa la normativa in materia di discriminazione, lavoro e previdenza sociale, ritenute fiscali prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, previdenza, impiego di lavoratori di nazionalità estera, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza, incluso il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali e la dotazione al personale utilizzato nell'esecuzione dei Lavori e a tutti i soggetti indicati dal Responsabile dei Lavori e/o dal Direttore dei Lavori e/o da F.F.M., di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal Testo Unico Salute e Sicurezza e dalle prescrizioni emanate dagli enti competenti, nonché porre in essere tutti i necessari e conseguenti accorgimenti, inclusa l'adozione di tutte le misure di sicurezza e di igiene previste dalla Normativa Applicabile necessarie al fine di evitare incidenti e danni alle persone, alle opere, alle strutture, ai servizi tecnici e a quant'altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe al cantiere). L'Appaltatore si impegna specificamente affinché sia corrisposto al personale, sia proprio che degli eventuali subappaltatori autorizzati, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla Normativa Applicabile (ovverosia non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto), a versare i relativi contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per il proprio personale, nonché le ritenute fiscali, e verificare che altrettanto sia effettuato dai suoi eventuali subappaltatori, ove autorizzati, e a far osservare ai propri dipendenti, subappaltatori, fornitori, subfornitori e tutti i partecipanti ai Lavori oggetto del presente Contratto la Normativa Applicabile in tema di salute, sicurezza, igiene del lavoro, ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata del presente Contratto) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS ed eventualmente Cassa Edile). Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione viene assunta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, anche per gli eventuali subappaltatori autorizzati. In particolare, per quanto attiene la contribuzione previdenziale e assistenziale, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso del DURC e si obbliga a tenerne copia costantemente aggiornata, trascorso il periodo di vigenza a norma di legge, pronta ad essere esibita a prima richiesta.

L'Appaltatore dichiara e garantisce inoltre che tutti i dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo i dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, ausiliari, esponenti e/o delegati) che verranno trasmessi e/o comunicati da quest'ultimo a F.F.M. in esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto saranno trattati, raccolti, consegnati e trasmessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dalla Normativa Applicabile; e che F.F.M., nel pieno rispetto della Normativa Applicabile in materia di trattamento dei dati personali, possa legittimamente e lecitamente conservare e trattare tali dati per finalità legate all'esecuzione del presente Contratto, con facoltà di condividere tali dati con terzi esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione del presente Contratto, il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun interessato. Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione viene assunta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, anche per gli eventuali subappaltatori autorizzati. Si allega l'informativa privacy sub **Allegato 5.6.**

- 5.7. L'Appaltatore assume, dunque, ogni e qualsivoglia responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura a persone e/o cose di F.F.M. o di terzi, che possano avere origine dall'esecuzione dei Lavori e più un generale del presente Contratto e/o a seguito dell'irregolare effettuazione degli stessi, impegnandosi a sollevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi passività. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a tenere manlevato ed indenne F.F.M. (e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori):
- da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, per qualsiasi danno, causato dal proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) e/o dal personale di eventuali subappaltatori autorizzati a persone o beni, tanto di F.F.M. quanto di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del presente Contratto;
  - da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta del proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) e/o del personale di eventuali subappaltatori, ove autorizzati, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi, nonché da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole dovesse derivarne;
  - da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo, sia stragiudizialmente che giudizialmente, dal proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione o distacco) e/o dal personale di eventuali subappaltatori autorizzati che tragga origine e/o causa e/o connessione dall'esecuzione del presente Contratto, ivi incluse quelle volte: **a)** all'accertamento di qualsivoglia irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e/o di somministrazione e/o distacco sia da parte dell'Appaltatore che da parte di eventuali subappaltatori autorizzati (ivi incluse irregolarità nel versamento delle ritenute fiscali o irregolarità derivanti da violazioni della disciplina a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili); **b)** alla corresponsione di differenze retributive e/o contributive e/o di indennità di qualsivoglia natura o specie e/o risarcimento e/o tutela (anche di tipo reintegratorio), restando inteso che l'obbligo di manleva include, altresì, ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, sia patrimoniale sia non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, che possa derivare a F.F.M. da contestazioni o pretese del personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori autorizzati, incluse quelle volte alla costituzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a F.F.M.;

e così tenendo a proprio carico per l'intera somma (anche laddove si tratti di obbligazioni in solido fra le Parti) ogni onere, perdita, costo e spesa (incluse le spese legali) sopportati da F.F.M. anche a titolo di transazione giudiziale o stragiudiziale in relazione a quanto previsto, ad esempio ed in via non esaustiva, dall'art. 1676 c.c., e/o dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003, da previsioni della contrattazione collettiva, e/o dalla normativa antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.

- 5.8. L'Appaltatore riconosce, altresì, espressamente che il mancato adempimento degli obblighi a suo carico - o a carico di eventuali subappaltatori - in relazione al pagamento ai lavoratori addetti all'esecuzione dei Lavori delle retribuzioni loro spettanti in conformità alle previsioni della Normativa Applicabile e del contratto collettivo applicabile per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei Lavori, il mancato tempestivo versamento agli istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli importi e dei contributi loro spettanti ai sensi della Normativa Applicabile o in forza del presente Contratto, o la inosservanza delle norme antinfortunistiche o lavoristiche in genere, senza pregiudizio e fermo restando l'obbligo di manleva ai sensi del Paragrafo 5.7 che precede, legittimerà F.F.M. a risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 31 (*Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa*) per fatto o colpa dell'Appaltatore, qualora lo stesso, a seguito di diffida scritta, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni a sanare le irregolarità rilevate.

- 5.9. In ogni caso F.F.M. è fin d'ora autorizzata a sospendere, anche in caso di violazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 5, ogni pagamento nei confronti dell'Appaltatore e a sostituirsi a quest'ultimo nell'assolvere, in nome e per conto di esso e fino alla concorrenza dell'importo dovutogli e non ancora pagato, gli obblighi dello stesso Appaltatore nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali.
- 5.10. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare per iscritto a F.F.M. tempestivamente e in ogni caso non oltre 2 (due) giorni di calendario l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità/accertamenti o anche solo l'eventuale avvio di ispezioni da parte delle Autorità preposte in materia contributiva o, più in generale, in materia di rispetto della normativa lavoristica e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, fornendo copia a F.F.M. di tutti i documenti e/o le comunicazioni scambiati con le Autorità. L'Appaltatore informerà tempestivamente e con adeguato anticipo il Direttore dei Lavori di tutti gli incontri con le Autorità, per consentirgli di partecipare a tali incontri. L'Appaltatore autorizza F.F.M. a richiedere direttamente agli Enti competenti i dati necessari per le verifiche dell'effettuazione dei versamenti previdenziali e assistenziali, obbligandosi a fornire con separato atto ampia e specifica delega a F.F.M. in tal senso.
- 5.11. Su richiesta di F.F.M., l'Appaltatore fornirà ogni ragionevole cooperazione a F.F.M. in relazione alle istanze da quest'ultima presentate per ogni permesso, autorizzazione o nulla-osta richiesti dalla Normativa Applicabile e di competenza di F.F.M. in qualità di committente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivendo ogni necessario documento, fornendo a F.F.M. la documentazione ragionevolmente richiesta e partecipando ad incontri ove necessario.
- 5.12. L'Appaltatore si impegna a (i) trasmettere a F.F.M. la versione aggiornata dei documenti, delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate dall'Appaltatore a F.F.M. ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, qualora, durante lo svolgimento dei Lavori oggetto del presente Contratto, tali documenti, dichiarazioni o autocertificazioni venissero a scadenza ai sensi di legge e (ii) comunicare a F.F.M. eventuali variazioni del contenuto delle suddette dichiarazioni e autocertificazioni nonché a (iii) comunicare a F.F.M. eventuali variazioni dei documenti, delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate dal subappaltatore ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione del relativo subappalto ai sensi di quanto previsto dal successivo Paragrafo 38.8.
- 5.13. Qualora l'Appaltatore non adempia ai propri obblighi di cui al precedente Paragrafo 5.12, F.F.M. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1454 del Codice Civile.
- 5.14. Documentazione Tecnico-Descrittiva e Progetto Esecutivo
- 5.14.1. L'Appaltatore dichiara di aver verificato e di condividere tutte le soluzioni tecniche progettuali previste per l'esecuzione del presente Contratto ed indicate *sub Allegato 4.2(i)* (Documentazione Tecnico-Descrittiva e Progetto Esecutivo), assumendone pertanto la piena e totale responsabilità relativamente alla fattibilità ed alle garanzie previste dal presente Contratto. L'Appaltatore, all'evidenza di vizi o difetti in corso d'opera o al termine dei Lavori, non potrà in alcun modo sollevare eccezioni o riserve sulla soluzione progettuale indicata da F.F.M. sia relativamente a quella proposta in fase di offerta sia per quella eventualmente modificata durante il corso dei Lavori se condivisa e, quindi, eseguita dall'Appaltatore.
- 5.14.2. L'Appaltatore si impegna a porre rimedio, sia nella fase di predisposizione del *Progetto Esecutivo*, del Progetto Costruttivo, sia nella fase di esecuzione dei Lavori, ad eventuali errori, carenze e/o incongruenze presenti nella documentazione tecnica descrittiva dei Lavori allegata *sub Allegato 4.2(i)* (*Documentazione Tecnico-Descrittiva e Progetto Esecutivo*) e negli elaborati in esso richiamati, a propria cura, responsabilità e spese, senza che ciò gli dia il diritto di: (i) interrompere, sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori; (ii) ottenere modifiche del Corrispettivo; e (iii) risolvere il, o recedere dal, presente Contratto.



- 5.14.3. Qualora F.F.M. giudicasse non soddisfacenti i disegni e i calcoli eseguiti dall'Appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a rielaborarli anche completamente, senza perciò acquisire alcun diritto a maggiori compensi o a proroghe delle scadenze previste dal Programma Generale.
- 5.14.4. È peraltro inteso che la supervisione e/o l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte di F.F.M. non limiterà in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.
- 5.14.5. L'Appaltatore dovrà conservare tutti i disegni e i documenti relativi al Progetto Esecutivo e consegnarli a F.F.M. al termine dei Lavori e comunque ogni volta che gli vengano richiesti.

#### **ARTICOLO 6. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

- 6.1. In aggiunta agli oneri e obblighi che siano specificamente posti a carico di F.F.M. da altre disposizioni espresse del presente Contratto e dei relativi Allegati, sono a carico di F.F.M. esclusivamente gli oneri e le prestazioni seguenti:
- (i) lo svolgimento delle pratiche per l'ottenimento delle Autorizzazioni e il mantenimento delle stesse;
  - (ii) la nomina e il compenso professionale del Direttore dei lavori;
  - (iii) la nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo (come definiti al successivo Articolo 28);
  - (iv) il compenso professionale dovuto al Collaudatore o alla Commissione di Collaudo, sia per le verifiche in corso d'opera, sia per le verifiche finali;
  - (vii) le tasse, i depositi e i contributi per gli allacciamenti delle utenze definitive.
- 6.2. Per l'esecuzione dei Lavori di cui al presente Contratto, F.F.M. metterà a disposizione dell'Appaltatore gli ascensori e montacarichi ubicati nei pressi dell'area interessata dai Lavori stessi. Il numero degli impianti da attivare verrà deciso ad insindacabile giudizio di F.F.M., in relazione agli impegni delle aree ed agli impianti stessi.

#### **ARTICOLO 7. RESPONSABILE DEI LAVORI / DIRETTORE DEI LAVORI / CSP E CSE**

- 7.1. F.F.M. ha nominato un responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, lett. c) del Testo Unico Salute e Sicurezza per svolgere i compiti in materia di tutela della salute e sicurezza attribuiti dalla Normativa Applicabile a F.F.M. in qualità di committente (il "**Responsabile dei Lavori**"). F.F.M. comunicherà per iscritto all'Appaltatore il nome del Responsabile dei Lavori.
- 7.2. F.F.M. si riserva la facoltà di nominare in qualunque momento un direttore dei Lavori (il "**Direttore dei Lavori**"). F.F.M. comunicherà per iscritto all'Appaltatore il nome del Direttore dei Lavori.
- 7.3. La rappresentanza di F.F.M. presso il cantiere spetta al Direttore dei Lavori cui sarà demandata la direzione dei Lavori, il controllo dei Lavori, la verifica di conformità delle opere e dei Lavori con il progetto, la verifica di conformità normativa, tecnica e contabile-amministrativa dei Lavori e, più in generale, l'osservanza di tutti gli obblighi che ai sensi della Normativa Applicabile e del presente Contratto sono a carico del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori sarà altresì autorizzato a firmare, per conto di F.F.M. e in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali e documenti concernenti i Lavori.
- 7.4. L'Appaltatore, nell'eseguire i Lavori in conformità al presente Contratto, inclusi i relativi Allegati, e alla Normativa Applicabile, dovrà uniformarsi agli Ordini di Servizio, alle istruzioni ed alle prescrizioni che gli saranno comunicati per iscritto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile dei Lavori potranno, in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei Lavori, fornire all'Appaltatore disegni, specifiche e particolari relativi ai Lavori da svolgere, disporre la demolizione dei manufatti realizzati in violazione del Contratto, verificare la qualità dei materiali utilizzati per lo svolgimento dei

Lavori, nonché chiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e di maestranze non ritenute idonee, con addebito dei relativi costi e danni a carico dell'Appaltatore.

- 7.5. La circostanza che il Direttore dei Lavori possa fornire istruzioni, disegni e specifiche tecniche non esime l'Appaltatore dall'analizzare criticamente le scelte fatte. L'Appaltatore è pertanto obbligato a segnalare tempestivamente e per iscritto al Direttore dei Lavori qualsiasi errore, omissione o altro difetto esistente nei predetti documenti forniti dal Direttore dei Lavori, prima di dare inizio alle relative lavorazioni. Le disposizioni del presente Contratto si applicano a qualunque istruzione, disegno o specifica tecnica fornita dal Direttore dei Lavori in relazione a cui l'Appaltatore non abbia comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori e a F.F.M. le proprie motivate obiezioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli stessi e comunque prima della loro adozione o attuazione.
- 7.6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione del Direttore dei Lavori il personale occorrente e qualificato per la compilazione del giornale dei lavori. Nel giornale dei lavori saranno annotati quotidianamente le modalità e la tempistica delle attività e tutto quanto riguarda l'andamento tecnico ed economico dello svolgimento dei Lavori, nonché quanto possa essere necessario per individuare le circostanze che hanno influito sull'esecuzione dei Lavori.
- 7.7. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile dei Lavori potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere, effettuando i controlli e disponendo gli accertamenti dagli stessi ritenuti più opportuni (sondaggi, prelievi e relative prove su campioni, etc.). Al Direttore dei Lavori spetta altresì il potere di verificare in qualsiasi momento l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, segnalando eventuali situazioni di pericolo o di non conformità al Responsabile dei Lavori e al CSE (se diverso dal primo) e coordinandosi con questi per richiedere, se del caso, l'intervento delle competenti Autorità.
- 7.8. La presenza del Direttore dei Lavori e dei suoi incaricati non libererà l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità discendenti dalla Normativa Applicabile. In particolare, nessun intervento del Direttore dei Lavori potrà essere invocato come causa di interferenza nell'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto.
- 7.9. Il Direttore dei lavori, previa approvazione di F.F.M., potrà nominare uno o più collaboratori destinati a svolgere le sue funzioni o parte di esse in caso di sua assenza o impedimento.
- I nominativi di tali collaboratori ed i relativi poteri verranno tempestivamente comunicati all'Appaltatore. Gli atti compiuti dai medesimi saranno vincolanti per F.F.M. soltanto nei limiti dei poteri comunicati all'Appaltatore.
- 7.10. Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico Salute e Sicurezza, il Responsabile dei Lavori ha la facoltà di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (il "CSP") e un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (il "CSE").
- 7.11. F.F.M. potrà, in qualsiasi momento, sostituire il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile dei Lavori e/o il CSP e/o il CSE, dandone pronta comunicazione scritta all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 8. PRETESE DI TERZI – GARANZIE PER VIZI – OBBLIGHI DI INDENNIZZO**

- 8.1. L'Appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile per ogni danno, perdita, costo, onere, e responsabilità, anche extracontrattuale, senza limite alcuno (ivi incluse le spese legali), sofferta da F.F.M. o da terzi in conseguenza di qualsiasi inadempimento o ritardo rispetto anche a una sola delle obbligazioni dell'Appaltatore, anche per il fatto dei suoi subappaltatori e/o fornitori, ai sensi della Normativa Applicabile o del presente Contratto (compresi i danni arrecati dal proprio personale a dipendenti o beni di F.F.M., nonché a terzi e/o cose o animali di terzi), ivi inclusa ogni e qualsivoglia violazione della Normativa Applicabile nazionale e sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali, nonché dei relativi obblighi assunti al riguardo dall'Appaltatore nei confronti di F.F.M. Fermo restando ogni ulteriore rimedio di legge o derivante dal presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi pregiudizio, danno, perdita, costo, onere e

responsabilità sostenuto da F.F.M. o che possa derivare in conseguenza di qualunque azione, omissione, inadempimento, falsa dichiarazione, siano esse dolose o colpose, dell'Appaltatore e/o azione o pretesa mossa o avanzata da terzi (per tali intendendosi anche i dipendenti e i collaboratori dell'Appaltatore) nei confronti di F.F.M.

Resta inteso che la presente obbligazione non verrà meno in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

- 8.2. Fermo ogni altro diritto e rimedio di F.F.M. ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile e ai sensi del presente Contratto, l'Appaltatore sarà responsabile per la durata fissata per ciascuna tipologia di Lavoro nell'**Allegato 8.2** del presente Contratto, con decorrenza dalla data di Accettazione Provvisoria (il "**Periodo di Garanzia per Vizi**") dell'eliminazione di ogni difformità, vizio, difetto o carenza che una qualunque parte dei Lavori relativi all'Immobile dovesse presentare (il "**Vizio**"), nonché di qualsiasi difformità degli stessi rispetto alle disposizioni del presente Contratto, mediante riparazione o sostituzione o, laddove necessario, progettando nuovamente detta parte a sue spese, nel modo più rapido possibile e con modalità tali da assicurare che non ci sia alcuna interruzione all'utilizzo dell'Immobile o, se ciò non fosse possibile, che il tempo di interruzione dell'utilizzo sia contenuto entro i limiti più ristretti possibili. L'obbligo dell'Appaltatore di eliminare i Vizi per tutta la durata del periodo di Garanzia per Vizi costituisce un obbligo di indennizzo autonomo assunto dall'Appaltatore, in aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla Normativa Applicabile. Limitatamente agli elementi sostituiti, un nuovo Periodo di Garanzia per Vizi decorrerà dalla data di esecuzione del relativo intervento.
- 8.3. Durante la vigenza del presente Contratto e per tutta la durata del Periodo di Garanzia per Vizi, l'Appaltatore sarà inoltre responsabile per ogni vizio o danno causato all'Immobile (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tubature, condotte, linee elettriche, accessi e aree esterne dell'Immobile) nel contesto dell'esecuzione dei Lavori e/o che potesse derivare dai Lavori e sarà pertanto tenuto a porvi rimedio a sue spese, a seconda del caso mediante riparazione o sostituzione, nel modo più rapido possibile e con modalità tali da assicurare che non ci sia alcuna interruzione nell'utilizzo dell'Immobile o di parti di esso e senza arrecare pregiudizio ad eventuali conduttori dell'Immobile. In caso di vizi o danni di cui al presente Paragrafo, si applicheranno *mutatis mutandis* i successivi Paragrafi 8.4 e 8.5.
- 8.4. Qualora l'Immobile presentasse un Vizio, F.F.M. e/o il Direttore dei Lavori dovranno notificarlo all'Appaltatore, indicando per iscritto la propria valutazione sulla natura del Vizio. Il termine di decadenza di cui all'articolo 1667, comma 2, del Codice Civile non è applicabile. A seguito di ciò l'Appaltatore dovrà, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta notifica, comunicare a F.F.M. la propria proposta corredata delle modalità di adempimento dell'obbligo, specificando, in particolare, il metodo e il programma dei relativi interventi e comunque non eccedente quello ragionevolmente fissato da F.F.M.
- 8.5. Qualora l'Appaltatore non inizi i lavori necessari per l'eliminazione del Vizio, nel termine fissato da F.F.M. o dal Direttore dei Lavori, ovvero non li prosegua diligentemente, F.F.M. potrà procedere ad effettuare o a completare i lavori necessari per l'eliminazione del Vizio, a rischio e spese interamente a carico dell'Appaltatore. In tal caso tutti i costi e le spese sostenuti da F.F.M. a tale fine saranno a carico dell'Appaltatore e per l'effetto dedotti dal Corrispettivo, ovvero direttamente pagati dall'Appaltatore a F.F.M. su richiesta di quest'ultima.
- 8.6. L'Appaltatore dichiara e garantisce che tutte le attività effettuate e tutto quanto realizzato in virtù del presente Contratto non è in violazione di diritti, ivi inclusi senza limitazione i diritti di proprietà intellettuale, di terzi, e che è e non sarà in altro modo in conflitto con alcuna Normativa Applicabile.
- 8.7. L'Appaltatore sarà responsabile per, e dovrà tenere F.F.M. pienamente manlevata e indenne da e contro qualsiasi ed ogni responsabilità, perdita, danno, costo, spesa di qualsivoglia natura dal medesimo incorsa e/o sofferta come conseguenza di qualsivoglia inadempimento da parte dell'Appaltatore di

una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del presente Contratto. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi danno subito da F.F.M. in relazione all'inadempimento agli obblighi di cui al presente Articolo 8, in particolare per i casi in cui ciò comportasse rallentamenti o sospensioni dei Lavori, come pure pregiudizio dell'uso totale o parziale delle opere eseguite.

- 8.8. Le eventuali somme che F.F.M. fosse tenuta a versare a terzi, a qualsiasi titolo, per fatto imputabile all'Appaltatore verranno trattenute dagli importi a credito dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento successivo e, qualora questo non presenti sufficiente capienza, di quelli seguenti, fermo il diritto di escutere la Garanzia.

## ARTICOLO 9. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

### 9.1. Programma Generale

- 9.1.1. L'esecuzione dei Lavori dovrà avvenire in conformità alle scadenze intermedie e finali previste dalla programmazione generale per la realizzazione dei Lavori, contenuta nell'Allegato H (*Programma Generale*), che stabilisce l'ordine cronologico e il periodo contrattualmente previsto per la realizzazione dei Lavori e indica, tra l'altro: (i) obiettivi temporali (milestone) intermedi di avanzamento del Progetto Esecutivo (ove esistente) e dei Lavori; e (ii) il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà avere ultimato tutti i Lavori (il "**Termine di Completamento**") (il "**Programma Generale**"). Le scadenze intermedie e finali di cui al Programma Generale potranno essere prorogate dal Committente, esclusivamente in conformità con quanto previsto dal presente Contratto.
- 9.1.2. Il Programma Generale è vincolante per l'Appaltatore, che dovrà condurre i Lavori in conformità ai tempi ed alle previsioni in esso indicati. Eventuali modifiche al Programma Generale nonché proroghe alle tempistiche intermedie e finali dei Lavori potranno essere accordate da F.F.M, dietro preventiva richiesta scritta dell'Appaltatore che giustifichi la ragione di tale modifica ai sensi delle previsioni del presente Contratto, di un numero di giorni pari:
- (i) alla durata effettiva della Causa di Forza Maggiore;
  - (ii) alla durata della sospensione dei Lavori richiesta da F.F.M ai sensi dell'Articolo 15 (*Sospensioni*);
  - (iii) alla durata della proroga concessa da F.F.M. ai sensi dell'Articolo 16 (*Proroghe*); e
  - (iv) al tempo concordato per l'esecuzione delle relative Varianti ai sensi dell'Articolo 13 (*Varianti*), fermo restando che l'Appaltatore dovrà adoperarsi per limitare al massimo l'estensione richiesta.
- 9.1.3. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione di modifiche al Programma Generale da parte di F.F.M. non esonererà l'Appaltatore da alcuna responsabilità quanto all'esecuzione dei Lavori ed al rispetto delle scadenze previste dal Programma Generale, né potrà comportare alcun aumento del Corrispettivo per l'Appaltatore.
- 9.1.4. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto ad una o più scadenze indicate nel Programma Generale, verranno applicate a suo carico le penali previste dal successivo Articolo 24, nei limiti massimi previsti da tale Articolo e salvo in ogni caso il diritto di F.F.M. di richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 9.1.5. F.F.M. potrà in ogni caso richiedere l'abbreviazione dei suddetti termini, anche in relazione a singole categorie di Lavori, corrispondendo all'Appaltatore un premio di acceleramento, da quantificarsi a cura di F.F.M in sede di trattativa con l'Appaltatore.
- 9.1.6. Nel caso di mancato rispetto di uno o più termini intermedi previsti dal Programma Generale, l'Appaltatore sarà tenuto – entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta di F.F.M. e del Direttore dei Lavori e/o del CSE e ferma restando l'applicazione delle relative penali – a consegnare a F.F.M. e al Direttore dei Lavori e/o del CSE una proposta scritta di "piano di recupero" del ritardo, che ne specifichi termini e modalità, nonché ad aggiornare di conseguenza il Programma Generale. Resta ferma la facoltà per F.F.M. di trattenere dal Corrispettivo, l'importo dovuto

dall'Appaltatore a titolo di penale ovvero di compensarlo con qualsiasi altra somma spettante all'Appaltatore stesso in forza del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1241 Codice Civile.

- 9.1.7. L'Appaltatore dovrà inviare a F.F.M. e al Direttore dei Lavori e/o al CSE dettagliate relazioni settimanali sull'avanzamento percentuale dei Lavori, in relazione alle voci del Programma Generale, e sulle criticità riscontrate; in caso di ritardi, l'Appaltatore dovrà altresì precisare le misure che intende adottare per il rispetto dei tempi previsti nel Programma Generale e nel presente Contratto.
- 9.1.8. Il sistema di rilievo e di notifica degli avanzamenti dovrà essere previamente approvato da F.F.M.
- 9.1.9. È peraltro inteso che, salvo diversi accordi scritti con F.F.M., le suddette relazioni settimanali non potranno in alcun modo sostituire le procedure di contabilizzazione dei lavori, così come indicate all'Articolo 23 (*Contabilizzazione dei Lavori*) del Contratto.
- 9.1.10. Il normale orario per l'esecuzione dei lavori decorrerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 di ogni giorno, per sei giorni settimanali.
- 9.1.11. L'Appaltatore accetta che parte dei Lavori potrà essere eseguita anche in giorni festivi od in orari notturni al fine di rispettare le scadenze di cui al Programma Generale. A tale riguardo, l'Appaltatore non avrà diritto a richiedere alcun corrispettivo addizionale, nel caso in cui l'esecuzione di quanto sopra si rendesse necessaria per rimediare a suoi inadempimenti.
- 9.1.12. Salvo diversi accordi tra le Parti, eventuali estensioni di tale orario saranno ammesse soltanto ove necessarie per il rispetto del Programma Generale e dovranno in ogni caso essere previamente autorizzate per iscritto da F.F.M., fermo restando che il relativo costo aggiuntivo rimarrà ad integrale carico dell'Appaltatore.
- 9.1.13. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori con personale e mezzi idonei ad assicurare in ogni momento il rispetto dell'attività e dell'immagine di F.F.M. e ad eliminare prontamente tutti gli eventuali ostacoli che possano derivare dall'esecuzione dei Lavori allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

## 9.2. Programma Operativo

- 9.2.1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto dovrà sottoporre all'approvazione di F.F.M. un dettagliato programma (il "**Programma Operativo**"), nel rispetto delle date previste dal Programma Generale, articolato per fasi, completo dello schema di organizzazione del cantiere che deve contenere risorse dedicate in modo specifico anche alla sicurezza ed al controllo degli avanzamenti. Il Programma Operativo deve essere elaborato in conformità e nel rispetto del tempo di realizzazione dei Lavori (incluse le scadenze intermedie) indicato nel Programma Generale.
- 9.2.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'elaborazione del Programma Operativo, ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle condizioni ambientali.
- 9.2.3. Entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del Programma Operativo, F.F.M. procederà alla relativa approvazione. Nell'ipotesi in cui F.F.M. richieda modifiche, l'Appaltatore dovrà ripresentare il Programma Operativo con le modifiche richieste entro il successivo termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di 3 (tre) giorni per la relativa approvazione da parte di F.F.M.
- 9.2.4. Il Programma Operativo approvato in via definitiva ha carattere esecutivo ed impegna l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che le modifiche introdotte su richiesta di F.F.M. in fase di approvazione in nessun caso comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione delle dei Lavori ai sensi del Programma Generale.

## 9.3. Modifiche al Programma Operativo

- 9.3.1. Modifiche proposte dall'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il Programma Operativo sia in linea con lo stato effettivo di avanzamento dei Lavori. Qualora emerga un ritardo nello svolgimento dei Lavori che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche di cui al Programma Generale e al Programma Operativo, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 24 (*Penali da Ritardo*) e dell'Articolo 30 (*Recesso*), l'Appaltatore dovrà, previa approvazione di F.F.M., modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto delle predette tempistiche di realizzazione dei Lavori. Ogni modifica del Programma Operativo dovrà essere sottoposta all'approvazione di F.F.M., la quale si esprimerà per iscritto entro 3(tre) giorni dal ricevimento della proposta.
- 9.3.2. Modifiche richieste da F.F.M. Qualora F.F.M. ritenga che l'avanzamento dei Lavori non proceda in accordo con il Programma Operativo, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 24 (*Penali da Ritardo*) e dell'Articolo 30 (*Recesso*), F.F.M. avrà il diritto di richiedere all'Appaltatore di elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle tempistiche di cui al Programma Generale e al Programma Operativo. L'Appaltatore dovrà, previa approvazione di F.F.M., modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto delle predette tempistiche di realizzazione dei Lavori, indicando le azioni che intende adottare per assicurarne il rispetto. Entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione di F.F.M. le modifiche elaborate; F.F.M. si esprimerà per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.
- 9.4. Responsabilità dell'Appaltatore
- 9.4.1. Le eventuali modifiche del Programma Operativo che, a qualsiasi titolo, dovessero essere approvate da F.F.M., non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto delle tempistiche di realizzazione dei Lavori di cui al Programma Generale e al Programma Operativo.

## ARTICOLO 10. CONSEGNA DEI LAVORI

- 10.1. F.F.M., direttamente o tramite il Direttore dei Lavori, comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui quest'ultimo dovrà presentarsi per la consegna del cantiere (la "**Data di Consegna**").
- 10.2. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale da sottoscrivere a cura dell'Appaltatore, di F.F.M e del Direttore dei Lavori e del CSE (il "**Verbale di Consegna**"). Dalla data di sottoscrizione di tale Verbale di Consegna decorreranno i termini intermedi e finali di esecuzione e di completamento dei Lavori, come definiti nel Programma Generale. Ove sia convenuta la consegna in più riprese, verranno redatti di volta in volta appositi Verbali di Consegna.
- 10.3. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore dovranno essere formulate, a pena di decadenza, all'atto della redazione di ciascun Verbale di Consegna. In difetto, la consegna si intenderà integralmente accettata.
- 10.4. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna, l'Appaltatore assumerà la custodia e la responsabilità del cantiere, dei Lavori e di tutti i materiali ed attrezzature da utilizzarsi nell'esecuzione degli stessi e delle attività correlate, e dovrà pertanto adottare le misure necessarie ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese alla sostituzione di quanto danneggiato o sottratto. L'Appaltatore, nella sua qualità di custode, si impegna quindi a tenere indenne e manlevato F.F.M. da qualsivoglia danno e/o richiesta di risarcimento danni causato dalle cose date in custodia all'Appaltatore, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
- 10.5. Qualora l'Appaltatore, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nel luogo stabiliti per la consegna, oppure si rifiuti di riceverla, gli verrà assegnato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale F.F.M. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata all'Appaltatore, fermo restando il risarcimento del danno. F.F.M. avrà altresì il diritto di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

## ARTICOLO 11. ORDINI DI SERVIZIO

11.1. Qualsiasi direttiva, disposizione, richiesta, integrazione o ordine impartite dal Direttore dei lavori e/o del CSE e/o del Responsabile dei Lavori, come pure qualsiasi comunicazione di cantiere diretta all'Appaltatore, verrà effettuata per iscritto all'Appaltatore mediante appositi ordini di servizio che saranno numerati progressivamente e consegnati in duplice copia all'Appaltatore, una delle quali dovrà essere restituita al Direttore dei Lavori controfirmata dall'Appaltatore per ricevuta entro 2 (due) giorni dalla ricezione (ciascuno, un "Ordine di Servizio"). Le predette comunicazioni potranno avvenire anche tramite PEC.

La mancata restituzione entro tale termine della copia controfirmata si intenderà come accettazione integrale dell'Ordine di Servizio, con decadenza dell'Appaltatore dal diritto di avanzare riserve.

11.2. L'Appaltatore non potrà mai rifiutare di dare esecuzione agli Ordini di Servizio ricevuti, fatto salvo il suo diritto di formulare per iscritto le proprie osservazioni e/o riserve all'atto della controfirma dell'Ordine di Servizio, ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*).

## ARTICOLO 12. MATERIALI

12.1. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione dei Lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore, in conformità a quanto disposto dal presente Contratto. I materiali dovranno essere di prima qualità, corrispondere alle prescrizioni riportate nel presente Contratto, riportare, ove previsto, i marchi IMQ e/o UNI e/o CE ed essere conformi a tutte le prescrizioni di legge e di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione dei Lavori.

12.2. Tutti i materiali dovranno essere nuovi e di piena ed esclusiva proprietà dell'Appaltatore, nonché privi di diritti di terzi, vincoli o gravami. A tale proposito, l'Appaltatore si impegna a malleverare e tenere indenne F.F.M da ogni pregiudizio derivante, a titolo esemplificativo, dall'evizione totale o parziale dei materiali, nonché dal sequestro e/o dal pignoramento degli stessi.

12.3. F.F.M. per il tramite del Direttore dei Lavori avrà la facoltà di far eseguire tutte le prove necessarie per accertare idoneità dei materiali. Le campionature dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le modalità previste nel presente Contratto e ai sensi della Normativa Applicabile. Tali campionature dovranno essere effettuate presso laboratori ufficiali, presso l'officina dell'Appaltatore o presso le officine dei suoi subfornitori, prima della loro spedizione in cantiere, o mediante prelievo in cantiere di idonee campionature. L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori tutti i certificati attestanti la qualità e caratteristiche dei materiali. In difetto, la fornitura sarà considerata come non accettata. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, nel qual caso i campioni dovranno essere muniti di suggelli a firma del Direttore dei Lavori al fine di garantirne l'autenticità.

12.4. L'Appaltatore non potrà servirsi di materiale diverso da quello oggetto di campionatura, pena il diritto del Direttore dei Lavori di richiedere l'immediata sostituzione dei materiali e il rifacimento della relativa parte dei Lavori a spese dell'Appaltatore.

12.5. L'Appaltatore sarà responsabile per il trasporto, scarico e collocamento in sito o a piè d'opera di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile dell'ottenimento di ogni permesso che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione delle suddette attività.

12.6. I materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione scritta di F.F.M. e del Direttore dei Lavori. Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno luogo allo spostamento delle scadenze contrattuali ai sensi del Programma Generale. A tale proposito, l'Appaltatore trasmetterà a F.F.M. un programma per la consegna delle schede materiali entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente Contratto.

12.7. L'accettazione dei materiali non sarà definitiva se non dopo che gli stessi siano stati posti in opera e che i relativi Lavori siano stati collaudati con esito favorevole. F.F.M. si riserva di rifiutare i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi al presente Contratto; in tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sua cura e spese.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse di eseguire la rimozione nei termini prescritti da F.F.M. tramite il Direttore dei Lavori, F.F.M. potrà provvedervi direttamente addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.

12.8. L'Appaltatore dovrà espletare a propria cura e spese, tutte le pratiche di propria competenza relative alla certificazione da parte degli enti preposti, delle apparecchiature e dei materiali oggetto di fornitura nonché delle relative operazioni di installazione. L'Appaltatore sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, collaudo e rilascio dei certificati necessari di propria competenza. Eventuali ritardi di tali enti non potranno essere considerati quali Cause di Forza Maggiore, ai fini dello spostamento delle scadenze contrattuali ai sensi del Programma Generale.

12.9. In caso di materiali forniti da F.F.M., l'Appaltatore, all'atto della presa in consegna, dovrà verificarne il perfetto stato, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità per Vizi che venissero constatati nel corso o alla fine dei lavori o durante le verifiche.

12.10. La consegna dei materiali verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

12.11. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a F.F.M. per furti o smarrimenti di materiali, macchinari ed attrezzature di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'Appaltatore, fermo restando che, in tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro tempestiva sostituzione.

### **ARTICOLO 13. VARIANTI**

#### **13.1. Varianti ordinate da F.F.M.**

13.1.1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le varianti ai Lavori ("**Varianti**") ordinate da F.F.M. in qualunque momento durante l'esecuzione dei Lavori, anche sotto forma di aumento, diminuzione o scorporo di Lavori, e anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1661 del Codice Civile. Le Varianti dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti per i Lavori oggetto del presente Contratto.

F.F.M. potrà ordinare direttamente a terzi la fornitura di materiali e/o l'esecuzione di opere facenti parte dei Lavori, anche sulla base delle risultanze del piano di campionatura ordinato da F.F.M. o proposto dall'Appaltatore; in tali casi troveranno applicazione le disposizioni del presente Articolo relativamente alle Varianti consistenti in scorporo o diminuzione dei Lavori.

13.1.2. F.F.M. potrà richiedere all'Appaltatore che questi gli sottoponga una proposta relativamente ad una Variante ordinata da F.F.M. In tal caso, l'Appaltatore dovrà far pervenire a F.F.M. la suddetta proposta entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, che dovrà tra l'altro indicare:

- (a) le eventuali ragioni che, ad avviso dell'Appaltatore, possano comportare un incremento o una riduzione del Corrispettivo una stima di tale incremento o riduzione, determinata ai sensi del successivo Paragrafo 13.1.4;
- (b) gli impatti della Variante sul Programma Generale (incluse le scadenze intermedie) e gli altri possibili effetti che la Variante possa comportare rispetto ad altri aspetti inerenti alla realizzazione dei Lavori.

13.1.3. Tenuto conto di quanto esposto dall'Appaltatore, F.F.M. potrà confermare l'ordine di eseguire la Variante, o modificare o revocare tale ordine. Una volta che F.F.M. abbia confermato l'ordine di eseguire la Variante accettando la proposta dell'Appaltatore, l'Appaltatore sarà vincolato alle prescrizioni di F.F.M. riguardanti la Variante come se fossero state contenute nel presente Contratto, salvo che la Variante ordinata comprometta la sicurezza dei Lavori o la loro conformità alla Normativa Applicabile



o alle Autorizzazioni, purché – in tal caso – l'Appaltatore abbia prontamente e motivatamente notificato a F.F.M. le predette circostanze.

- 13.1.4. Salvo quanto previsto dal Paragrafo 13.1.6, le Varianti che determinino un aumento o una riduzione dei costi di esecuzione dei Lavori comporteranno rispettivamente un aumento o una diminuzione del Corrispettivo, a seconda del caso. Ai fini di tale determinazione, i prezzi unitari saranno determinati applicando i prezzi unitari di gara al ribasso/rialzo proposto in fase di offerta e, ove ciò non risultasse possibile, si applicheranno i prezzi riportati sul listino prezzi del Comune di Milano, vigente al tempo dell'esecuzione della Variante, scontati del 20%. Nell'eventualità in cui non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei predetti criteri, le Parti concorderanno un aumento o diminuzione del Corrispettivo fondato su criteri il più possibile omogenei a quelli predetti, attraverso la formazione di un nuovo prezzo da comporsi mediante analisi dei prezzi.

In deroga o ogni diversa disposizione, nel caso di Varianti in diminuzione, compreso lo scorporo di Lavori, e in qualunque altra ipotesi di riduzione dei costi, l'Appaltatore non avrà diritto a (e la correlativa diminuzione del Corrispettivo non comprenderà) alcun indennizzo o altro pagamento per mancato guadagno.

- 13.1.5. In caso di disaccordo sulla valutazione, l'importo delle Varianti verrà determinato da F.F.M. e l'Appaltatore dovrà dare immediatamente inizio all'esecuzione della Variante, salvo il suo diritto alla formulazione di una Riserva ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*) e nei termini ivi previsti.
- 13.1.6. In deroga a ogni diversa disposizione, ivi compresi gli articoli 1659, 1660 e 1661 del Codice Civile, il Corrispettivo non potrà essere maggiorato, né saranno prorogate le scadenze previste dal Programma Generale (né l'Appaltatore sarà altrimenti esonerato dalle conseguenze del mancato rispetto delle stesse scadenze), per effetto di una Variante che si sia resa necessaria a causa di qualsiasi atto, omissione o inadempimento dell'Appaltatore o di altro evento o circostanza per cui l'Appaltatore sia responsabile o di cui esso sopporti il rischio ai sensi del presente Contratto.

### 13.2. Varianti proposte dall'Appaltatore

- 13.2.1. L'Appaltatore non potrà, senza specifico ordine scritto di F.F.M., apportare Varianti di qualsiasi natura ed entità ai Lavori. Qualunque violazione di tale divieto comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di rimuovere i Lavori eseguiti in variante e di rieseguirli in conformità alle prescrizioni del presente Contratto, il tutto a esclusiva cura e spese dell'Appaltatore.
- 13.2.2. L'Appaltatore potrà presentare proposte F.F.M. in ordine a Varianti che comportino una riduzione dei costi di esecuzione, la riduzione del tempo di esecuzione o il miglioramento della qualità dei Lavori, ma nessuna Variante così proposta potrà essere apportata dall'Appaltatore se non a seguito di un ordine scritto di F.F.M. In tal caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni del Paragrafo 13.1.

### 13.3. Varianti Necessarie

- 13.3.1. Al di fuori dei casi di cui al Paragrafo 13.1 (fatta eccezione per il Paragrafo 13.1.6), e in deroga a qualunque diversa disposizione, compreso l'articolo 1660 del Codice Civile, qualunque Variante – anche se derivante da qualunque errore, omissione o altro difetto o consistente in opere aggiuntive o rifacimento di Lavori – necessaria a fare sì che i Lavori siano progettati, eseguiti e ultimati a regola d'arte e in conformità (i) al presente Contratto e ai suoi Allegati; (ii) alla Normativa Applicabile o (iii) alle Autorizzazioni, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore a sue spese (previa esplicita approvazione scritta, o su ordine, di F.F.M.), senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun maggiore compenso, indennizzo o proroga di termini (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini).
- 13.3.2. Le Varianti Necessarie per improrogabili motivi di sicurezza legati all'incolumità di persone e/o cose dovranno essere sottoposte all'approvazione di F.F.M. entro 24 ore; la ratifica totale o parziale della richiesta è comunicata contestualmente all'Appaltatore ed al Direttore dei Lavori. F.F.M. non risponde

delle modifiche disposte dal Direttore dei Lavori, che non siano giustificate da evidenti, obiettive ed urgenti ragioni di sicurezza.

#### 13.4. Modifica alla Normativa Applicabile

13.4.1. In caso di modifiche alla Normativa Applicabile intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, si applicherà, in deroga a ogni diversa disposizione, la seguente disciplina:

- (a) qualora le modifiche alla Normativa Applicabile comportino necessariamente una variazione dei Lavori (“**Modifiche Rilevanti**”) in conseguenza della quale l’Appaltatore subisca un ritardo o maggiori costi o spese, l’Appaltatore dovrà comunicarlo a F.F.M. mediante formulazione di una Riserva ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*) e nei termini ivi previsti, che decorrono dalla data in cui l’Appaltatore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere tale circostanza. In tal caso, l’Appaltatore, subordinatamente a quanto previsto dal successivo Articolo 14 (*Riserve*), avrà diritto:
  - (i) al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza di tali Modifiche Rilevanti; la determinazione dei maggiori costi sostenuti sarà svolta in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e troveranno applicazione *mutatis mutandis* le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 13.1.4 e 13.1.5;
  - (ii) a una proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, previa determinazione da parte del Direttore dei Lavori dei congrui tempi di proroga;
- (b) qualora le Modifiche Rilevanti comportino un risparmio di costi, il Corrispettivo sarà ridotto in misura pari ai minori costi sostenuti dall’Appaltatore in conseguenza di tali Modifiche Rilevanti;
- (c) è inteso che nessun rimborso, variazione di Corrispettivo o proroga sarà effettuato in caso di modifiche alla Normativa Applicabile diverse dalle Modifiche Rilevanti, e in particolare, in via non limitativa, in caso di modifiche in materia fiscale, di previdenza e assistenza sociale, di diritto del lavoro e di standard di sicurezza.

#### 13.5. Disposizioni comuni

13.5.1. L’Appaltatore non potrà, senza specifica autorizzazione scritta di F.F.M., apportare Varianti di qualsiasi natura ed entità ai Lavori oggetto del presente Contratto.

Eventuali Varianti arbitrariamente eseguite dovranno essere integralmente rimosse dall’Appaltatore, che dovrà quindi procedere al rifacimento dei Lavori in conformità alle prescrizioni del presente Contratto.

In ogni caso, anche laddove F.F.M. decidesse di accettare le Varianti così apportate, l’Appaltatore non avrà diritto a maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando il diritto di F.F.M. di operare deduzioni dal Corrispettivo per Varianti di valore inferiore rispetto a quello dei Lavori oggetto del presente Contratto.

13.5.2. Non saranno in ogni caso ammesse richieste di maggiori compensi ove le stesse non corrispondano a ordini scritti di F.F.M., recanti la specifica indicazione del compenso a favore dell’Appaltatore. L’accettazione senza riserve di ordini privi dell’indicazione relativa ai compensi equivarrà a riconoscimento da parte dell’Appaltatore della contrattualità delle relative opere e comporterà decadenza per l’Appaltatore dalla facoltà di esigere maggiori compensi per le opere interessate, in qualsiasi tempo e modo.

### ARTICOLO 14. RISERVE

14.1. Ogni qualvolta l’Appaltatore ritenga di avere diritto, in forza di qualunque disposizione del presente Contratto o delle prescrizioni della Normativa Applicabile, ad un aumento del Corrispettivo, a un indennizzo, o ad altro pagamento aggiuntivo di qualunque natura, ovvero ad una proroga delle

scadenze previste dal Programma Generale, l'Appaltatore dovrà formulare per iscritto una apposita riserva (la "Riserva") nei modi e nei termini seguenti:

- (a) le Riserve riguardanti disposizioni contenute in un Ordine di Servizio dovranno essere annotate sulla copia dell'ordine stesso, da restituirsi controfirmata a F.F.M. entro 2 (due) giorni dalla ricezione;
- (b) le Riserve diverse dalle precedenti dovranno essere annotate nel giornale lavori entro 2 (due) giorni dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla Riserva.

Le comunicazioni relative alle Riserve dovranno essere inviate a F.F.M. e al Direttore dei Lavori senza ritardo e comunque, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'annotazione; la Riserva dovrà essere esplicitata in ogni suo elemento tecnico ed economico, mediante lettera raccomandata o PEC (anticipata via mail), con precisa indicazione, a pena di inammissibilità, dei fatti o circostanze da cui essa deriva, dei diritti che, ad avviso dell'Appaltatore, ne sono derivati, degli eventuali compensi richiesti e le disposizioni del presente Contratto da cui, ad avviso dell'Appaltatore, tali presunti diritti derivano.

Le Riserve formulate senza l'osservanza delle procedure e dei termini di cui sopra saranno considerate nulle e decadute e non potranno essere fatte valere dall'Appaltatore in qualsiasi tempo e modo.

- 14.2. F.F.M. procederà all'esame delle Riserve entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di esplicitazione della Riserva e comunicherà all'Appaltatore le proprie controdeduzioni.

F.F.M. potrà comunque rimandare la definizione delle Riserve in sede di operazioni di verifica di cui all'Articolo 18 (*Accettazione dei Lavori e Collaudo*).

In ogni caso, le Riserve non daranno facoltà all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione dei Lavori o di non ottemperare, in qualsiasi modo, alle prescrizioni di F.F.M.

- 14.3. Le Riserve avanzate dall'Appaltatore non consentiranno a quest'ultimo, in nessun caso, di sospendere o ritardare l'esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore rinuncia espressamente alla eventuale opponibilità dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del Codice Civile.
- 14.4. Il verificarsi di una decadenza a norma del presente Articolo esclude qualunque diritto dell'Appaltatore al conseguimento, in forza di qualunque disposizione, anche in via indiretta, dei benefici oggetto della Riserva o di benefici equivalenti o analoghi a quelli che avrebbero dovuto formare oggetto di una Riserva a norma del presente Articolo.

## ARTICOLO 15. SOSPENSIONI

- 15.1. F.F.M. si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei Lavori in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza obbligo di segnalarne i motivi, dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore. La sospensione potrà anche riguardare singole partite di lavoro. Dalla data della sospensione, l'Appaltatore dovrà cessare le relative attività lavorative, lasciando immutata la consistenza del cantiere.
- 15.2. Anche in corso di sospensione, restano fermi tutti gli impegni e le responsabilità dell'Appaltatore relativi alla custodia e manutenzione del cantiere, delle opere realizzate e dei materiali a piè d'opera e, pertanto, la sospensione darà titolo all'Appaltatore esclusivamente a:
- (a) proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, in misura pari alla durata effettiva della sospensione, fermo restando che l'Appaltatore dovrà fare del suo meglio per mitigare l'impatto della sospensione sul Programma Generale;
  - (b) qualora la sospensione si protragga per oltre 180 (centoottanta) giorni, al rimborso dei maggiori costi vivi sostenuti in conseguenza della sospensione, debitamente documentati dall'Appaltatore e accertati dal Direttore dei Lavori; in caso di sospensione parziale, il rimborso verrà calcolato proporzionalmente.

L'Appaltatore non avrà peraltro diritto ad alcuno di tali benefici ove la sospensione venga disposta per cause ad esso imputabili.

15.3. La sospensione avrà inizio alla data indicata nella relativa comunicazione di sospensione inviata da F.F.M. La ripresa delle attività sarà richiesta da F.F.M. per iscritto ed avrà luogo nella data indicata nella comunicazione di ripresa, fermo restando che tale data dovrà essere fissata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data di ricevimento della stessa da parte dell'Appaltatore. In caso di mancato riavvio del cantiere, F.F.M. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento di tutti i danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore. Qualora il periodo complessivo delle sospensioni disposte da F.F.M. abbia una durata superiore a 180 (centottanta) giorni, la ripresa delle attività avrà luogo nella data che dovrà essere fissata con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso a cura di F.F.M.

15.4. Eventuali sospensioni dei Lavori richieste dall'Appaltatore verranno autorizzate solo in presenza di Cause di Forza Maggiore.

Le sospensioni così autorizzate daranno diritto all'Appaltatore esclusivamente a una corrispondente proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, fermo restando che l'Appaltatore dovrà fare del suo meglio per mitigare l'impatto della sospensione sul Programma Generale, con esclusione, salvo diversi accordi, di compensi o indennizzi di sorta.

Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al precedente Paragrafo 15.2.

E' inteso che le sospensioni di cui al presente articolo non potranno essere considerate ai fini del computo legittimante il recesso dell'Appaltatore ai sensi del Paragrafo 15.3.

15.5. Per nessun motivo l'Appaltatore potrà sospendere di sua iniziativa i Lavori, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile.

Qualsiasi arbitraria sospensione dei Lavori da parte dell'Appaltatore darà diritto a F.F.M. di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo il diritto al risarcimento dei danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

## **ARTICOLO 16. PROROGHE**

16.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 33 (*Causa di Forza Maggiore*), qualora si verificassero eventi non imputabili all'Appaltatore e non prevedibili al momento della firma del presente Contratto, tali da poter causare ritardi ai Lavori, l'Appaltatore potrà presentare a F.F.M. domanda scritta, debitamente motivata e documentata, di proroga delle scadenze previste dal Programma Generale.

La richiesta di proroga dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 1 (uno) mese dal verificarsi del relativo evento.

Sarà facoltà di F.F.M. concedere o meno la proroga, in tutto o in parte, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare le proprie Riserve. La concessione della proroga, che dovrà sempre avvenire per iscritto, non darà diritto all'Appaltatore a nessun aumento del Corrispettivo, indennizzo, o compenso ulteriore rispetto a quelli previsti nel presente Contratto.

16.2. In parziale deroga a quanto sopra, si conviene che non daranno in ogni caso diritto a proroga:

- (a) i ritardi dovuti a ritardi nelle consegne da parte dei fornitori dell'Appaltatore;
- (b) gli scioperi diversi da quelli nazionali (generali o del settore cui appartiene l'Appaltatore);
- (c) le avversità climatiche ed atmosferiche, salvo il caso in cui le stesse rivestano gli estremi della Forza Maggiore.

## **ARTICOLO 17. TERMINI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI**

- 17.1. I Lavori dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti nel Programma Generale e nel Programma Operativo. Tali termini sono vincolanti per l'Appaltatore e tengono conto del tempo occorrente per l'installazione dei cantieri e per l'ottenimento dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura.
- 17.2. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a F.F.M. l'intervenuta ultimazione dei Lavori.  
L'ultimazione verrà successivamente accertata in contraddittorio dalle parti mediante apposito verbale da esse sottoscritto.
- 17.3. Dalla data di ultimazione fino a quella dell'Accettazione Provvisoria, l'Appaltatore sarà responsabile della buona conservazione dei Lavori e dovrà curarne a sue spese la perfetta manutenzione, eseguendo le necessarie riparazioni e sostituzioni.

#### **ARTICOLO 18. ACCETTAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO**

- 18.1. Entro il termine finale fissato nel Programma Generale *o, in mancanza, entro [8 (otto) mesi] dalla data di sottoscrizione del verbale relativo all'ultimazione dei Lavori di cui al precedente Articolo 17 (Termine di completamento dei Lavori)*, avranno inizio le operazioni volte ad accertare la corretta esecuzione dei Lavori secondo le procedure previste nell'**Allegato 8.2** per ciascuna tipologia di Lavori che:
- (a) in caso di esito positivo, daranno luogo alla loro accettazione provvisoria (**"Accettazione Provvisoria"**) ed all'avvio del Periodo di Garanzia per Vizi. A tal fine, F.F.M. e l'Appaltatore sottoscriveranno, al termine delle operazioni volte ad accertare la corretta esecuzione dei Lavori il verbale attestante l'esito positivo delle medesime (il **"Verbale di Accettazione Provvisoria"**) a valere quale Accettazione Provvisoria dei Lavori;
  - (b) in caso venissero riscontrati Vizi nei Lavori eseguiti, F.F.M. concederà per iscritto all'Appaltatore un termine, entro il quale l'Appaltatore sarà tenuto a porvi rimedio provvedendo a tutte le modifiche necessarie per addivenire all'Accettazione Provvisoria (i **"Lavori di Rimedio"**), fermo restando che l'Appaltatore non avrà diritto a ricevere alcuna remunerazione aggiuntiva per l'esecuzione dei Lavori di Rimedio, che dovranno essere, pertanto, eseguiti integralmente a sua cura e spese e fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni.
- 18.2. Alla scadenza del termine fissato da F.F.M. ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 18.1, lett. (b), le Parti daranno inizio alle operazioni volte ad accertare la corretta esecuzione dei Lavori di Rimedio effettuati dall'Appaltatore, che dovranno essere completati entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, posto che detto termine non è da considerarsi perentorio e che, laddove entro tale termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione da parte di F.F.M. circa l'esito di tali operazioni, queste ultime non si intenderanno come positivamente effettuate.
- 18.3. Le spese sostenute da F.F.M. per le operazioni di volte ad accertare la corretta esecuzione dei Lavori e/o dei Lavori di Rimedio saranno poste interamente a carico dell'Appaltatore e prelevate dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore stesso.
- 18.4. In caso di esito negativo rispetto alla verifica dei Lavori di Rimedio, si seguirà nuovamente la procedura di cui ai precedenti Paragrafo 18.1 e 18.2 e comunque salvo che, in mancanza di ottemperanza da parte dell'Appaltatore con riferimento ai Lavori di Rimedio, F.F.M., a sua discrezione, potrà provvedere a far eliminare i difetti ad altro appaltatore, addebitandone i relativi costi all' Appaltatore, fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni.
- 18.5. Decorso il Periodo di Garanzia per Vizi senza che siano emersi Vizi, o qualora fossero emersi Vizi tali Vizi siano stati debitamente eliminati in conformità al presente Contratto, i Lavori saranno accettati definitivamente, secondo le procedure previste *sub* **Allegato 8.2** per ciascuna tipologia di Lavori (**"Accettazione Definitiva"**). Resta inteso che i termini per l'Accettazione Definitiva indicati nell'Allegato 7 non sono da considerarsi perentori e che, laddove entro il relativo termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione da parte di F.F.M. circa l'Accettazione Definitiva, quest'ultima

non potrà intendersi come avvenuta. A tal fine, F.F.M. e l'Appaltatore sottoscriveranno, al termine delle procedure di accettazione sopra menzionate il verbale attestante l'esito positivo delle medesime (il "**Verbale di Accettazione Definitiva**") a valere quale accettazione definitiva dei Lavori.

- 18.6. All'atto della firma del Verbale di Accettazione Provvisoria e del Verbale di Accettazione Definitiva (secondo il caso), l'Appaltatore potrà annotare le proprie Riserve alle risultanze delle relative operazioni di verifica.

Tali Riserve andranno esplicitate nei successivi 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata da inviarsi a F.F.M. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il Verbale di Accettazione Provvisoria e/o il Verbale di Accettazione Definitiva (secondo il caso) entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle operazioni di verifica, l'Accettazione Provvisoria e/o l'Accettazione Definitiva (secondo il caso) l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere qualsiasi pretesa in merito ai fatti riportati nei relativi verbali.

- 18.7. L'esecuzione di qualunque operazione di verifica o collaudo per conto di F.F.M (ivi compresi, i collaudi statici) o dei componenti della commissione di collaudo verrà condotto, a scelta di F.F.M., da un collaudatore singolo ovvero da una commissione di collaudo composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri (il "**Collaudatore**" o la "**Commissione di Collaudo**"); la nomina del Collaudatore o dei membri della Commissione di Collaudo spetterà a F.F.M. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo effettueranno tutte le verifiche, prove e sondaggi da loro ritenuti più opportuni, a spese esclusive dell'Appaltatore.

Tutte le operazioni di verifica dei Lavori (inclusi i Lavori di Rimedio) dovranno essere attestate mediante appositi verbali, sottoscritti dal Collaudatore o da tutti i componenti della Commissione di Collaudo e dall'Appaltatore.

Tra le operazioni di verifica sarà compresa la verifica della contabilità e l'esame delle Riserve non ancora definite. F.F.M., pertanto, tratterrà dalle somme a credito dell'Appaltatore gli eventuali importi dallo stesso dovuti a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore potrà partecipare alle operazioni di verifica con l'assistenza dei propri consulenti tecnici. Nel corso delle operazioni di verifica, F.F.M. verificherà se i Lavori sono stati realizzati secondo la regola dell'arte ed in conformità al presente Contratto, alla Normativa Applicabile, alle Autorizzazioni, ai diritti di proprietà intellettuale proprietari e/o di terzi soggetti.

- 18.8. In parziale deroga a quanto sopra, è stabilito quanto segue:

(a) qualora il presente Contratto preveda verifiche in corso d'opera, per singole partite, l'esito favorevole delle stesse comporterà l'Accettazione Provvisoria dei relativi Lavori, senza pregiudizio alcuno delle verifiche finali previsto ai sensi del presente Articolo 18. In particolare, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1666 del Codice Civile, l'Appaltatore non potrà richiedere l'integrale pagamento di ogni singola partita una volta che la stessa sia stata completata ed accettata provvisoriamente;

(b) *[qualora l'appalto comporti, in tutto o in parte, l'esecuzione di opere impiantistiche e le stesse non vengano accettate provvisoriamente prima dell'ultimazione di tutti i Lavori (secondo le modalità previste alla precedente lettera a), F.F.M. potrà ripartire le operazioni di verifica in due fasi separate:*

- *la prima, al cui esito favorevole conseguirà l'Accettazione Provvisoria dei Lavori, dovrà avere inizio entro il termine previsto al Paragrafo 18.1;*
- *la seconda, al cui esito favorevole conseguirà l'Accettazione Provvisoria dei Lavori, avrà inizio entro gli [8 (otto) mesi] successivi a tale data]*

È ovviamente inteso che solo al termine della seconda fase si produrranno gli effetti connessi nel presente Contratto all'esaurimento delle operazioni di verifica (cessazione dell'obbligo di gratuita manutenzione, redazione del certificato di collaudo, etc.).

## ARTICOLO 19. ASSICURAZIONI

19.1. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operanti per tutto il periodo di validità del presente Contratto le seguenti Polizze in conformità al presente Articolo 19:

- (a) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali collaboratori non dipendenti con un massimale per evento non inferiore ad Euro [•] ([•]/00);
- (b) assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi con un massimale per evento non inferiore ad Euro [•],00 ([•]/00);
- (c) [polizza assicurativa "Construction All Risks" e "Decennale Postuma".]

La polizza Construction All Risks (la "**Polizza CAR**") dovrà prevedere una somma assicurata pari almeno ad Euro [•] ([•]/00) e massimale dedicato ed adeguato a copertura dei danni relativi alle preesistenze (i.e., impianti e opere preesistenti alla decorrenza di polizza, presenti nel luogo di realizzazione dei Lavori) e sezione "Responsabilità Civile Terzi" con massimale dedicato adeguato **[NOTA PER COMPILAZIONE: Laddove sia prevista la manutenzione, dovrà essere prevista l'estensione della Polizza CAR];**

La polizza decennale postuma (la "**Polizza Decennale Postuma**") dovrà essere in forma indennitaria e dovrà coprire gli eventi di cui all'articolo 1669 del Codice Civile (ivi inclusi gravi difetti dell'involucro, impermeabilizzazioni, pavimentazioni e rivestimenti interni, intonaci e rivestimenti esterni), per una durata di 10 (dieci) anni a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria e con un massimale pari almeno al valore di ricostruzione a nuovo dei Lavori, ossia ad Euro [•] ([•]/00) ed un massimale dedicato di Euro [•] ([•]/00) per le opere di impermeabilizzazioni eseguite e un massimale dedicato ed adeguato per la Sezione Responsabilità Civile Terzi.

- 19.2. Ai fini della copertura per responsabilità civile, F.F.M., i suoi dipendenti ed i suoi delegati, il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori, il CSE, ed i rispettivi dipendenti e/o collaboratori, tutti i visitatori e/o ospiti, nonché eventuali società controllate, collegate e partecipate dal Committente ed i loro aventi causa saranno considerati ad ogni effetto terzi.
- 19.3. Resta inteso che laddove i costi e le spese per l'attivazione ed il mantenimento della Polizza CAR e della Polizza Decennale Postuma (ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione dell'incarico di controllo tecnico con società specializzata richiesto dalla compagnia assicurativa per emettere la Polizza Decennale Postuma) siano stati sostenuti da F.F.M., gli stessi saranno da questo ribaltati a carico dell'Appaltatore mediante compensazione con il primo pagamento utile.
- 19.4. L'Appaltatore dovrà dare prova dell'avvenuta stipulazione delle Polizze e del pagamento dei rispettivi premi per l'intera durata del presente Contratto almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della sottoscrizione del Verbale di Consegna, e si impegna sin d'ora a non apportare alcuna modifica a dette Polizze, senza il preventivo consenso scritto di F.F.M. In caso di mancato rinnovo delle Polizze prima dell'Accettazione Provvisoria, F.F.M. potrà procurarsele direttamente ripetendo i relativi costi a carico dell'Appaltatore e per l'effetto trattenere i relativi importi dalle somme da esso ancora dovute all'Appaltatore ai sensi del presente Contratto.
- 19.5. L'Appaltatore sarà altresì responsabile affinché i suoi subappaltatori e/o fornitori pongano in essere, per l'intera durata di esecuzione dei Lavori, idonee coperture assicurative in conformità ed in proporzione all'importo del singolo subappalto.
- 19.6. L'Appaltatore si impegna a (i) far sì che tutte le Polizze annoverino fra gli assicurati anche F.F.M. e contengano una clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione, e (ii) in caso di liquidazione del danno

da parte della relativa compagnia assicurativa, l'Appaltatore corrisponderà in favore di F.F.M l'eventuale franchigia e l'eventuale importo eccedente il massimale oggetto delle Polizze.

- 19.7. Resta inteso che la sottoscrizione delle Polizze non limiterà in alcun modo la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore in relazione ad eventuali danni da questo causati.

#### ARTICOLO 20. CORRISPETTIVO

- 20.1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo in Euro [•] ([•]/00) oltre IVA, di cui Euro [•] ([•]/00) per oneri della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi di interferenze (il "Corrispettivo").
- 20.2. Il Corrispettivo, che l'Appaltatore dichiara di ritenere congruo e pienamente remunerativo anche del suo utile di impresa, costituisce il corrispettivo omnicomprendente di qualsiasi costo, onere e spesa sostenuti dall'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori, ivi inclusi tutti gli obblighi in capo all'Appaltatore ai sensi del presente Contratto, la cantierizzazione, lo sgombero del cantiere, la predisposizione del Progetto Costruttivo e dei relativi disegni di dettaglio (ove applicabili), l'esecuzione delle Varianti Necessarie (queste ultime nei limiti di cui al precedente Articolo 13 (*Varianti*)), i materiali, l'energia, la manodopera, i mezzi d'opera, i trasporti, le demolizioni e lo smaltimento, ai sensi della Normativa Applicabile, degli impianti e/o dei materiali di risulta, nonché ogni altra prestazione, responsabilità, onere o rischio che gravi o possa gravare (anche in via d'alea) sull'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori in conformità al presente Contratto o comunque in dipendenza dello stesso. Sono altresì comprese nel Corrispettivo tutte le cautele atte a garantire la corretta gestione delle interferenze e sottoservizi ed il puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza e sulla salute del personale presente in cantiere.
- 20.3. Il Corrispettivo è fisso e immutabile e potrà essere soggetto a modificazioni o revisioni esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste nel presente Contratto. È espressamente escluso, in particolare, ogni adeguamento del Corrispettivo in dipendenza di qualsivoglia variazione, quantunque imprevista o imprevedibile, dei costi di materiali o manodopera. Il Corrispettivo è stato pattuito dopo che l'Appaltatore ha effettuato approfondimenti, sopralluoghi e verifiche sui luoghi interessati dai Lavori, tenuto conto delle loro condizioni, degli accessi, degli impianti e delle opere esistenti, di tutti gli oneri di cantiere, tempi di realizzazione e di quanto altro necessario per la definizione del proprio intervento. Conseguentemente, l'Appaltatore accetta che, a eccezione di quanto espressamente previsto nel presente Contratto, (i) nessun pagamento addizionale o adeguamento del Corrispettivo gli verrà riconosciuto in conto di condizioni, eventi o imprevisti di qualsivoglia natura e (ii) è espressamente esclusa l'applicazione degli articoli 1660, 1467 e 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile.

#### ARTICOLO 21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 21.1. Il Corrispettivo verrà corrisposto da F.F.M. all'Appaltatore sulla base di stati di avanzamento mensili dei Lavori ("SAL") a percentuale dei lavori effettivamente eseguiti in conformità al presente Contratto, incorporati nei Lavori e certificati dal Direttore dei Lavori, fino all'ultimo giorno (incluso) del mese precedente. Non è consentita la contabilizzazione nei SAL di alcuna categoria di materiali, apparecchiature o impianti a piè d'opera, sino alla loro installazione in opera, salvo preventivo e diverso accordo scritto tra le Parti.
- 21.2. Il SAL verrà inviato dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori che lo verificherà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Ove ne constati la conformità ai Lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori provvederà a vistare il SAL per benestare e F.F.M., a seguito delle proprie verifiche, emetterà il relativo certificato di pagamento (il "Certificato di Pagamento"). L'Appaltatore non potrà emettere fatture prima dell'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte di F.F.M. Sino alla consegna del Certificato di Pagamento, gli importi relativi a ciascun SAL non saranno liquidi ed esigibili.



- 21.3. Le Parti concordano che i pagamenti dei singoli SAL costituiscono semplici acconti e non le singole partite in cui le Parti abbiano inteso suddividere i Lavori, con esclusione pertanto dell'applicabilità dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
- 21.4. Su ogni pagamento verrà effettuata una trattenuta pari al 10% a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto, che sarà svincolata da F.F.M., senza interessi, all'atto della emissione del certificato di Accettazione Provvisoria dei Lavori.
- 21.5. Una volta ottenuto il Certificato di Pagamento, l'Appaltatore invierà a F.F.M. la relativa fattura per l'importo corrispondente in formato elettronico, tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate a:
- "Fondazione Fiera Milano"*  
*Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano*  
*CF/PIVA: 00842900151*  
*Codice SDI: SUBM70N*
- 21.6. Il credito dell'Appaltatore per i corrispettivi dovuti a norma del presente Contratto non è cedibile senza consenso scritto di F.F.M.
- 21.7. F.F.M. procederà al pagamento di ogni fattura regolarmente emessa ai sensi del presente Articolo 21, entro il 60° (sessantesimo) giorno, fine mese data fattura (esclusivamente a mezzo bonifico bancario).
- 21.8. F.F.M. ha il diritto di compensare qualsiasi somma indicata nei SAL con qualunque importo che fosse dovuto dall'Appaltatore al Committente, anche a titolo di penale, nonché di trattenere eventuali somme nella misura ragionevolmente necessaria a tutelare i diritti di F.F.M. nel caso di inadempienza dell'Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
- 21.9. Nessuna disposizione o atto compiuto in forza del presente Articolo 21 pregiudica in alcun modo i diritti di F.F.M. o gli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente Contratto inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti spettanti a F.F.M. con riferimento all'eliminazione di vizi e difetti dei Lavori.
- 21.10. Resta inteso e convenuto tra le Parti che, in caso di qualsiasi contestazione, disputa, disaccordo tra F.F.M. e l'Appaltatore in relazione al presente Contratto e a quanto in esso previsto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 del Codice Civile, l'Appaltatore non potrà, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile, negare, ritardare e/o modificare l'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto.

Quanto precede è senza pregiudizio a quanto previsto ai Paragrafi 5.9 e 38.7 del presente Contratto in relazione alla possibile sospensione del pagamento del corrispettivo in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge di cui ai menzionati Paragrafi 5.9 e 38.7 del presente Contratto.

## **ARTICOLO 22. DOCUMENTI CONTABILI**

- 22.1. I documenti contabili solitamente compilati, se e in quanto ritenuti necessari da F.F.M., sono i seguenti:
- il giornale dei lavori
  - i libretti delle misure
  - i buoni in economia
  - il registro di contabilità
  - i SAL
  - il conto finale.

## ARTICOLO 23. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

23.1. I Lavori verranno annotati mensilmente per aliquote, secondo le modalità previste nel presente Contratto, sulla base di quanto eseguito ed accertato in contraddittorio.

23.2. Le quantità e le aliquote di lavoro verranno riportate nel registro di contabilità e valorizzate in base ai prezzi contrattuali.

In mancanza del registro, tale operazione verrà effettuata mediante la redazione di stati di avanzamento mensili.

Il registro di contabilità o gli stati di avanzamento dovranno inoltre includere il conteggio delle opere non comprese nel Corrispettivo, in misura corrispondente alla loro effettiva esecuzione.

Entro 3 (tre) mesi dal Termine di Completamento dei Lavori le parti dovranno procedere alla redazione in contraddittorio del conto finale, impregiudicati gli effetti delle operazioni di verifica dei Lavori.

23.3. Il registro di contabilità, i SAL e il conto finale dovranno essere firmati da entrambe le Parti.

In caso di disaccordo sulle registrazioni effettuate da F.F.M., l'Appaltatore potrà formulare Riserva.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il registro o un SAL o il conto finale entro il termine fissato da F.F.M., i fatti registrati si intenderanno accertati ad ogni effetto e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere qualsiasi pretesa in relazione ad essi.

## ARTICOLO 24. PENALI DA RITARDO

24.1. L'Appaltatore è responsabile incondizionatamente della corretta e puntuale esecuzione del presente Contratto.

24.2. In caso di inosservanza di tutti i termini, il Committente, nel rispetto di quanto previsto dal Programma Generale, avrà facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali:

(i) in caso di mancato rispetto di ciascun termine intermedio previsto dal Programma Generale, si applicherà a carico dell'Appaltatore una penale (in via cumulativa per ogni termine intermedio non rispettato) pari ad Euro [•] per ogni giorno solare di ritardo; e

(ii) in caso di mancato rispetto del Termine di Completamento dei Lavori, si applicherà a carico dell'Appaltatore una penale pari ad Euro [•] per ogni giorno solare di ritardo.

Le Parti convengono che l'importo complessivo delle penali non potrà eccedere il [•]% ([•] per cento) del Corrispettivo.

24.3. L'Appaltatore dichiara che l'importo delle sopra indicate penali costituisce una stima equa e ragionevole dei danni dovuti al ritardo nell'esecuzione dei Lavori e, pertanto, si impegna a non richiedere la loro riduzione ex articolo 1384 del Codice Civile.

24.4. In caso di raggiungimento, da parte dell'Appaltatore, di penali intermedie o finali di cui al presente Articolo 24 superiori al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

24.5. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori od ulteriori danni.

## ARTICOLO 25. MECCANISMO DI BONUS/MALUS IN TEMA DI SICUREZZA

25.1. Le Parti convengono che:

(a) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione dei Lavori di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento dei Lavori*) non siano stati accertati infortuni di alcuno dei soggetti impiegati in cantiere da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e fornitori, verrà riconosciuto - alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria, a condizione che nel frattempo non si sia verificato alcun infortunio dei soggetti sopra menzionati - un

*bonus* pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo a consuntivo dei Lavori risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di un apposito certificato di pagamento per *bonus*;

- (b) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione dei Lavori di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento dei Lavori*) le inosservanze dell'Appaltatore e relativi subappaltatori e fornitori alla normativa di sicurezza contestate e/o sanzionate da parte delle pubbliche Autorità di controllo (ATS, Direzioni Provinciali del Lavoro, ISPESL, ecc.) siano state non più di 3 (tre) – con riferimento al cantiere del presente Contratto – in occasione di altrettanti sopralluoghi effettivamente realizzati, prescindendo quindi dal numero di contestazioni/sanzioni per ciascun sopralluogo e dal soggetto irrogante, verrà riconosciuto – alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria – un *bonus* pari allo 0,05% (zero virgola cinque per cento) dell'importo a consuntivo dei Lavori risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di un apposito certificato di pagamento per *bonus*, restando inteso che non verrà applicato alcun *bonus* ai sensi del presente Paragrafo 25.1(b) nel caso in cui le pubbliche Autorità non pongano in essere almeno i 3 (tre) sopralluoghi sopra menzionati

Resta inteso che i due *bonus* di cui ai precedenti punti (a) e (b) sono tra loro cumulabili.

25.2. Le Parti convengono altresì che:

- (c) ogni inadempienza per la sicurezza e/o la salute dei lavoratori contestata insindacabilmente all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e fornitori da parte del Direttore dei lavori e/o del CSE e/o del Responsabile dei Lavori mediante apposito "Ordine di Servizio per la Sicurezza del cantiere" (OSS) comporterà una sanzione sotto forma di trattenuta economica pari allo 0,025% (zero virgola zero venticinque per mille) del Corrispettivo (esclusi i costi della sicurezza).

Detta sanzione sarà applicata in via provvisoria dal Direttore dei Lavori, su proposta del Responsabile dei Lavori (ovvero, in mancanza di nomina, da F.F.M.), sia al subappaltatore o fornitore – responsabile direttamente della inadempienza tecnica – sia all'Appaltatore – responsabile della mancata vigilanza in proposito o (in assenza di un subappaltatore o fornitore inadempiente) responsabile in via diretta della inadempienza tecnica in occasione del primo SAL utile successivo alla contestazione mediante OSS.

Tuttavia, qualora nel periodo intercorrente tra la contestazione mediante OSS e l'emissione del predetto SAL l'Appaltatore e il subappaltatore o fornitore di cui sopra non incorrano in ulteriori censure da parte del Direttore dei lavori e/o del CSE e/o del Responsabile dei Lavori, la sanzione potrà essere revocata a insindacabile giudizio di F.F.M. o del Responsabile dei Lavori, che ne darà tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, il quale disporrà lo svincolo di tale trattenuta. In caso contrario, la trattenuta in questione sarà incassata in via definitiva da parte del Committente;

- (d) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione dei Lavori di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento dei Lavori*) le inosservanze dell'Appaltatore e relativi subappaltatori e fornitori alla normativa di sicurezza contestate e/o sanzionate da parte delle pubbliche Autorità di controllo (ATS, Direzioni Provinciali del Lavoro, ISPESL, ecc.) siano state più di 3 (tre) – con riferimento al cantiere del presente Contratto – in occasione di altrettanti sopralluoghi effettivamente realizzati, prescindendo quindi dal numero di contestazioni/sanzioni per ciascun sopralluogo e dal soggetto irrogante, verrà applicata – alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria – all'Appaltatore una trattenuta economica il cui ammontare è pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo a consuntivo dei Lavori risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di apposita nota a debito per *malus*, restando inteso che non verrà

applicato alcuna trattenuta ai sensi del presente Paragrafo 25.1(d) nel caso in cui le pubbliche Autorità non pongano in essere almeno i 3 (tre) sopraluoghi sopra menzionati.

L'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle trattenute economiche all'atto della redazione del verbale relativo all'ultimazione dei Lavori di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento dei Lavori*), come determinate in base al precedente punto (d) del presente articolo, avverrà in contraddittorio tra le Parti, previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale. Resta altresì inteso che le trattenute di cui ai precedenti punti (c) e (d) sono tra loro cumulabili.

- 25.3. Le Parti convengono altresì che l'applicazione del meccanismo di *bonus/malus* di cui al presente articolo non comporta alcuna rinuncia ai diritti e alle facoltà del Committente di cui al presente Contratto e alla Normativa Applicabile.

## **ARTICOLO 26. GARANZIA**

- 26.1. [L'Appaltatore ha consegnato al momento della sottoscrizione del presente Contratto/l'Appaltatore si obbliga a consegnare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto] la Garanzia nella forma di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta e/o polizza assicurativa di importo pari al 10% del corrispettivo totale dell'appalto, con termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelli previsti dall'Allegato 26.1 secondo le previsioni del presente Articolo 26 (la "Garanzia").
- 26.2. La Garanzia dovrà essere rilasciata da un primario Istituto di credito nazionale di gradimento di F.F.M., o, qualora assicurativa, da primaria compagnia assicurativa nazionale di gradimento di F.F.M., in entrambi in casi in possesso di un rating uguale o migliore di BBB (Standard & Poor's), Baa (Moody's) e BBB (Fitch).
- 26.3. Il testo della Garanzia dovrà essere preventivamente approvato per iscritto da F.F.M. e, in ogni caso, prevedere il pagamento in favore di F.F.M. "a prima richiesta", senza obbligo di preventiva escussione dell'Appaltatore. La Garanzia dovrà, inoltre, prevedere il diritto di F.F.M. di (i) cedere la Garanzia e/o (ii) cedere (anche in garanzia) o costituire pegno sui crediti di F.F.M. verso l'Appaltatore derivanti dalla Garanzia.
- 26.4. La Garanzia sarà rilasciata a garanzia dell'esatto, puntuale e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto (comprese quelle inerenti al pagamento delle somme dovute a titolo di penali ed alla corresponsione, al proprio personale dipendente o equiparato, dei trattamenti retributivi e dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti, previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di categoria), del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso da F.F.M. nel corso dei Lavori, del buon funzionamento delle opere eseguite.
- 26.5. In caso di mancata consegna o ritardo nella consegna della Garanzia, F.F.M. avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.
- 26.6. Qualora F.F.M. si avvallesse della Garanzia, in tutto o in parte, durante il periodo di validità della stessa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro i 20 (venti) giorni di calendario successivi.
- 26.7. La Garanzia dovrà avere e mantenere efficacia per il suo intero importo, per richieste di pagamento inviate al soggetto emittente fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data scadenza del Periodo di Garanzia per Vizi (come successivamente definito) e a tale data F.F.M. dovrà provvedere alla restituzione o svincolo della medesima Garanzia.
- 26.8. È fatta comunque salva ogni altra azione nel caso in cui la Garanzia risultasse insufficiente.
- 26.9. F.F.M. non sarà tenuta ad alcun pagamento in favore dell'Appaltatore qualora quest'ultimo non sia adempiente agli obblighi di cui al presente Articolo.

## **ARTICOLO 27. AUTORIZZAZIONI**

- 27.1. L'Appaltatore è tenuto a curare l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni (diverse dalle Autorizzazioni) che dovessero essere necessarie per l'esecuzione dei Lavori e sarà responsabile della mancata o ritardata concessione, a meno che non riesca a dimostrare che il diniego o il ritardo dipenda da causa ad essa non imputabile.

#### **ARTICOLO 28. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI**

- 28.1. L'Appaltatore è tenuto alla più scrupolosa osservanza (i) delle previsioni legislative, regolamentari e delle prescrizioni di pubbliche Autorità applicabili ai Lavori, incluse le norme in tema di tutela dell'ambiente, nonché le disposizioni del Codice Antimafia; (ii) delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e della normativa sulla sicurezza nei cantieri di tempo in tempo vigente; nonché (iii) delle indicazioni comunicate da F.F.M e/o dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile dei Lavori e dal CSE per la migliore riuscita dei Lavori.
- 28.2. L'Appaltatore si impegna affinché il proprio personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione; i lavoratori dell'Appaltatore sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà l'obbligo di verificare che tutto il personale dell'Appaltatore rispetti tale disposizione: la mancata esposizione del badge implica l'allontanamento immediato dal cantiere e dal Quartiere Fiera del personale interessato. In caso di lavori in subappalto (ove espressamente autorizzati), la tessera del personale del subfornitore/subappaltatore dovrà altresì riportare la data di autorizzazione al subappalto
- 28.3. L'Appaltatore, qualora ne ricorrano i presupposti di applicabilità e fatte comunque salve tutte le altre disposizioni vigenti in merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si impegna alla piena osservanza del Testo Unico Salute e Sicurezza, nonché delle normative interne F.F.M inerenti all'applicazione del decreto medesimo.
- 28.4. L'Appaltatore si impegna a comunicare a F.F.M, gli infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale o a terzi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, entro 3 (tre) giorni dall'accaduto, specificando causa, modalità ed entità dell'evento, nonché le eventuali visite ispettive effettuate dalle Autorità competenti (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, Magistratura, ecc.) connesse, anche solo indirettamente, a quanto commissionato da F.F.M. Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare con cadenza semestrale gli indici infortunistici di frequenza e gravità riferiti al personale impiegato nell'appalto, calcolati secondo quanto previsto dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro".
- 28.5. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare personale alle proprie dirette dipendenze, assunto in servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia o in regime di somministrazione esclusivamente nel caso in cui possa dimostrare che il personale in somministrazione sia assunto da agenzia di somministrazione regolarmente autorizzata in conformità alle previsioni di legge vigenti.
- A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire a F.F.M. una fotografia dell'organico medio annuo impiegato dall'Appaltatore stesso, distinto per qualifica, unitamente ad un elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori (ivi incluso il personale dipendente di eventuali subappaltatori e/o eventuali lavoratori autonomi ai quali intenda affidare l'esecuzione di particolari lavorazioni).
- 28.6. L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alla piena osservanza delle disposizioni in materia di intermediazione di manodopera in conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile anche ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche/integrazioni.
- 28.7. *Nei casi di attività che prevedono l'impiego di attrezzature quali: "piattaforme di lavoro mobili elevabili", "gru per autocarro", "gru mobili", "carrelli elevatori semoventi" ed "escavatori idraulici",*

*L'Appaltatore dovrà essere in possesso dello specifico attestato di abilitazione aggiornato, secondo quanto previsto al par. 5.2, punto b) dell'Accordo Stato/regioni del 22/02/2012 e dovrà fornire copia firmata dei documenti sub **Allegato 28.7**.*

*[Nel caso di esecuzione di opere/forniture in opera soggette all'applicazione del Decreto Ministeriale n. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Appaltatore fornirà a F.F.M ogni dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto medesimo nonché ogni certificazione idonea a comprovare la corrispondenza delle attrezzature e dei materiali adoperati alle specifiche tecniche e alle prescrizioni della Normativa Applicabile, anche in conformità al D.M. 37/2008. L'Appaltatore fornirà inoltre, ove richiesto, la documentazione attestante il rispetto delle normative di cui alla legge 791/77, alla direttiva CEE 72/23 e 2006/95/CE.*

- 28.8. L'Appaltatore s'impegna a gestire correttamente tutti i materiali residuali quali "scarti" derivanti dalle lavorazioni relative al presente Contratto e/o presenti in cantiere (sfridi, risulite, imballi e quant'altro possa configurarsi come rifiuto) e classificabili quali rifiuti speciali e/o rifiuti di imballaggio, ivi compresi quelli derivanti da eventuali opere di demolizione/smantellamento, a rimuoverli dai locali, impianti o pertinenze, ad eccezione di quelli per cui sia eventualmente prevista o richiesta preventivamente la restituzione, smaltendoli in discariche autorizzate, con consegna finale a F.F.M. della certificazione dell'avvenuto smaltimento di tali materiali ai sensi della Normativa Applicabile, e conseguentemente ad ottemperare puntualmente e rigorosamente alle normative vigenti a livello europeo, nazionale e locale in tema di smaltimento/recupero ed in particolare alle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore normativa che dovesse essere emanata durante la vigenza del presente Contratto in materia ambientale e, in ogni caso, a non mettere a rischio in alcun modo e/o causare danni alla salute umana e/o all'ambiente. A tal fine, l'Appaltatore assumerà la qualifica ed il ruolo di "detentore" e/o di "produttore dei rifiuti" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto dovrà assolvere sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i relativi obblighi di legge. Con specifico riferimento alla gestione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento e allo smaltimento di materiali e/o rifiuti tossici ai sensi della Normativa Applicabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manufatti contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose), qualora nel contesto dell'esecuzione dei Lavori dovesse risultare la presenza di tali materiali e/o rifiuti, l'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, procedere al campionamento e all'identificazione di tali materiali e/o rifiuti servendosi di un laboratorio autorizzato e provvedere allo smaltimento degli stessi in conformità con la Normativa Applicabile.
- 28.9. Nel caso di utilizzo di ambienti di F.F.M, l'Appaltatore è tenuto alla pulizia giornaliera dei locali in cui vengono eseguite le lavorazioni, nonché delle apparecchiature, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti. Le operazioni di rimozione dei rifiuti su indicati dovranno essere effettuate giornalmente; è consentito il ritiro settimanale nel caso in cui l'area dei Lavori sia fisicamente isolata rispetto agli altri ambienti di lavoro in cui opera il personale, e sempreché l'eventuale accumulo non comporti rischi di altra natura per la sicurezza e l'igiene delle sedi medesime e comunque nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti dalle norme vigenti in materia per le varie tipologie di rifiuti. In ogni caso, contestualmente al termine delle prestazioni, tutti i rifiuti prodotti dovranno essere asportati.
- 28.10. L'Appaltatore farà quanto ragionevolmente possibile per evitare forme di compromissione permanenti alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di tutela e dei vincoli paesaggistici vigenti e per ridurre al minimo ogni eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, l'Appaltatore è tenuto a produrre – su richiesta di F.F.M. e/o del Direttore dei Lavori e nei confronti dello stesso – una relazione tecnica che dovrà contenere l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di lavorazione.

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- (i) le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- (ii) le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- (iii) le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per l'acqua calda, ecc.);
- (iv) le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati;
- (v) le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- (vi) le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- (vii) le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- (viii) le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- (ix) le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.

28.11. L'Appaltatore s'impegna, anche per conto dei propri dipendenti e collaboratori, a tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Codice Etico e dal D. Lgs 231/2001 e prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice Etico e del D. Lgs 231/2001 in relazione all'esecuzione dei Lavori costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto in forza del quale F.F.M. sarà legittimata a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento di tutti i danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

28.12. L'Appaltatore si impegna fin da ora ad utilizzare gli impianti di sollevamento messi a disposizione da F.F.M. nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni. In particolare si conviene che:

- a) l'ascensore/montacarichi deve essere impiegato esclusivamente per l'uso e per le condizioni a cui è stato abilitato;
- b) è vietato trasportare un carico superiore a quello stabilito e risultante dalle apposite targhe installate sull'accesso e nella cabina dell'impianto;
- c) le cose da trasportare devono essere caricate con cura e sistemate in modo da non subire spostamenti durante il trasporto;

- d) l'Appaltatore si impegna a non comandare l'ascensore/montacarichi se le porte non sono chiuse, a meno che queste non siano a chiusura automatica.
- e) l'Appaltatore si impegna a non aprire le porte della cabina e non tentare di aprire le porte del vano prima che l'ascensore/montacarichi si sia fermato al piano;
- f) se la cabina dell'impianto, durante la corsa, si arresta fuori piano, l'Appaltatore si impegna a non tentare l'uscita, ma limitarsi a suonare il campanello di allarme;
- g) l'Appaltatore si impegna a segnalare ogni irregolarità di funzionamento ed avaria alla D.L. o al Referente F.F.M.;
- h) l'Appaltatore si impegna a non danneggiare le protezioni del vano di corsa e delle pareti dei piani;
- i) l'Appaltatore si impegna a non manomettere i dispositivi di sicurezza delle porte della cabina e di piano, né gli organi di segnalazione e di comando.
- j) l'Appaltatore si impegna a non danneggiare la segnaletica applicata;
- k) l'Appaltatore si impegna a non utilizzare gli ascensori/montacarichi per abbandonare le aree in caso di incendio;
- l) l'Appaltatore si impegna a non sporgersi mai nel vano di corsa, oltre le protezioni in modo anormale o con mezzi ausiliari;
- m) l'Appaltatore si impegna a non utilizzare gli ascensori/montacarichi nel periodo di black-out indicato con specifico cartello.

#### **ARTICOLO 29. PERSONALE DELL'APPALTATORE**

- 29.1. Il personale destinato all'esecuzione dei Lavori dovrà essere, per personale, numero e qualità, adeguato all'importanza dell'appalto e l'Appaltatore si impegna a sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio di F.F.M., non soddisfi detto requisito.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire a F.F.M. una tabella riepilogativa dei nominativi del proprio personale coinvolto nello svolgimento dei Lavori oggetto del presente Contratto, sia per un preventivo benessere da parte di F.F.M., sia per consentire il rilascio delle tessere per l'ingresso nel Quartiere Fieristico.

L'accesso al cantiere sarà riservato al personale dell'Appaltatore così comunicato.

Eventuali visite di terzi al cantiere dovranno essere previamente autorizzate per iscritto da F.F.M.

- 29.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di (i) garantire che il proprio personale, nonché quello di eventuali subappaltatori, ove espressamente autorizzati, rispetti la Normativa Applicabile ed in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nello svolgimento dei Lavori; (ii) mantenere la disciplina nel cantiere e (iii) evitare che il proprio personale possa turbare in alcun modo lo svolgimento delle attività del quartiere fieristico.

F.F.M. si riserva comunque il diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere di personale ad essa non gradito fermo restando che tale richiesta di allontanamento sarà formulata da F.F.M. all'Appaltatore esclusivamente tramite il rappresentante di quest'ultimo, tenuto conto che F.F.M. non avrà alcun potere direttivo nei confronti del personale dell'appaltatore o di eventuali subappaltatori autorizzati che resta esclusivamente in capo ai rispettivi datori di lavoro.

- 29.3. L'Appaltatore dovrà imporre al proprio personale il rispetto della normativa antinfortunistica e del regolamento di cantiere, assumendo ogni responsabilità per i danni che, in caso di inosservanza, dovessero derivare allo stesso personale, a terzi o a cose

#### **ARTICOLO 30. RECESSO**

- 30.1. F.F.M. avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari. In caso di esercizio di detta facoltà di recesso, in espressa deroga all'art. 1671 del Codice Civile, per quanto occorrer possa, si applicherà quanto segue.



- 30.2. F.F.M. si riserva inoltre il diritto di recedere dal presente Contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi in tal senso all'Appaltatore, in una qualsiasi dei seguenti momenti:
- (a) prima che l'Appaltatore abbia iniziato l'organizzazione del cantiere, nel qual caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta anche per il mancato guadagno;
  - (b) durante l'organizzazione del cantiere e in ogni caso prima dell'inizio materiale dei Lavori, nel qual caso, l'Appaltatore avrà esclusivamente diritto al rimborso delle spese vive sostenute dall'Appaltatore per il trasporto e l'installazione del cantiere e delle relative attrezzature debitamente documentate ed accertate dal Direttore dei lavori, senza che sia dovuto alcun compenso o indennizzo di sorta anche per il mancato guadagno;
  - (c) durante l'esecuzione dei Lavori e/o successivamente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna, nel qual caso, F.F.M. sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore – dedotte le penali maturate – gli importi relativi ai Lavori già eseguiti, nonché ai materiali già ordinati di cui non sia più possibile annullare l'ordine, il tutto come certificato dal Direttore dei Lavori e ad un'indennità in misura pari al [ ]% ([ ] per cento) dell'importo dei Lavori non eseguiti, a titolo di indennizzo a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa dell'Appaltatore anche per il mancato guadagno,.

Il pagamento di quanto dovuto in favore dell'Appaltatore in base a quanto precede non potrà essere considerato quale condizione per la riconsegna del cantiere da parte dell'Appaltatore e sarà fatto in esito all'emissione del Verbale di Riconsegna.

In tutti i casi di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a concordare con F.F.M. le modalità di consegna di tutti i documenti, le certificazioni e/o i registri relativi ai Lavori eseguiti sino a quel momento. Il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto in favore dell'Appaltatore in esito a tale risoluzione sarà eseguito solamente a valle della consegna di quanto precede e positiva verifica della completezza della documentazione ricevuta.

- 30.3. Resta salvo il diritto di F.F.M. di far valere nei confronti dell'Appaltatore tutti gli eventuali vizi o difformità riscontrati anche successivamente alla data del recesso relativi ai Lavori svolti dall'Appaltatore.

### **ARTICOLO 31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 31.1. Fermo restando quanto previsto per il caso di mancato rispetto dei termini intermedi o finali previsti dal Programma Generale, F.F.M. ha la facoltà di verificare in corso di esecuzione lo svolgimento, lo stato e l'esecuzione dei Lavori, con applicazione integrale dell'articolo 1662 del Codice Civile. F.F.M. conserverà altresì la facoltà di agire in base agli articoli 1453 e seguenti e 1668 del Codice Civile.
- 31.2. Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi in tal senso all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola, in caso di:
- (i) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei Lavori da parte dell'Appaltatore;
  - (ii) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla Normativa Applicabile per procedere all'esecuzione dei Lavori;
  - (iii) mancato adempimento degli Ordini di Servizio;
  - (iv) sospensione dell'esecuzione dei Lavori per un periodo eccedente 30 (trenta) giorni, in dipendenza di una o più violazioni da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori delle norme e delle previsioni contrattuali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - (v) accumulo, da parte dell'Appaltatore, di penali intermedie o finali superiori all'importo massimo previsto nell'Articolo 24 (*Penali da Ritardo*);

- (vi) sospensione dei Lavori da parte dell'Appaltatore non dovuta a Cause di Forza Maggiore e/o a sospensione discrezionale richiesta da F.F.M. e/o dal Direttore dei Lavori;
- (vii) mancato avvio o riavvio del cantiere ai sensi del Paragrafo 15.3;
- (viii) violazione delle dichiarazioni e obblighi dell'Appaltatore di cui all'Articolo 4 (*Dichiarazioni e Garanzie dell'Appaltatore*);
- (ix) violazione delle previsioni di cui all'Articolo 37 (Divieto di Cessione), Articolo 38 (*Divieto di Subappalto*) e Paragrafo 21.6 (*Divieto di cessione dei crediti*);
- (x) violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi degli obblighi previsti ai Paragrafi 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 e 5.10 (*Obblighi dell'Appaltatore*), Articolo 19 (*Assicurazioni*), Articolo 26 (*Garanzia*), Articolo 28 (*Osservanza della Normativa Applicabile e delle previsioni contrattuali*), Articolo 29 (*Personale dell'Appaltatore*), Articolo 40 (*Modificazione negli assetti dell'Appaltatore*) e Articolo 41 (*Interferenze tra appaltatori*) e dei corrispondenti obblighi;
- (xi) nelle ipotesi previste dall'**Allegato 31.2**;
- (xii) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Contratto.

31.3. In ogni caso di risoluzione ai sensi del presente Articolo 31, o comunque in caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore:

- (a) F.F.M. potrà direttamente procedere al completamento dei Lavori ovvero, a propria scelta, avvalersi di altri appaltatori a tal fine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore;
- (b) l'Appaltatore non sarà liberato dalle proprie obbligazioni o responsabilità maturate ai sensi del presente Contratto; e
- (c) l'Appaltatore non avrà diritto a percepire alcuna somma fintanto che non siano determinati il costo necessario per l'ultimazione dei Lavori e/o la rimozione di vizi e difetti, ogni danno subito da F.F.M. e ogni altra somma a cui F.F.M. abbia diritto.

## ARTICOLO 32. RICONSEGNA DEI LAVORI

- 32.1. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del presente Contratto, l'Appaltatore, anche in caso di sue contestazioni circa l'operatività dello scioglimento, dovrà provvedere all'immediato sgombero del cantiere e alla riconsegna dei Lavori a F.F.M., comprensivi dei materiali a piè d'opera, nonché delle attrezzature e dei mezzi d'opera già contabilizzati presso il cantiere alla data di detto scioglimento. In tutti i casi di scioglimento, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto, l'Appaltatore rinuncia fin d'ora, ogni eccezione rimossa, ad avvalersi nei confronti di F.F.M. del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano competergli nella sua qualità di detentore del cantiere. In tutti i casi di scioglimento, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a provvedere alla immediata consegna di tutti i documenti, le certificazioni e/o i registri relativi ai Lavori eseguiti sino a quel momento.
- 32.2. L'immissione in possesso da parte di F.F.M. sarà preceduta da un verbale di constatazione dello stato dei Lavori e del cantiere, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore (il "**Verbale di Riconsegna**"), nel quale verrà constatata la situazione di fatto con riferimento sia all'avanzamento dei Lavori, sia alle dotazioni di cantiere ed i materiali giacenti presso lo stesso.
- 32.3. Qualora l'Appaltatore non adempisse all'obbligo di sgombrare il cantiere e di riconsegnare la relativa area a F.F.M., in tal caso, come in ogni caso di rifiuto dell'Appaltatore a presenziare alle suddette operazioni di riconsegna, tali operazioni si svolgeranno alla presenza di 2 (due) testimoni scelti da F.F.M. fra i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri di Milano. La sottoscrizione del verbale da parte di detti testimoni varrà a tutti gli effetti quale restituzione del cantiere da parte dell'Appaltatore, ed in tal caso le spese e gli oneri tutti di tale intervento saranno integralmente a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà altresì rimuovere dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali e manufatti non presi

in consegna da F.F.M. nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Riconsegna. Laddove l'Appaltatore non proceda a detta rimozione entro il termine sopra indicato, F.F.M. avrà diritto di sgombrare e ripulire autonomamente il cantiere, addebitandone i relativi costi all'Appaltatore, che sarà pertanto obbligato a rimborsarli. Lo sgombero di quanto ancora presente in cantiere potrà essere fatto da F.F.M. anche mediante deposito presso terzi e/o mediante accantonamento in aree di cantiere, a rischio e spese dell'Appaltatore.

- 32.4. F.F.M. si riserva la facoltà di rilevare totalmente o parzialmente i macchinari, i materiali e le attrezzature nonché il cantiere dell'Appaltatore. I relativi prezzi verranno determinati sulla base di quelli contrattuali oppure, ove ciò non fosse possibile, in buona fede fra le parti.

### **ARTICOLO 33. FORZA MAGGIORE**

- 33.1. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra Parte il verificarsi di ogni Causa di Forza Maggiore, che sia rilevante rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali, entro 48 (quarantotto) ore dalla conoscenza della stessa (o il minor termine richiesto dall'urgenza), indicando il possibile impatto del verificarsi di tale Causa di Forza Maggiore sul Programma Generale e le azioni che tale Parte intende intraprendere per mitigare gli effetti della Causa di Forza Maggiore. La Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore dovrà altresì prontamente comunicare all'altra Parte quando tale Causa di Forza Maggiore cessi di esistere. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell'esistenza o della cessazione di una Causa di Forza Maggiore determinerà la responsabilità di tale Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore per i danni sofferti dall'altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se tale Parte ne avesse ricevuto tempestiva notizia.
- 33.2. Resta inteso che, per l'intera durata della Causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore sosterrà tutti i costi di propria competenza. I termini stabiliti nel presente Contratto e nel Programma Generale verranno prorogati, previa richiesta scritta, di un periodo pari alla durata della Causa di Forza Maggiore, fermo restando che la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore si adopererà per minimizzare l'impatto di tale Causa di Forza Maggiore sul Programma Generale. Ove la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore sia l'Appaltatore, questi non potrà richiedere alcun aumento del Corrispettivo o altro indennizzo in relazione al verificarsi della Causa Forza Maggiore, così come per il conseguente prolungamento di cantiere dovuto alla stessa, laddove tale Causa di Forza Maggiore non superi i 90 (novanta) giorni solari. Nel caso in cui tale Causa di Forza Maggiore superi i 90 (novanta) giorni solari, nel caso in cui la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore fosse l'Appaltatore, questi avrà diritto, a far tempo dal 91° (novantunesimo) giorno solare, al solo pagamento degli oneri di prolungamento cantiere debitamente documentati e giustificati.
- 33.3. In ogni caso la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore farà del suo meglio al fine di ridurre le conseguenze della Causa di Forza Maggiore e farà tutto quanto in proprio potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno in capo all'altra Parte, restando inteso che ove la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore fosse l'Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcuna estensione dei tempi per l'esecuzione dei Lavori, nel caso in cui non implementi diligentemente tutte le azioni di mitigazione sopra indicate.
- 33.4. Nel caso in cui una Causa di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi, ovvero per più di 120 (centoventi) giorni non consecutivi, F.F.M. avrà il diritto recedere dal presente Contratto, senza che sia dovuto alcun compenso in favore dell'Appaltatore, fatto salvo il versamento in favore dell'Appaltatore di quanto previsto al Paragrafo 33.2 che precede e della parte del Corrispettivo dovuta in proporzione ai Lavori eseguiti e nei limiti in cui gli stessi siano utili a F.F.M., ai sensi dell'articolo 1672 del Codice Civile, con esclusione di qualsivoglia ulteriore ristoro, indennizzo o risarcimento a favore dell'Appaltatore, a qualsivoglia titolo.

### **ARTICOLO 34. SOLVE ET REPETE**

- 34.1. Resta inteso e convenuto tra le Parti che, in caso di qualsiasi contestazione, disputa, disaccordo tra F.F.M. e l'Appaltatore in relazione al presente Contratto e a quanto in esso previsto, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1462 del Codice Civile, l'Appaltatore non potrà, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile, negare, sospendere, ritardare, interrompere e/o modificare l'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto, anche qualora ritenesse di vantare o dovesse vantare diritti e/o ragioni di credito e/o avanzasse eccezioni di inadempimento e/o contestazioni di qualsiasi genere nei confronti di F.F.M.

- 34.2. A tal fine, l'Appaltatore rinuncia espressamente e sin d'ora a qualsiasi diritto possa derivargli dall'applicazione dell'articolo 1460 del Codice Civile.
- 34.3. Rimane inteso che l'Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento ai propri obblighi discendenti dal Contratto.

#### **ARTICOLO 35. ESECUZIONE IN DANNO**

- 35.1. Qualora l'Appaltatore non dia corso ai Lavori ordinati da F.F.M., alla scadenza di un termine perentorio all'uopo fissato, F.F.M. avrà diritto di provvedere alla loro esecuzione, direttamente o a mezzo di terzi.
- 35.2. Gli oneri così sostenuti da F.F.M. saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore, che sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 36. RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

- 36.1. Le Parti si impegnano ad osservare scrupolosamente, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad adempiere tutti gli obblighi procedurali ivi disposti, e si danno reciprocamente atto che sono state rese note le rispettive informative privacy, conformemente alle disposizioni ivi previste.
- 36.2. L'acquisizione e l'utilizzo delle Informazioni Riservate da parte dell'Appaltatore saranno disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
- (a) L'Appaltatore dà atto e riconosce che le Informazioni Riservate sono di carattere strettamente riservato e confidenziale e si impegna pertanto a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Riservate, in tutto o in parte e in qualsiasi modo o forma, a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo consenso scritto da parte di F.F.M., nonché a trattare tali Informazioni Riservate in modo da mantenerne la natura confidenziale e riservata, adottando tutte le misure all'uopo necessarie ed opportune al fine di tutelarne la riservatezza.
  - (b) L'Appaltatore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi e finalità diverse da quelle per le quali le Informazioni Riservate sono state messe a sua disposizione da parte di F.F.M. e come sopra indicate e, quindi, solo ed esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. In attuazione di quanto precede, le Informazioni Riservate potranno essere comunicate solo ed esclusivamente agli Ausiliari che abbiano ragionevole e comprovata necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e, al tempo stesso, limitatamente alle Informazioni Riservate strettamente necessarie per lo svolgimento delle relative mansioni dell'Ausiliario.
  - (c) L'Appaltatore riconosce espressamente che le Informazioni Riservate, con tutti i relativi sviluppi, evoluzioni, elaborazioni e opere derivate sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale di titolarità di F.F.M.
- 36.3. F.F.M. è e rimarrà la piena ed esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale esistenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, ivi incluso il diritto esclusivo di utilizzare i relativi beni immateriali, posto che nulla nel presente Contratto può essere inteso o interpretato nel senso di costituire o far nascere in capo all'Appaltatore una licenza o qualsivoglia diritto, interesse o titolo di qualsiasi tipo e natura in relazione ai medesimi diritti di proprietà intellettuale e beni immateriali.

36.4. F.F.M. sarà unica ed esclusiva titolare a titolo originario (ipso iure) di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale scaturenti dall'attività di cui al presente Contratto. titolati e non titolati, ivi inclusi senza limitazione ogni progetto, disegno, materiale, lavoro, invenzione, sviluppo, know-how, invenzione, opera dell'ingegno, segreto commerciale e ogni altro bene immateriale che possa essere realizzato, sviluppato, ideato o scoperto da o rivelata all'Appaltatore (e/o i suoi Ausiliari) nell'esecuzione del presente Contratto, con ogni compenso da ritenersi già integralmente incluso nei Corrispettivo, che l'Appaltatore riconosce essere sufficiente ed adeguato a tal fine.

Resta inteso che l'Appaltatore dichiara e garantisce tutto quanto precede, impegnandosi a contrattualizzare all'uopo gli Ausiliari e ogni soggetto coinvolto in attività inventive o creative, nonché in generale a prestare in ogni modo la propria assistenza a F.F.M. relativamente all'ottenimento, mantenimento e protezione di ogni diritto di proprietà intellettuale, salvo rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.

36.5. L'Appaltatore concede altresì a F.F.M. una licenza mondiale, a tempo indeterminato, non esclusiva ed esente da royalty, per utilizzare e/o sub-licenziare l'uso della proprietà intellettuale preesistente dell'Appaltatore che possa essere ragionevolmente necessaria per consentire all'Appaltatore di sfruttare pienamente la proprietà intellettuale relativa all'esecuzione del presente Contratto, con ogni compenso da ritenersi già integralmente incluso nel Corrispettivo, che l'Appaltatore riconosce essere sufficiente ed adeguato a tal fine.

36.6. Le previsioni di cui ai precedente Paragrafi saranno efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e resteranno in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni a seguito della data di cessazione dei suoi effetti per qualsiasi causa, salvo l'ulteriore periodo di protezione per le Informazioni Riservate che costituiscono "segreti commerciali" come previsto dagli articoli 98 e 99 del D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

#### **ARTICOLO 37. DIVIETO DI CESSIONE**

37.1. Il presente Contratto non potrà essere neppure parzialmente ceduto dall'Appaltatore.

37.2. F.F.M. ha facoltà di cedere il presente Contratto in tutto od in parte a terzi, a propria discrezione. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore presta il proprio consenso alla cessione.

#### **ARTICOLO 38. DIVIETO DI SUBAPPALTO**

38.1. È fatto divieto all' Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i Lavori oggetto del presente Contratto. Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà a F.F.M. di risolvere il Contratto con effetto immediato, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di tutti danni e di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera.

38.2. In deroga a quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo 38.1, qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di singole prestazioni oggetto dei Lavori oggetto del presente Contratto dovrà preventivamente comunicare per iscritto tale richiesta a F.F.M., al Direttore dei Lavori, al CSE ed al Responsabile dei Lavori, caricando i documenti indicati *sub Allegato 38.2* ("*Approvazione del Subappalto: Documenti Richiesti*") su apposita piattaforma che sarà resa accessibile con comunicazione scritta da parte di F.F.M.

F.F.M. potrà – a sua insindacabile discrezione – approvare o negare la richiesta di autorizzazione al subappalto, comunicando la propria risposta all'Appaltatore e, per conoscenza, al Direttore dei Lavori, al CSE ed al Responsabile dei Lavori, restando inteso che, in caso di mancato riscontro entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, la richiesta dell'Appaltatore si intenderà rigettata.

38.3. L'eventuale autorizzazione da parte di F.F.M. al subappalto non darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o anche di mero fatto tra F.F.M. ed il relativo subappaltatore, ferma in ogni caso restando

la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore nei confronti di F.F.M., dei suoi aventi causa e dei terzi in genere, anche relativamente a Lavori affidati a terzi, incluso per quanto attiene al rispetto di tutte le previsioni del presente Contratto, delle norme sulla prevenzione infortuni e la salvaguardia della salute e della sicurezza, giuslavoristiche in genere, incluso il corretto pagamento delle retribuzioni, della contribuzione e dei premi assicurativi, sia alla rispondenza dei Lavori ai requisiti richiesti dal presente Contratto ed alla regola dell'arte.

- 38.4. In ogni caso, ciascuno dei subappaltatori sarà incondizionatamente tenuto a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ad ottemperare alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come del Codice Etico e del D. Lgs. 231/2001.
- 38.5. È fatto espresso divieto di procedere a subappalto oltre il secondo livello (c.d. "subappalto a catena").
- 38.6. F.F.M. si riserva di effettuare i controlli che riterrà più opportuni sui subappalti autorizzati e sulle imprese esecutrici dei medesimi, anche tramite analisi della Documentazione del Personale per quanto riguarda la situazione dei pagamenti dei trattamenti retributivi, dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali effettuati dalle medesime imprese subappaltatrici. Nessun controllo, approvazione, commento, né il mancato controllo e/o approvazione, da parte di F.F.M. e/o del Direttore dei Lavori, in merito a qualunque subappaltatore o a qualunque subappalto diminuirà o altrimenti modificherà in alcun modo alcuna delle responsabilità e obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dal presente Contratto.
- 38.7. L'Appaltatore garantisce, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, l'esatto adempimento da parte dei subappaltatori di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, manlevando, in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 5 (*Responsabilità dell'Appaltatore - Standard di Diligenza - Obblighi dell'Appaltatore - Progetto*), F.F.M. da ogni responsabilità che le possa derivare per effetto dell'inadempimento dei subappaltatori. È facoltà di F.F.M. richiedere per iscritto all'Appaltatore ad ogni avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla stessa, evidenza dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti del subappaltatore impiegati nel subappalto nonché dei contributi previdenziali mediante trasmissione della Documentazione del Personale. Qualora l'Appaltatore non dia evidenza di quanto sopra entro il termine di cui all'Articolo 5 (*Responsabilità dell'Appaltatore - Standard di Diligenza - Obblighi dell'Appaltatore - Progetto*), F.F.M. potrà sospendere i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore fino al momento del suo adempimento senza che decorrano interessi moratori di sorta, né sia riconosciuto onere alcuno. In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, oltre a tutti i dati richiesti dalla Normativa Applicabile e dal presente Contratto, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici operanti all'interno del cantiere medesimo. L'Appaltatore dovrà accertarsi che i mezzi utilizzati dalle imprese subappaltatrici abbiano il marchio denominativo e/o figurativo riportante l'Appaltatore di appartenenza. Resta inteso che F.F.M. potrà escludere dall'elenco delle attività subappaltabili dall'Appaltatore, di cui al presente Articolo, quelle attività per le quali siano state riscontrate carenze nella qualità realizzativa e nel rispetto delle regole concordate per la gestione del subappalto.

Anche sulla base della Documentazione del Personale F.F.M. si riserva la facoltà di approvare o meno il subappalto richiesto.

L'autorizzazione di F.F.M., che dovrà essere concessa per iscritto, non comporterà alcuna modifica degli obblighi contrattuali dell'Appaltatore, che rimarrà nei confronti di F.F.M. l'unico e solo responsabile dei lavori subappaltati.

- 38.8. L'Appaltatore si impegna a fare sì che ogni contratto di subappalto dovrà prevedere l'assunzione da parte del subappaltatore di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto a carico dell'Appaltatore (inclusa la consegna della Documentazione del Personale), ivi compreso l'obbligo di fornire i documenti, le dichiarazioni e le autocertificazioni attestanti il possesso dei Requisiti Reputazionali e di fornire all'Appaltatore la versione aggiornata dei predetti documenti, dichiarazioni e autocertificazioni qualora, durante lo svolgimento dei Lavori oggetto del presente Contratto, tali

documenti, dichiarazioni o autocertificazioni vengano a scadenza ai sensi di legge, nonché di comunicare all'Appaltatore eventuali variazioni al contenuto di tali documenti, dichiarazioni e autocertificazioni in modo che questi possa informarne F.F.M. Ciascuno dei contratti di subappalto dovrà inoltre (i) prevedere il diritto dell'Appaltatore di risolvere il contratto di subappalto ai sensi dell'Articolo 1454 del Codice Civile per il caso in cui il subappaltatore non adempia ai propri obblighi di cui al presente Paragrafo 38.8 e una clausola risolutiva espressa con effetto immediato nelle ipotesi previste dall'Allegato 31.2, e (ii) il preventivo consenso del terzo, espresso ai sensi dell'articolo 1406 del Codice Civile, alla cessione del contratto dall'Appaltatore a F.F.M. o ad altro soggetto specificamente designato da F.F.M.

- 38.9. È inteso, per quanto possa occorrere, che F.F.M. rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'Appaltatore. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, F.F.M. contestasse all'Appaltatore l'inadempimento del subappaltatore, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per ottenere il tempestivo adempimento del subappaltatore e qualora il subappaltatore non ponga tempestivamente rimedio al proprio inadempimento, la risoluzione del relativo subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai terzi subappaltatori, dal personale o dai collaboratori di questi ultimi, o da qualsiasi Autorità, nei confronti di F.F.M. a causa dell'inosservanza degli impegni e delle garanzie previste al presente Articolo 40.
- 38.10. La risoluzione del subappalto non darà diritto all'Appaltatore a risarcimenti o indennizzi di sorta né a spostamenti delle scadenze previste dal Programma Generale.
- 38.11. In caso di (i) inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno degli obblighi di cui al presente Articolo 38 o (ii) affidamento dei lavori in subappalto a soggetti diversi da quelli autorizzati da F.F.M. e/o affidamento in subappalto di attività non rientranti tra quelle subappaltabili, F.F.M. avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni e di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 39. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

- 39.1. L'Appaltatore avrà facoltà di nominare un proprio rappresentante munito di regolare procura e dotato delle necessarie competenze tecniche, ferma restando in ogni caso la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato di tale rappresentante (il "**Rappresentante dell'Appaltatore**").
- 39.2. Al Rappresentante dell'Appaltatore si intenderanno conferite tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione dei Lavori e per rappresentare l'Appaltatore nei rapporti con F.F.M., talché, in particolare, ogni accordo concluso in relazione all'esecuzione dei Lavori di cui al presente Contratto tra F.F.M. e il Rappresentante dell'Appaltatore si intenderà concluso a tutti gli effetti tra F.F.M. e l'Appaltatore.
- 39.3. F.F.M. potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione del Rappresentante dell'Appaltatore, fermo restando che, in tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione dello stesso e tale richiesta di sostituzione non darà all'Appaltatore o al Rappresentante dell'Appaltatore alcun diritto di esigere compensi o indennità di sorta, né potrà giustificare richieste di proroga delle scadenze previste dal Programma Generale.

#### **ARTICOLO 40. MODIFICAZIONI NEGLI ASSETTI DELL'APPALTATORE**

- 40.1. L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto è stato sottoscritto in considerazione dell'identità, assetti proprietari, della struttura dell'Appaltatore e degli organismi tecnici e amministrativi dello stesso, del possesso dei Requisiti Tecnici, dei Requisiti Reputazionali, dell'organizzazione imprenditoriale, della capacità costruttiva, finanziaria e del *track record* dell'Appaltatore. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto a comunicare tempestivamente a F.F.M. per iscritto ed a mezzo raccomandata A.R. o PEC, non oltre il 3° (terzo) giorno di calendario, ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari e nella struttura dell'Appaltatore e negli organismi tecnici e amministrativi oltre ad eventuali cambiamenti sostanziali che dovessero verificarsi nella propria struttura aziendale, gestione o situazione finanziaria. Qualora F.F.M. ritenga che tale cambiamento incida sugli scopi della continuazione del rapporto instaurato in virtù del presente Contratto, F.F.M. si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 30 (*Recesso*) mediante semplice comunicazione scritta.

40.2. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al presente Articolo 40 darà titolo ad F.F.M. di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile ed il conseguente diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare in capo a F.F.M.

40.3. F.F.M. avrà altresì il diritto di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 41. INTERFERENZE TRA APPALTATORI**

41.1. L'Appaltatore è tenuto alla cooperazione ed al coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi. In presenza di più imprese o lavoratori autonomi, a vario titolo presenti nel cantiere oggetto dei Lavori di cui al presente Contratto, l'Appaltatore provvede alla redazione e alla consegna del proprio Piano Operativo di Sicurezza con evidenza dei rischi legati alle attività oggetto dell'appalto, delle misure per il loro controllo e dei rischi legati alla proprio attività che possono avere impatto sui lavoratori di altre imprese eventualmente operanti in contemporaneità ed in prossimità.

41.2. L'Appaltatore riceverà da F.F.M i Piani Operativi di Sicurezza” delle altre imprese a vario titolo operanti sul cantiere. F.F.M, in considerazione della specifica tipologia di alcuni lavori/prestazioni richiesti all'Appaltatore o della contemporaneità degli stessi con altri lavori di particolare rilevanza, potrà richiedere alla stessa di:

- integrare il Piano Operativo di Sicurezza;
- seguire le disposizioni del piano di coordinamento lavori di F.F.M e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dal referente coordinatore per l'attività nominato da F.F.M;
- indicare il nominativo di uno o più referenti funzionali al coordinamento delle attività oggetto del presente Contratto;
- partecipare a sopralluoghi nei luoghi interessati dalle lavorazioni con tutte le figure coinvolte, funzionali alla verifica degli eventuali rischi specifici ed alla redazione del Piano Coordinamento Lavori di F.F.M, provvedendo alla sottoscrizione dei verbali che ne potranno discendere.

41.3. In caso di inosservanza anche parziale, da parte dell'Appaltatore di una delle obbligazioni di cui al presente Articolo 41, F.F.M potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia prestata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 42. INEFFICACIA DI PATTUZIONI PRECEDENTI**

42.1. Il presente Contratto e i relativi Allegati annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione comunque intervenuta tra le parti sulla prestazione che ne costituisce l'oggetto.

#### **ARTICOLO 43. FORMA CONVENZIONALE**

43.1. Le eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere effettuate nella forma del presente Contratto e sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti o da procuratori muniti dei necessari poteri.

#### **ARTICOLO 44. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

44.1. Ogni avviso, comunicazione richiesta o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del presente Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata al seguente indirizzo:



per il Committente:

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano

Largo Domodossola 1, 20145 Milano

Pec [fondazionefieramilano@legalmail.it](mailto:fondazionefieramilano@legalmail.it);

per l'Appaltatore:

[Denominazione completa dell'Appaltatore]

[Indirizzo completo]

Pec: [indirizzo pec]

- 44.2. Qualsiasi modifica agli indirizzi sopra indicati sarà valida solo se comunicata per iscritto all'altra Parte.
- 44.3. L'Appaltatore, ai fini di qualunque notifica ai sensi del presente Contratto, elegge domicilio speciale presso i propri uffici in cantiere dalla Data di Consegna fino all'Accettazione Provvisoria, salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti.
- 44.4. Tutte le notifiche e/o comunicazioni potranno comunque essere validamente indirizzate al domicilio legale dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 45. LEGGE APPLICABILE**

- 45.1. Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato in conformità alla legge della Repubblica Italiana.

#### **ARTICOLO 46. ESPERTO**

- 46.1. In caso dovesse sorgere una qualsiasi controversia di carattere tecnico ("Controversia Tecnica") tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto, F.F.M e l'Appaltatore si impegneranno a risolvere la Controversia Tecnica entro 15 (quindici) giorni. Nell'ipotesi in cui F.F.M e l'Appaltatore non riescano a risolvere la Controversia Tecnica entro il suddetto termine, la relativa decisione tecnica sarà presa, in via definitiva e vincolante per entrambe le Parti, da un soggetto terzo e indipendente (l'"Esperto") nominato in conformità alle previsioni del successivo Paragrafo.
- 46.2. La Parte richiedente presenterà per iscritto all'altra Parte la propria richiesta descrivendo dettagliatamente le ragioni che hanno dato luogo alla Controversia Tecnica e indicando contestualmente la nomina dell'Esperto. L'altra Parte dovrà comunicare a sua volta alla Parte richiedente le proprie ragioni circa la Controversia Tecnica e, contestualmente, accettare, ovvero rigettare, la nomina dell'Esperto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Parte richiedente. In caso di rigetto, ovvero di mancata accettazione e/o di rinuncia da parte del soggetto individuato, dal soggetto che sarà nominato, la Parte più diligente comunicherà Presidente dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano una richiesta formale di nomina dell'Esperto.
- 46.3. In seguito alla nomina, se necessario, l'Esperto avrà il diritto di chiedere alle Parti: di fornire tutti gli atti, i documenti e il materiale disponibile relativo alla Controversia Tecnica sorta e di prestare tutta l'assistenza richiesta dall'Esperto.
- 46.4. La decisione dell'Esperto sarà resa per iscritto sulla base delle valutazioni e delle ispezioni ritenute necessarie. In ogni caso, la decisione dell'Esperto sarà vincolante per le Parti e non sarà soggetta a ulteriori contestazioni delle Parti per qualsiasi motivo o causa, fatte salve le azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento.
- 46.5. Gli onorari ed i costi relativi all'intervento dell'Esperto saranno sostenuti dalla Parte soccombente.
- 46.6. La decisione dell'Esperto dovrà essere resa entro [•] ([•]) Giorni Lavorativi dalla sua nomina.

#### **ARTICOLO 47. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

- 47.1. Fermo quanto indicato al precedente Articolo 46 (*Esperto*), in caso di controversia derivante da, o connessa a, l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'applicabilità e l'esecuzione (inclusa l'azione ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile) e/o la risoluzione del presente Contratto (la "**Controversia**") che dovesse insorgere in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente Contratto, F.F.M e l'Appaltatore si impegneranno a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere in via amichevole qualsiasi Controversia entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui una Parte ha informato per iscritto l'altra Parte della sua esistenza, eventualmente con l'assistenza, per le questioni tecniche, di terzi esperti che operano nel settore.
- 47.2. Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, e, in ogni caso, qualora una delle Parti ritenga che non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole ai sensi della precedente previsione, la Controversia sarà definitivamente risolta mediante arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio di Milano ("**CAM**"), ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ("**Regolamento CAM**"; in vigore alla data del presente Contratto), che si intende incorporato per riferimento nella presente clausola.
- 47.3. In conformità all'Allegato "D" del Regolamento CAM, le Parti convengono che la Procedura Arbitrale Semplificata si applicherà a tutte le Controversie il cui valore non superi il valore di euro 250.000,00. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato "D" de Regolamento CAM, il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, il quale verrà nominato dal Consiglio Arbitrale della CAM e sarà selezionato tra professionisti con una solida esperienza nell'ambito dell'oggetto del presente Contratto. La Procedura Arbitrale Semplificata non si applicherà qualora il valore della controversia sia superiore a Euro 250.000,00.
- 47.4. Qualora l'importo della Controversia sia compreso tra euro 250.000,00 e euro 750.000,00, il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico. L'arbitro unico sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della CAM tra professionisti con una solida esperienza nell'ambito dell'oggetto del presente Contratto.
- 47.5. Ai sensi del Regolamento CAM, il Tribunale Arbitrale avrà la facoltà di emettere provvedimenti provvisori o cautelari. Resta inteso che le Parti potranno chiedere misure provvisorie e cautelari al Tribunale di Milano o ad altra Autorità giudiziaria ritenuta competente, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale.
- 47.6. La sede dell'arbitrato sarà Milano e, a scanso di equivoci, la clausola arbitrale sarà regolata dalla legge italiana. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. La sede delle udienze dell'arbitrato sarà il Tribunale di Milano. Su richiesta congiunta delle Parti, il Tribunale Arbitrale può fissare la sede delle udienze in un altro luogo.
- 47.7. Fermo quanto indicato sopra, le Parti riconoscono e convengono che il lodo arbitrale reso dal Tribunale Arbitrale sarà definitivo e vincolante e, in ogni caso, non potrà essere impugnato per motivi di diritto.

#### **ARTICOLO 48. SPESE**

- 48.1. Tutte le spese del presente Contratto, ivi compresi i bolli e le copie nonché, in qualsiasi ipotesi di uso, le eventuali spese di registrazione sono a totale carico dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 49. NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO**

- 49.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1341 del Codice civile, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

#### **ARTICOLO 50. DIFFORMITA' TRA DOCUMENTI**

- 50.1. Le disposizioni del Contratto e dei relativi Allegati devono intendersi come esplicative le une delle altre. In caso di conflitto tra il presente Contratto ed i suoi Allegati, dovranno osservarsi le seguenti priorità:
- a) Contratto d'Appalto

b) Allegati.

Inoltre, i disegni di progetto prevalgono sulle specifiche tecniche e sui computi metrici; le specifiche tecniche prevalgono sui computi metrici.

- 50.2. Qualora dovesse residuare un conflitto o un'incongruenza, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere al Committente, o il Committente potrà fornire di sua iniziativa all'Appaltatore, istruzioni idonee a risolvere il conflitto o l'incongruenza, adottando la soluzione che massimizzi la qualità e completezza dei Lavori e le prestazioni dell'Appaltatore e minimizzi il tempo di realizzazione. Tali istruzioni saranno vincolanti per l'Appaltatore e non costituiranno Varianti né daranno altrimenti titolo all'Appaltatore a ottenere qualsivoglia maggiore compenso, indennizzo o proroga di termini (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini).

#### **ARTICOLO 51. ELENCO DEGLI ALLEGATI**

51.1. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante:

**[NOTA DA COMPLETARE UNA VOLTA DEFINITO IL TESTO]**

L'Appaltatore

.....

Milano, lì .....

ALLEGATO A  
PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE

[*NOTA: Planimetria dell'Immobilabile da Allegare di volta in volta*]

**ALLEGATO B**  
**LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO**

**[NOTA PER COMPILAZIONE: inserire descrizione sintetica dei lavori ed integrare di volta in volta]**

Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite senza arrecare danni ai manufatti esistenti.

Sono da intendersi comprese nell'appalto anche se non espressamente citate, tutte le lavorazioni necessarie a completare l'opera a perfetta regola d'arte.

Sono inoltre compresi tutti gli oneri di carico, trasporto e conferimento alle P.P.D.D. dei materiali di risulta.

Potranno essere proposti prodotti diversi da quelli indicati nelle specifiche tecniche allegate, purché aventi caratteristiche, prestazioni e referenze equivalenti o superiori agli stessi.

In tal caso il concorrente dovrà consegnare, in sede di offerta, tutte le schede tecniche relative a tutti i prodotti proposti.

ALLEGATO C  
REQUISITI TECNICI

[NOTA PER COMPILAZIONE: inserire elenco dei requisiti tecnici]

ALLEGATO H  
PROGRAMMA GENERALE

[NOTA PER COMPILAZIONE: inserire Allegato]

ALLEGATO 3.1

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:

IMPRESA .....

IL SOTTOSCRITTO.....

- LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
- DELEGATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE GIUSTA DELEGA ALLEGATA ALLA PRESENTE ATTESTAZIONE

DICHIARA

di aver visitato le aree nelle quali dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto, di aver preso visione dei luoghi, della loro conformazione, delle strade di accesso, delle condizioni locali e di quant'altro potrebbe in qualche modo interferire sull'esecuzione dei lavori stessi e di ritenere le stesse tali da consentire la presentazione dell'offerta.

Milano,.....

PER L'IMPRESA.....

Il Sottoscritto..... quale dipendente di F.F.M., incaricato di assistere il suddetto Sig..... nella visita dei luoghi, certifica che la visita è stata effettuata.

PER F.F.M. ....



## ALLEGATO 4.2(i)

### DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E PROGETTO ESECUTIVO

Forma oggetto dell'appalto e del Contratto, tutto quanto necessario alla realizzazione dei Lavori identificati nell'allegato CS1, nonché le prescrizioni degli elaborati tecnici dei sub-allegati CS2-A e CS2-B.

**[NOTA PER COMPILAZIONE: inserire Allegato]**

SUB-ALLEGATO 4.2(i)/A (Elenco degli elaborati tecnici)

- *DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD*
- *INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO*

**[DA INTEGRARE DI VOLTA IN VOLTA A CURA DI F.F.M.]**

*[SUB-ALLEGATO 4.2(i)/B (Computo metrico estimativo)*

*Si veda il computo metrico estimativo doc. n.....]*

## **ALLEGATO 5.3(xxii)(a)**

### **REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE “AS BUILT”**

La documentazione “As Built” dovrà riportare timbro e firma di soggetto abilitato. Dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo in duplice copia che su supporto informatico; i disegni dovranno essere realizzati con il programma AUTOCAD; descrizioni in WORD, tabelle e/o elenchi in EXCEL.

La documentazione dovrà includere tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione dei materiali e della loro posa, in particolare dovrà includere tutte le interconnessioni fra i vari componenti.

Nella versione informatica, oltre al formato editabile del progetto, dovrà essere consegnata una scansione di tutta la documentazione timbrata e firmata prodotta (disegni manuali specifiche etc.) in formato \*.pdf (Adobe Acrobat).

La lingua di tutti i documenti di qualsiasi genere deve essere, salvo esplicita deroga, l'italiano.

## ALLEGATO 5.3(xxii)(b)

### DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

In aggiunta a quanto previsto nella lettera di invito, il contratto può essere stipulato solo dopo la trasmissione, da parte dell'Appaltatore, dei seguenti ulteriori documenti, che ne costituiranno parte integrante ed essenziale.

- C S 6/A Nomina del direttore tecnico di cantiere e nomina preposto
- C S 6/B Richiesta di permessi di accesso al quartiere, con contestuali dichiarazioni di responsabilità
- C S 6/C Dichiarazione di responsabilità per il rispetto delle norme antinfortunistiche
- C S 6/D Formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle specifiche lavorazioni
- C S 6/E Consegna dei D.P.I.
- C S 6/F Dichiarazione di assunzione dell'onere e delle conseguenti responsabilità per quanto attiene al coordinamento operativo delle imprese operanti in contemporaneità sull'area \*
- C S 6/G Dichiarazione di accettazione delle direttive che verranno impartite dall'impresa incaricata del coordinamento \*
- C S 6/H Nomina del rappresentante dell'appaltatore
- C S 6/I Organigramma di cantiere

\* *Da compilare solo se richiesto esplicitamente da F.F.M.*

C S 6 /A

NOMINA DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E NOMINA PREPOSTO

Esecuzione dei lavori di: .....

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di Legale  
Rappresentante della Ditta .....

dichiara che per i lavori di cui all'oggetto:

- il Direttore Tecnico di cantiere è il sig .....

- i preposti sono i sig

.....

.....

.....

Addì.....

TIMBRO E FIRMA

.....

FIRMATO PER ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il Direttore Tecnico di Cantiere

.....

I preposti

.....

.....

.....

C S 6/B

**RICHIESTA DI PERMESSI DI ACCESSO AL QUARTIERE, CON CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI  
RESPONSABILITÀ**

Spettabile

FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

Largo Domodossola, 1

20145 Milano

**Oggetto: RICHIESTA DI PERMESSI DI ACCESSO CON CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' -  
IMPRESA APPALTATRICE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'Impresa  
\_\_\_\_\_, con riferimento al contratto/ordine del  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione E.A. Fiera  
Internazionale di Milano relativo a:

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*consapevole delle responsabilità penali per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

che nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nell'esecuzione delle attività appaltate impiegherà i lavoratori ed i mezzi specificati nell'Allegato A), per i quali si richiedono i permessi di accesso Quartiere/Aree:

- FieraMilano (ubicato in Rho)
- FieraMilanoCity (ubicato in Milano)
- Palazzina A/ Accademia
- Altro: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che nei confronti delle persone indicate nell'elenco di cui all'Allegato A) sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla vigente Normativa del Lavoro ed in particolare per i lavoratori dipendenti, le norme in tema di Collocamento, le Leggi di Previdenza ed Assistenza (compresa l'Assicurazione INAIL) ed il Contratto Collettivo del settore \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancata corrispondenza tra i nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) e quelli effettivamente impiegati o di violazione delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali, potrà incorrere in responsabilità di natura civile e penale.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nell'organico summenzionato, provvedendo a restituire i relativi permessi e a vigilare affinché le suddette persone rispettino le procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno dei quartieri fieristici, nonché ad astenersi dall'impiego di qualsiasi delle dette persone che fossero, ad insindacabile giudizio di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A., e Fiera Milano Congressi non idonee.

Sollewa pertanto Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. Fiera Milano Congressi da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impiego delle persone di cui all'Allegato A).

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMESSI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE**

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (validità 6 mesi dalla data di emissione)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione dell'organico medio annuo di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii (DOMA) distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Nominativi delle figure incaricate dello svolgimento delle attività di cui all'art. 97 comma 3-ter del D.LGS 81/2008 ss.mm.ii.
- Fotocopia iscrizione Albo professionale (per i professionisti)
- Fotocopia del Libro Unico del Lavoro (per i dipendenti) (1)
- Fotocopia del libro soci (per le cooperative e i consorzi)
- Fotocopia dell'incarico di collaborazione (per i collaboratori)
- Fotocopia del documento di identità
  - per i cittadini italiani carta d'identità o altro documento equipollente
  - per i cittadini comunitari PASSAPORTO DEL PAESE DI ORIGINE o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA.
  - per i cittadini extracomunitari PERMESSO DI SOGGIORNO a colori, e PASSAPORTO o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA se posseduta.
  - Fotocopia del certificato di residenza (per i cittadini extracomunitari, se privi di carta di identità)
- ALLEGATO 1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – impresa appaltatrice. Compreso l'allegato A)
- ALLEGATO 2/ ALLEGATO 2.1/ ALLEGATO 2.2: Informativa sul trattamento dei dati personali per il rilascio dei contrassegni di accesso

- ALLEGATO 3: Dichiarazione ai fini del rilascio di lasciapassare di accesso al quartiere (\*)
- ALLEGATO 3.1: Informativa per il trattamento dei dati personali (\*)

(1) solo pagine con i dati relativi all'Impresa e ai dipendenti interessati omettendo dati riservati

(\*) Gli allegati 3 e 3.1 e la documentazione in essi richiesta (inclusa una copia dell'Allegato A) devono pervenire in una cartella a parte rinominata "Allegati 3 e 3.1". GLI ALLEGATI 3 E 3.1 SONO RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER IL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO

## **INDICAZIONI RELATIVE AI PERMESSI ACCESSO PER I MEZZI**

**Tutto il personale a bordo dei mezzi deve essere dotato di lasciapassare.**

Si precisa che può essere associato uno ed un solo lasciapassare per mezzi di accesso ai quartieri ad ogni lasciapassare personale.

I lasciapassare dei mezzi avranno durata pari a quella indicata per i lasciapassare personali.

Il lasciapassare dovrà essere lasciato esposto in modo visibile sui mezzi parcheggiati.

Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa e Fiera Milano Congressi hanno la facoltà/responsabilità di rendere invalidi e far ritirare i lasciapassare dalla sorveglianza per comprovati motivi legati alla sicurezza, al rispetto della Normativa Applicabile ed alle procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione veicolare all'interno dei quartieri fieristici.

La validità dei lasciapassare è legata anche al quartiere/area in cui il fornitore deve prestare la propria opera, in funzione delle attività previste dal Contratto.

**Carenze documentali o eventuali comportamenti difforni implicheranno il mancato rilascio del lasciapassare.**

**C S 6/B – ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' IMPRESA APPALTATRICE**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'Impresa  
\_\_\_\_\_, con riferimento al contratto/ordine del  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione  
E.A. Fiera Internazionale di Milano relativo a:

\_\_\_\_\_

*consapevole delle responsabilità penali per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

**DICHIARA:**

- di aver iscritto a libro unico i lavoratori indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) e di essere in possesso per ciascuno della relativa idoneità sanitaria;
- di aver effettuato l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori di cui all'Allegato A) con le modalità previste dal D. lgs 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni;
- di aver fornito ai lavoratori indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) i DPI necessari per la realizzazione delle lavorazioni di loro competenza, di aver fatto sottoscrivere relativo verbale di consegna e di aver formato, informato e addestrato i lavoratori al loro utilizzo;
- che i lavoratori indicati nell'elenco sotto riportato sono in possesso del tesserino di riconoscimento e che lo stesso sia visibile all'occorrenza e indossato dal lavoratore;
- di avere verificato la regolarità dei permessi di soggiorno del personale extra - comunitario;
- che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie sono sottoposte a manutenzione periodica da parte di personale competente;
- che i libretti di uso e manutenzione di macchine, attrezzature e opere provvisorie sono a disposizione dei controlli sui mezzi o presso le aree di lavoro.
- Che tutti i mezzi per cui vengono richiesti i pass sono coperti da assicurazione, sono regolarmente immatricolati, sono stati sottoposti alle revisioni previste dalla normativa e che gli autisti dei suddetti mezzi posseggono adeguata patente di guida.
- Che sono stati nominati l'RSPP, l'RLS, il Preposto, il Direttore Tecnico, l'Addetto Antincendio, l'Addetto Primo Soccorso, che gli stessi sono in possesso del relativo attestato di formazione in corso di validità



e che i nominativi sono i seguenti:

- RSPP:\_\_\_\_\_
  - RLS:\_\_\_\_\_
  - Preposto:\_\_\_\_\_
  - Direttore Tecnico:\_\_\_\_\_
  - Addetto Antincendio:\_\_\_\_\_
  - Addetto Primo Soccorso:\_\_\_\_\_
- 
- Che è stato nominato il medico competente, dott.:\_\_\_\_\_
  - Che il Datore di Lavoro è il sig.:\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

Allegato A) \_ Impresa \_\_\_\_\_  Appaltatore  Subappaltatore dell'Impresa \_\_\_\_\_

Cantiere \_\_\_\_\_

ELENCO DEL PERSONALE E MEZZI PER CUI SARA' RICHiesto IL PERMESSO DI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE									
				ASSUNZIONE		DOCUMENTO D'IDENTITA'		PERMESSO DI SOGGIORNO	
COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RUOLO RICOPERTO (*)	DATA DI ASSUNZIONE	TERMINE ASSUNZIONE (**)	NUMERO	SCADENZA	NUMERO	SCADENZA

(\*) titolare, amministratore, dipendente, socio, collaboratore, artigiano, professionista, ecc.

(\*\*) Indicare se a tempo determinato o indeterminato. Se a tempo determinato indicare data di scadenza

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

AUTOMEZZI / MEZZI DI LAVORO	
MARCA/MODELLO	TARGA (***)

--	--

(\*\*) Se mezzo privo di targa indicare numero di telaio

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

C S 6/B1

Spettabile  
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO  
Largo Domodossola, 1  
20145 Milano

**Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E RICHIESTA DI PERMESSI DI ACCESSO CON CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' - IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con riferimento al contratto/ordine del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano relativo a:

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*consapevole delle responsabilità penali per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

che nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

intende chiedere il subappalto all'impresa \_\_\_\_\_

per le seguenti attività: \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che l'importo del subappalto è \_\_\_\_\_, e che gli oneri della sicurezza a carico del subappaltatore per apprestamenti e altre attività di cui al PSC (senza ribasso rispetto agli oneri di cui al PSC) sono: \_\_\_\_\_

Nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nell'esecuzione delle attività, l'impresa subappaltatrice \_\_\_\_\_ impiegherà i lavoratori ed i mezzi specificati nell'Allegato A), per i quali si richiedono i permessi di accesso al Quartiere/Aree:

- FieraMilano (ubicato in Rho)

- FieraMilanoCity (ubicato in Milano)

- Palazzina A/ Accademia

- Altro: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che nei confronti delle persone indicate nell'elenco di cui all'Allegato A) sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla vigente Normativa del Lavoro ed in particolare per i lavoratori dipendenti, le norme in tema di Collocamento, le Leggi di Previdenza ed Assistenza (compresa l'Assicurazione INAIL) ed il Contratto Collettivo del settore \_\_\_\_\_.

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancata corrispondenza tra i nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) e quelli effettivamente impiegati o di violazione delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali, potrà incorrere in responsabilità di natura civile e penale.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nell'organico summenzionato, provvedendo a restituire i relativi permessi e a vigilare affinché le suddette persone rispettino le procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno dei quartieri fieristici, nonché ad astenersi dall'impiego di qualsiasi delle dette persone che fossero, ad insindacabile giudizio di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A., e Fiera Milano Congressi non idonee.

Sollewa pertanto Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. Fiera Milano Congressi da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impiego delle persone di cui all'Allegato A).

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMESSI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE**

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (validità 6 mesi dalla data di emissione)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione dell'organico medio annuo di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii (DOMA) distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Nominativi delle figure incaricate dello svolgimento delle attività di cui all'art. 97 comma 3-ter del D.LGS 81/2008 ss.mm.ii. e relativi attestati di formazione
- Dichiarazione della verifica dell'idoneità tecnico professionale effettuata dall'Appaltatore
- Fotocopia iscrizione Albo professionale (per i professionisti)
- Fotocopia del Libro Unico del Lavoro (per i dipendenti) (1)
- Fotocopia del libro soci (per le cooperative e i consorzi)
- Fotocopia dell'incarico di collaborazione (per i collaboratori)
- Fotocopia del documento di identità
  - per i cittadini italiani carta d'identità o altro documento equipollente
  - per i cittadini comunitari PASSAPORTO DEL PAESE DI ORIGINE o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA.
  - per i cittadini extracomunitari PERMESSO DI SOGGIORNO a colori, e PASSAPORTO o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA se posseduta.
  - Fotocopia del certificato di residenza (per i cittadini extracomunitari, se privi di carta di

identità)

- ALLEGATO 1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – impresa subappaltatrice. Compreso l'allegato A)
- ALLEGATO 2/ ALLEGATO 2.1/ ALLEGATO 2.2: Informativa sul trattamento dei dati personali per il rilascio dei contrassegni di accesso
- ALLEGATO 3: Dichiarazione ai fini del rilascio di lasciapassare di accesso al quartiere (\*)
- ALLEGATO 3.1: Informativa per il trattamento dei dati personali (\*)

(1) solo pagine con i dati relativi all'Impresa e ai dipendenti interessati omettendo dati riservati

(\*) Gli allegati 3 e 3.1 e la documentazione in essi richiesta (inclusa una copia dell'Allegato A) devono pervenire in una cartella a parte rinominata "Allegati 3 e 3.1". GLI ALLEGATI 3 E 3.1 SONO RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER IL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO

## **INDICAZIONI RELATIVE AI PERMESSI ACCESSO PER I MEZZI**

**Tutto il personale a bordo dei mezzi deve essere dotato di lasciapassare.**

Si precisa che può essere associato uno ed un solo lasciapassare per mezzi di accesso ai quartieri ad ogni lasciapassare personale.

I lasciapassare dei mezzi avranno durata pari a quella indicata per i lasciapassare personali.

Il lasciapassare dovrà essere lasciato esposto in modo visibile sulla vettura parcheggiata.

Fondazione Fiera Milano ha la facoltà/responsabilità di rendere invalidi e far ritirare i lasciapassare dalla sorveglianza per comprovati motivi legati alla sicurezza, al rispetto della Normativa Applicabile ed alle procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione veicolare all'interno dei quartieri fieristici.

La validità dei lasciapassare è legata anche al quartiere/area in cui il fornitore deve prestare la propria opera, in funzione delle attività previste dal Contratto.

**Carenze documentali o eventuali comportamenti difformi implicheranno il mancato rilascio del lasciapassare.**

**C S 6/B1 – ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' – IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante della ditta  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, subappaltatrice dell'impresa  
\_\_\_\_\_, titolare del contratto/ordine del \_\_\_\_\_ n°  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione E.A. Fiera Internazionale di  
Milano relativo a:  
\_\_\_\_\_

*consapevole delle responsabilità penali per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

**DICHIARA:**

- di aver iscritto a libro unico i lavoratori indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) e di essere in possesso per ciascuno della relativa idoneità sanitaria;
- di aver effettuato l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori di cui all'Allegato A) con le modalità previste dal D. lgs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni;
- di aver fornito ai lavoratori indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) i DPI necessari per la realizzazione delle lavorazioni di loro competenza, di aver fatto sottoscrivere relativo verbale di consegna e di aver formato, informato e addestrato i lavoratori al loro utilizzo;
- che i lavoratori indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) sono in possesso del tesserino di riconoscimento e che lo stesso sia visibile all'occorrenza e indossato dal lavoratore;
- di avere verificato la regolarità dei permessi di soggiorno del personale extra - comunitario;
- che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie sono sottoposte a manutenzione periodica da parte di personale competente;
- che i libretti di uso e manutenzione di macchine, attrezzature e opere provvisorie sono a disposizione dei controlli sui mezzi o presso le aree di lavoro.
- Che tutti i mezzi per cui vengono richiesti i pass sono coperti da assicurazione, sono regolarmente immatricolati, sono stati sottoposti alle revisioni previste dalla normativa e che gli autisti dei suddetti mezzi posseggono adeguata patente di guida.
- Che sono stati nominati l'RSPP, l'RLS, il Preposto, il Direttore Tecnico, l'Addetto Antincendio, l'Addetto Primo Soccorso, che gli stessi sono in possesso del relativo attestato di formazione in corso di validità e che i

nominativi sono i seguenti:

- RSPP:\_\_\_\_\_
- RLS:\_\_\_\_\_
- Preposto:\_\_\_\_\_
- Direttore Tecnico:\_\_\_\_\_
- Addetto Antincendio:\_\_\_\_\_
- Addetto Primo Soccorso:\_\_\_\_\_
  
- Che è stato nominato il medico competente, dott.:\_\_\_\_\_
  
- Che il Datore di Lavoro è il sig.:\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che nei confronti delle persone indicate nell'elenco di cui all'Allegato A) sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla vigente Normativa del Lavoro ed in particolare per i lavoratori dipendenti, le norme in tema di Collocamento, le Leggi di Previdenza ed Assistenza (compresa l'Assicurazione INAIL) ed il Contratto Collettivo del settore \_\_\_\_\_.

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancata corrispondenza tra i nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A) e quelli effettivamente impiegati o di violazione delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali, potrà incorrere in responsabilità di natura civile e penale.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nell'organico summenzionato, provvedendo a restituire i relativi permessi e a vigilare affinché le suddette persone rispettino le procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno dei quartieri fieristici, nonché ad astenersi dall'impiego di qualsiasi delle dette persone che fossero, ad insindacabile giudizio di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A., e Fiera Milano Congressi non idonee.

Sollewa pertanto Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. Fiera Milano Congressi da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impiego delle persone sopra citate.

Data \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA DEL SUBAPPALTATORE**



Allegato A) \_ Impresa \_\_\_\_\_  Appaltatore  Subappaltatore dell'Impresa \_\_\_\_\_

ELENCO DEL PERSONALE E MEZZI PER CUI SARA' RICHiesto IL PERMESSO DI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE									
				ASSUNZIONE		DOCUMENTO D'IDENTITA'		PERMESSO DI SOGGIORNO	
COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RUOLO RICOPERTO (*)	DATA DI ASSUNZIONE	TERMINE ASSUNZIONE (**)	NUMERO	SCADENZA	NUMERO	SCADENZA

Cantiere \_\_\_\_\_

(\*) titolare, amministratore, dipendente, socio, collaboratore, artigiano, professionista, ecc.

(\*\*) Indicare se a tempo determinato o indeterminato. Se a tempo determinato indicare data di scadenza

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

AUTOMEZZI / MEZZI DI LAVORO	
MARCA/MODELLO	TARGA (***)


(\*\*\*) Se mezzo privo di targa indicare numero di telaio

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

C S 6/B2

Spettabile

FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

Largo Domodossola, 1

20145 Milano

**Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E RICHIESTA DI PERMESSI DI ACCESSO CON  
CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' - LAVORATORE AUTONOMO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'Impresa  
\_\_\_\_\_, con riferimento al contratto/ordine del  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione E.A.

Fiera Internazionale di Milano relativo a:

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*consapevole delle responsabilità penali richiamate per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso  
di atti falsi*

che nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

intende chiedere il subappalto al lavoratore autonomo \_\_\_\_\_

per le seguenti attività: \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che l'importo del subappalto è \_\_\_\_\_, e che gli oneri  
della sicurezza a carico del subappaltatore per apprestamenti e altre attività di cui al PSC (senza ribasso  
rispetto agli oneri di cui al PSC) sono: \_\_\_\_\_

Nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ si richiedono, per il lavoratore autonomo  
\_\_\_\_\_ e per i mezzi specificati nell'elenco di cui all'Allegato A), i permessi  
di accesso Quartiere/Aree:

- FieraMilano (ubicato in Rho)

- FieraMilanoCity (ubicato in Milano)

- Palazzina A/ Accademia

- Altro: \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancata corrispondenza tra il nominativo indicato  
nell'elenco di cui all'Allegato A) e quello effettivamente impiegati o di violazione delle vigenti disposizioni  
di Legge e contrattuali, potrà incorrere in responsabilità di natura civile e penale.

Si impegna a rispettare le procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e  
Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno dei

quartieri fieristici.

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMESSI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE PER LAVORATORE AUTONOMO**

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (validità 6 mesi dalla data di emissione)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione della verifica dell'idoneità tecnico professionale effettuata dall'Appaltatore
- Fotocopia del documento di identità
  - per i cittadini italiani carta d'identità o altro documento equipollente
  - per i cittadini comunitari PASSAPORTO DEL PAESE DI ORIGINE o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA.
  - per i cittadini extracomunitari PERMESSO DI SOGGIORNO a colori, e PASSAPORTO o CARTA D'IDENTITA' ITALIANA se posseduta.
  - Fotocopia del certificato di residenza (per i cittadini extracomunitari, se privi di carta di identità)
- ALLEGATO 1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – lavoratore autonomo. Compreso l'allegato A)
- ALLEGATO 2/ ALLEGATO 2.1/ ALLEGATO 2.2: Informativa sul trattamento dei dati personali per il rilascio dei contrassegni di accesso
- ALLEGATO 3: Dichiarazione ai fini del rilascio di lasciapassare di accesso al quartiere (\*)
- ALLEGATO 3.1: Informativa per il trattamento dei dati personali (\*)

(\*) Gli allegati 3 e 3.1 e la documentazione in essi richiesta (inclusa una copia dell'Allegato A) devono pervenire in una cartella a parte rinominata "Allegati 3 e 3.1". GLI ALLEGATI 3 E 3.1 SONO RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER IL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO

#### **INDICAZIONI RELATIVE AI PERMESSI ACCESSO PER I MEZZI**

**Tutto il personale a bordo dei mezzi deve essere dotato di lasciapassare.**

Si precisa che può essere associato uno ed un solo lasciapassare per mezzi di accesso ai quartieri ad ogni lasciapassare personale.

I lasciapassare dei mezzi avranno durata pari a quella indicata per i lasciapassare personali.

Il lasciapassare dovrà essere lasciato esposto in modo visibile sulla vettura parcheggiata.

Fondazione Fiera Milano ha la facoltà/responsabilità di rendere invalidi e far ritirare i lasciapassare dalla sorveglianza per comprovati motivi legati alla sicurezza, al rispetto della Normativa Applicabile ed alle procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione veicolare all'interno dei quartieri fieristici.

La validità dei lasciapassare è legata anche al quartiere/area in cui il fornitore deve prestare la propria opera,

in funzione delle attività previste dal Contratto.

**Carenze documentali o eventuali comportamenti difformi implicheranno il mancato rilascio del lasciapassare.**

**C S 6/B2 – ALLEGATO**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' – LAVORATORE AUTONOMO**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, titolare della ditta  
\_\_\_\_\_, subappaltatrice dell'impresa  
\_\_\_\_\_, titolare del contratto/ordine del \_\_\_\_\_ n°  
\_\_\_\_\_ stipulato con Fondazione E.A. Fiera  
Internazionale di Milano relativo a:

\_\_\_\_\_

*consapevole delle responsabilità penali per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

**DICHIARA:**

- che, trattandosi di lavoratore autonomo, come definito dall'art. 89 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 81/08, non ha personale alle proprie dipendenze pertanto non applica alcun Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
- di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettui la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;
- di essere consapevole di poter beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- di essere consapevole di poter partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie sono sottoposte a manutenzione periodica da parte di personale competente;
- che i libretti di uso e manutenzione di macchine, attrezzature e opere provvisorie sono a disposizione dei controlli sui mezzi o presso le aree di lavoro.
- Che tutti i mezzi per cui vengono richiesti i pass sono coperti da assicurazione, sono regolarmente immatricolati, sono stati sottoposti alle revisioni previste dalla normativa e che gli autisti dei suddetti mezzi posseggono adeguata patente di guida.

Si impegna a rispettare le procedure di Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno dei

quartieri fieristici.

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL LAVORATORE AUTONOMO

Allegato A) \_ Impresa \_\_\_\_\_  Appaltatore  Subappaltatore dell'Impresa \_\_\_\_\_

ELENCO DEL PERSONALE E MEZZI PER CUI SARA' RICHIESTO IL PERMESSO DI ACCESSO AL QUARTIERE/AREE									
				ASSUNZIONE		DOCUMENTO D'IDENTITA'		PERMESSO DI SOGGIORNO	
COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RUOLO RICOPERTO (*)	DATA DI ASSUNZIONE	TERMINE ASSUNZIONE (**)	NUMERO	SCADENZA	NUMERO	SCADENZA

Cantiere \_\_\_\_\_

(\*) titolare, amministratore, dipendente, socio, collaboratore, artigiano, professionista, ecc. ***NON COMPILARE PER LAVORATORE AUTONOMO***

(\*\*) Indicare se a tempo determinato o indeterminato. Se a tempo determinato indicare data di scadenza. ***NON COMPILARE PER LAVORATORE AUTONOMO***

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

AUTOMEZZI / MEZZI DI LAVORO	
MARCA/MODELLO	TARGA (***)




(\*\*\*) Se mezzo privo di targa indicare numero di telaio

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI  
ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO DI FIERAMILANOCITY**

**(ARTT. 13 e 14 Regolamento 2016/679 UE – Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati  
Personali)**

**1. Titolare, natura e fonte dei Dati Personali**

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, in qualità di titolare del trattamento (il “**Titolare**”) intende fornire alcune informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 RGPD, riguardo al trattamento dei Dati Personali effettuato per l’inoltro a Fiera Milano S.p.A. della richiesta di rilascio dei contrassegni o pass (carrai e/o pedonali) a cui è subordinato l’accesso al quartiere fieristico di Fieramilanocity gestito da Fiera Milano Congressi S.p.A., al fine di eseguire, presso detto quartiere, opere/servizi commissionate da Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano.

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (di seguito “**RGPD**” ovvero “**GDPR**”) e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “**Codice Privacy**”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“**Dati Personali**”) e non sono applicabili nei confronti delle persone giuridiche (società sia di persone che di capitali), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti, salvo il caso delle norme inerenti le cd comunicazioni indesiderate.

I Dati Personali oggetto di trattamento sono contenuti nelle copie dei documenti di seguito elencati:

- carta d’identità oppure certificato di residenza in Italia, per i cittadini italiani o stranieri comunitari;
- permesso di soggiorno, carta d’identità italiana o certificato di residenza valido da almeno 3 mesi, per gli stranieri extracomunitari
- Libro Unico del Lavoro
- libro soci in caso di appalto con cooperative
- Fotocopia iscrizione Albo professionale (per i professionisti)
- Fotocopia dell’incarico di collaborazione (per i collaboratori)

e si riferiscono a soggetti operanti anche quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista ovvero ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori (“**Interessato**” e/o “**Interessati**”).

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano (di seguito per brevità “**Fondazione**”) riceve copia degli elencati documenti dall’interessato ovvero dal proponente dell’interessato che fornisce a Fondazione, per contratto, opere e/o servizi da realizzarsi presso il quartiere fieristico di Fieramilanocity; lo stesso dicasi nel caso in cui il fornitore subappalti a terzi la prestazione oggetto del contratto con Fondazione.

In ogni caso i Dati Personali acquisiti come sopra o rilasciati anche successivamente sono raccolti e trattati dal Titolare, nei termini descritti nella presente informativa. Il fornitore di Fondazione si impegna a comunicare la presente informativa alle persone fisiche (rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, propri ovvero dei subappaltatori) cui si riferiscono i Dati Personali.

Il fornitore di Fondazione garantisce che i Dati Personali sono lecitamente utilizzabili da parte del Titolare per la descritta finalità di rilascio dei contrassegni abilitanti l'accesso al quartiere fieristico di Fieramilanocity, e si impegna a manlevare e indennizzare i Titolari per ogni costo, spesa o danno derivante a loro carico dall'inadempimento da parte del fornitore dei propri obblighi in materia di protezione di dati personali.

## **2. Recapiti del Titolare del trattamento e del relativo Responsabile della Protezione dei Dati Personali (cd. RPD o DPO)**

Fondazione ha sede legale in Milano, Largo Domodossola n.1 ed è altresì contattabile per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@fondazionefiera.it](mailto:dpo@fondazionefiera.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Fondazione è contattabile per iscritto presso la stessa Fondazione, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra

## **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali sono necessari

- per richiedere il rilascio del contrassegno abilitante l'accesso al quartiere fieristico di Fieramilanocity, finalizzato allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con Fondazione, e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare per la gestione delle connesse attività organizzative, e di sicurezza;

I Dati Personali sono inoltre trattati per perseguire i legittimi interessi del Titolare per la difesa/l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

Il rilascio dei Dati Personali è facoltativo ma in assenza dei predetti dati non sarebbe possibile richiedere il contrassegno e, conseguentemente, accedere al quartiere.

## **4. Natura del trattamento, destinatari, trasferimento e conservazione dei Dati Personali**

Per le finalità di cui al punto 3, i Dati Personali

- saranno trattati anche con strumenti elettronici, da strutture e personale autorizzato dal Titolare con modalità e procedure anche informatizzate idonee al perseguimento delle descritte finalità e alla gestione dei connessi adempimenti tecnico-organizzativi e di sicurezza
- potranno essere conservati da Fondazione ai fini tecnico-organizzativi e di sicurezza per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere per 5 anni dalla scadenza del contratto d'appalto di riferimento).
- saranno comunicati a Fiera Milano S.p.A. con sede amministrativa in Rho Strada Statale del Sempione 28, la quale tratterà i dati quale autonomo titolare, adempiendone i relativi obblighi. non saranno oggetto di trasferimento in Paesi al di fuori della UE.

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (artt. 15-22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto

di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o ulteriore richiesta in ordine al trattamento dei Dati Personali che la riguardano e che sono effettuati dal Titolare, la persona fisica interessata può contattare Fondazione ai recapiti indicati sopra

Per presa visione dell'informativa privacy di cui sopra e per accettazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 da parte del fornitore di Fondazione.

-----  
(data, nome e cognome in stampatello del legale rappresentante, e firma)

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI  
ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO**

**(ARTT. 13 e 14 Regolamento 2016/679 UE – Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati  
Personali)**

**1. Titolare, natura e fonte dei Dati Personali**

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, in qualità di titolare del trattamento (il “**Titolare**”) intende fornire alcune informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 RGPD, riguardo al trattamento dei Dati Personali effettuato per l’inoltro a Fiera Milano S.p.A. della richiesta di rilascio dei contrassegni o pass (carrai e/o pedonali) a cui è subordinato l’accesso al quartiere fieristico di Rho gestito dalla medesima Fiera Milano S.p.A., al fine di eseguire, presso detto quartiere, opere/servizi commissionate da Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano.

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (di seguito “**RGPD**” ovvero “**GDPR**”) e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “**Codice Privacy**”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“**Dati Personali**”) e non sono applicabili nei confronti delle persone giuridiche (società sia di persone che di capitali), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti, salvo il caso delle norme inerenti le cd comunicazioni indesiderate.

I Dati Personali oggetto di trattamento sono contenuti nelle copie dei documenti di seguito elencati:

- carta d’identità oppure certificato di residenza in Italia, per i cittadini italiani o stranieri comunitari;
- permesso di soggiorno, carta d’identità italiana o certificato di residenza valido da almeno 3 mesi, per gli stranieri extracomunitari
- Libro Unico del Lavoro
- libro soci in caso di appalto con cooperative
- Fotocopia iscrizione Albo professionale (per i professionisti)
- Fotocopia dell’incarico di collaborazione (per i collaboratori)

e si riferiscono a soggetti operanti anche quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista ovvero ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori (“**Interessato**” e/o “**Interessati**”).

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano (di seguito per brevità “**Fondazione**”) riceve copia degli elencati documenti dall’interessato ovvero dal proponente dell’interessato che fornisce a Fondazione, per contratto, opere e/o servizi da realizzarsi presso il quartiere fieristico di Rho; lo stesso dicasi nel caso in cui il fornitore subappalti a terzi la prestazione oggetto del contratto con Fondazione.

In ogni caso i Dati Personali acquisiti come sopra o rilasciati anche successivamente sono raccolti e trattati dal Titolare, nei termini descritti nella presente informativa. Il fornitore di Fondazione si impegna a comunicare la presente informativa alle persone fisiche (rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, propri ovvero dei subappaltatori) cui si riferiscono i Dati Personali.

Il fornitore di Fondazione garantisce che i Dati Personali sono lecitamente utilizzabili da parte del Titolare per la descritta finalità di rilascio dei contrassegni abilitanti l'accesso al quartiere fieristico di Rho, e si impegna a manlevare e indennizzare i Titolari per ogni costo, spesa o danno derivante a loro carico dall'inadempimento da parte del fornitore dei propri obblighi in materia di protezione di dati personali.

## **2. Recapiti del Titolare del trattamento e del relativo Responsabile della Protezione dei Dati Personali (cd. RPD o DPO)**

Fondazione ha sede legale in Milano, Largo Domodossola n.1 ed è altresì contattabile per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@fondazionefiera.it](mailto:dpo@fondazionefiera.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Fondazione è contattabile per iscritto presso la stessa Fondazione, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra

## **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali sono necessari

- per richiedere il rilascio del contrassegno abilitante l'accesso al quartiere fieristico di Fiera Milano S.p.A., finalizzato allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con Fondazione, e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare per la gestione delle connesse attività organizzative, e di sicurezza;

I Dati Personali sono inoltre trattati per perseguire i legittimi interessi del Titolare per la difesa/l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

Il rilascio dei Dati Personali è facoltativo ma in assenza dei predetti dati non sarebbe possibile richiedere il contrassegno e, conseguentemente, accedere al quartiere.

## **4. Natura del trattamento, destinatari, trasferimento e conservazione dei Dati Personali**

Per le finalità di cui al punto 3, i Dati Personali

- saranno trattati anche con strumenti elettronici, da strutture e personale autorizzato dal Titolare con modalità e procedure anche informatizzate idonee al perseguimento delle descritte finalità e alla gestione dei connessi adempimenti tecnico-organizzativi e di sicurezza
- potranno essere conservati da Fondazione ai fini tecnico-organizzativi e di sicurezza per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere per 5 anni dalla scadenza del contratto d'appalto di riferimento).
- saranno comunicati a Fiera Milano S.p.A. con sede amministrativa in Rho Strada Statale del Sempione 28, la quale tratterà i dati quale autonomo titolare, adempiendone i relativi obblighi. non saranno

oggetto di trasferimento in Paesi al di fuori della UE.

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (artt. 15-22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o ulteriore richiesta in ordine al trattamento dei Dati Personali che la riguardano e che sono effettuati dal Titolare, la persona fisica interessata può contattare Fondazione ai recapiti indicati sopra

Per presa visione dell'informativa privacy di cui sopra e per accettazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 da parte del fornitore di Fondazione.

-----  
(data, nome e cognome in stampatello del legale rappresentante, e firma)

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI  
ACCESSO ALLE AREE DELLA PALAZZINA A/ACCADEMIA O ALTRO**

**(ARTT. 13 e 14 Regolamento 2016/679 UE – Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati  
Personali)**

**1. Titolare, natura e fonte dei Dati Personali**

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, in qualità di titolare del trattamento (il “**Titolare**”) intende fornire alcune informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 RGPD, riguardo al trattamento dei Dati Personali

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (di seguito “**RGPD**” ovvero “**GDPR**”) e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “**Codice Privacy**”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“**Dati Personali**”) e non sono applicabili nei confronti delle persone giuridiche (società sia di persone che di capitali), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti, salvo il caso delle norme inerenti le cd comunicazioni indesiderate.

I Dati Personali oggetto di trattamento sono contenuti nelle copie dei documenti di seguito elencati:

- carta d’identità oppure certificato di residenza in Italia, per i cittadini italiani o stranieri comunitari;
- permesso di soggiorno, carta d’identità italiana o certificato di residenza valido da almeno 3 mesi, per gli stranieri extracomunitari
- Libro Unico del Lavoro
- libro soci in caso di appalto con cooperative
- Fotocopia iscrizione Albo professionale (per i professionisti)
- Fotocopia dell’incarico di collaborazione (per i collaboratori)

e si riferiscono a soggetti operanti anche quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista ovvero ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori (“**Interessato**” e/o “**Interessati**”).

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano (di seguito per brevità “**Fondazione**”) riceve copia degli elencati documenti dall’interessato ovvero dal proponente dell’interessato che fornisce a Fondazione, per contratto, opere e/o servizi; lo stesso dicasi nel caso in cui il fornitore subappalti a terzi la prestazione oggetto del contratto con Fondazione.

In ogni caso i Dati Personali acquisiti come sopra o rilasciati anche successivamente sono raccolti e trattati dal Titolare, nei termini descritti nella presente informativa. Il fornitore di Fondazione si impegna a comunicare la presente informativa alle persone fisiche (rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, propri ovvero dei subappaltatori) cui si riferiscono i Dati Personali.



Il fornitore di Fondazione garantisce che i Dati Personali sono lecitamente utilizzabili da parte del Titolare per la descritta finalità di autorizzazione all'accesso, e si impegna a manlevare e indennizzare i Titolari per ogni costo, spesa o danno derivante a loro carico dall'inadempimento da parte del fornitore dei propri obblighi in materia di protezione di dati personali.

## **2. Recapiti del Titolare del trattamento e del relativo Responsabile della Protezione dei Dati Personali (cd. RPD o DPO)**

Fondazione ha sede legale in Milano, Largo Domodossola n.1 ed è altresì contattabile per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@fondazionefiera.it](mailto:dpo@fondazionefiera.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Fondazione è contattabile per iscritto presso la stessa Fondazione, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra

## **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali sono necessari

- per richiedere autorizzazione all'accesso, finalizzato allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con Fondazione, e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare per la gestione delle connesse attività organizzative, e di sicurezza;

I Dati Personali sono inoltre trattati per perseguire i legittimi interessi del Titolare per la difesa/l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

Il rilascio dei Dati Personali è facoltativo ma in assenza dei predetti dati non sarebbe possibile ottenere l'autorizzazione all'accesso.

## **4. Natura del trattamento, destinatari, trasferimento e conservazione dei Dati Personali**

Per le finalità di cui al punto 3, i Dati Personali

- saranno trattati anche con strumenti elettronici, da strutture e personale autorizzato dal Titolare con modalità e procedure anche informatizzate idonee al perseguimento delle descritte finalità e alla gestione dei connessi adempimenti tecnico-organizzativi e di sicurezza
- potranno essere conservati da Fondazione ai fini tecnico-organizzativi e di sicurezza per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere per 5 anni dalla scadenza del contratto d'appalto di riferimento).

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (artt. 15-22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei

suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o ulteriore richiesta in ordine al trattamento dei Dati Personali che la riguardano e che sono effettuati dal Titolare, la persona fisica interessata può contattare Fondazione ai recapiti indicati sopra

Per presa visione dell'informativa privacy di cui sopra e per accettazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 da parte del fornitore di Fondazione.

-----  
(data, nome e cognome in stampatello del legale rappresentante, e firma)

C S 6/B – C S 6/B1 – C S 6/B2

ALLEGATO 3

(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER IL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO)

DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA)

Spettabile

FIERA MILANO S.p.A.

S.S. del Sempione, 28 – 20017 RHO (MI)

Ufficio Accessi (email: accessi@fieramilano.it – tel. 02-49976892/7735/6172)

Centro Servizi Piano Terra Lato Porta Sud

**DICHIARAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI LASCIAPASSARE DI ACCESSO AL QUARTIERE**

Con riferimento alla richiesta di lasciapassare di accesso al Quartiere Fieramilano che Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (di seguito "FFM") presenterà all'Ufficio Accessi di Fiera Milano S.p.A. , per le persone, i mezzi, i muletti e i mezzi di sollevamento in genere appartenenti all'organizzazione operativa della Impresa ..... **[NOTA: da completare con la ragione sociale del fornitore/subfornitore di FFM]** (di seguito l'IMPRESA") il sottoscritto..... in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'IMPRESA, sotto la propria personale responsabilità dichiara quanto segue:

- 1) che le persone indicate nell'Allegato A alla presente dichiarazione sono tutti appartenenti all'organizzazione operativa dell'IMPRESA, la quale è Fornitore/Subfornitore di FFM **[NOTA PER COMPILAZIONE: cancellare delle due definizioni quella che non interessa];**
- 2) che le persone indicate nell'Allegato A alla presente dichiarazione accedono al Quartiere in ragione e nei limiti del rapporto contrattuale in essere con FFM (o con il fornitore di essa, se subfornitore) e, avvalendosi del titolo di accesso così ottenuto, svolgeranno attività solo nelle aree di pertinenza dell'IMPRESA o comunque nella legittima disponibilità della stessa, così come consegnata da FFM (o dal fornitore di essa se subfornitore);
- 3) di impegnarsi (al di fuori di quanto già specificamente previsto nel rapporto contrattuale in essere con FFM o con il fornitore di essa, se subfornitore) a vigilare affinché le persone indicate nell'Allegato A rispettino le disposizioni del Gruppo Fiera Milano in materia di controllo accessi e di circolazione pedonale e veicolare all'interno del Quartiere;
- 4) di sollevare (al di fuori di quanto già specificamente previsto nel rapporto contrattuale in essere con FFM o con il fornitore di essa, se subfornitore), Fiera Milano S.p.A. e le altre società del Gruppo Fiera Milano da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impiego –ancorchè indebito e irregolare e non coerente con quanto indicato nella richiesta– delle persone, dei mezzi, dei muletti e dei mezzi di sollevamento in genere indicati nell'Allegato A;
- 5) di essere consapevole che (al di fuori di quanto già specificamente previsto nel rapporto contrattuale in essere con FFM o con il fornitore di essa, se subfornitore) nel caso di violazione di legge o delle disposizioni di cui al precedente punto 3) Fiera Milano S.p.A., fatta salva l'eventuale denuncia del fatto alle Pubbliche Autorità competenti, si riserva di revocare in ogni momento i lasciapassare eventualmente

- rilasciati nonché di azionare ogni altro rimedio di legge incluso il risarcimento del danno;
- 6) di essere informato che:
- le disposizioni vigenti a tutela della protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento 2016/679/UE e il d.lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. (di seguito complessivamente la “**Normativa Privacy**”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“**Dati Personali**”) e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società sia di persone che di capitali), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti;
  - i Dati Personali riferiti all’IMPRESA (e anche eventualmente al fornitore di FFM, nel caso l’IMPRESA sia un subfornitore di FFM), ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché agli esponenti, ai dipendenti, agli ausiliari, ai collaboratori (a qualsiasi titolo, anche in forma di lavoro autonomo) dell’IMPRESA, indicati nella di richiesta lasciapassare di accesso presentata da FFM e/o contenuti nei documenti ad essa allegati, e/o ad essa collegati, o rilasciati anche successivamente (quali, ad esempio, le “letture” di controllo dei lasciapassare e le eventuali registrazioni manuali degli accessi al Quartiere su registri cartacei effettuate dal personale di vigilanza) sono raccolti e trattati da Fiera Milano Spa, quale Titolare del trattamento ai sensi della Normativa Privacy, nei termini descritti nell’informativa sotto riportata;
- 7) di impegnarsi quindi a comunicare i contenuti di tale informativa alle persone fisiche cui si riferiscono i Dati Personali forniti per le finalità riportate nella stessa informativa, nonché a garantire che tali Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte di Fiera Milano S.p.A. e dal Gruppo Fiera Milano per tali finalità e a manlevare e/o indennizzare Fiera Milano S.p.A e ogni altra società del Gruppo Fiera Milano per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell’IMPRESA degli obblighi sulla medesima gravanti ai sensi della Normativa Privacy e/o comunque assunti con la sottoscrizione della presente dichiarazione, nei confronti di Fiera Milano S.p.A. e del Gruppo Fiera Milano.
- 8) Allega alla presente
- copia di documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
  - elenco di persone, mezzi, muletti e mezzi di sollevamento in genere per cui sarà richiesto da FFM il rilascio del lasciapassare di accesso al Quartiere Fieramilano (Allegato A);
  - copia dell’informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascuna persona fisica interessata a riprova dell’avenuta comunicazione dei contenuti della informativa stessa.

Data \_\_\_\_\_

**L’IMPRESA**

TIMBRO E FIRMA

-----

**ALLEGATO 3.1 – C S 6/B – C S 6/B1 –C S 6/B2**

**(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER IL QUARTIERE FIERISTICO DI RHO)**

Da far firmare a tutto il personale per cui viene richiesto il pass.

**Informativa per il trattamento dei dati personali** (ai sensi della Normativa Privacy e in particolare del Regolamento 2016/679/UE)

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali forniti da FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA MILANO (FMM) nella richiesta di lasciapassare di accesso al Quartiere presentata all'Ufficio Accessi di Fiera Milano S.p.A. e rilasciati anche successivamente, come di seguito descritto, è Fiera Milano S.p.A. con sede in Milano, piazzale Carlo Magno 1.

Il Responsabile della Protezione dei dati di Fiera Milano S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti:

Piazzale Carlo Magno 1 20149 Milano

e-mail [dpo@fieramilano.it](mailto:dpo@fieramilano.it)

I Dati Personali –a chiunque riferiti– forniti da FFM indicati nella richiesta di lasciapassare e/o contenuti nei documenti ad essa allegati e/o ad essa collegati e quelli rilasciati anche successivamente (quali ad esempio le “letture” di controllo dei lasciapassare e le eventuali registrazioni manuali degli accessi al Quartiere su registri cartacei effettuate dal personale di vigilanza) sono necessari:

- per il rilascio dell'autorizzazione (lasciapassare) per accedere e circolare all'interno del Quartiere Fieramilano, ai fini dello svolgimento delle attività commissionate da FFM ai fornitori/subfornitori;
- per l'adempimento degli obblighi cui il Titolare è tenuto per legge
- per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare per la gestione delle attività organizzative, tecniche e di sicurezza del Quartiere;
- per l'eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

In assenza di tali dati, non sarebbe possibile completare la procedura di rilascio del lasciapassare.

Si precisa che i Dati Personali vengono inseriti, in via accentrata, nel sistema Logistica in Fiera, a cui possono accedere. Fiera Milano S.p.A. e le altre società del Gruppo Fiera Milano. In tale contesto le altre società del Gruppo Fiera Milano operano come autonomi titolari del trattamento dei dati acquisiti.

I Dati Personali saranno utilizzati, anche con strumenti elettronici, da strutture e personale autorizzato da Fiera Milano S.p.A., con modalità e procedure anche informatizzate idonee al perseguimento delle predette finalità ed alla gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

I Dati Personali potranno essere conservati a fini amministrativi, contabili, fiscali, per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere dieci anni o comunque fino alla prescrizione dei diritti). Per le altre finalità del trattamento, i Dati Personali potranno essere conservati fino a 5 anni dal termine di svolgimento delle attività commissionate ai fornitori/subfornitori di FFM.

Per le predette finalità i Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare a imprese/operatori di propria fiducia che forniscono servizi organizzativi e tecnici quali, ad es. servizi di vigilanza e sicurezza; tali

fornitori effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Fiera Milano S.p.A. ed operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio.

Per le medesime finalità i Dati Personali potranno essere accessibili o comunicati dal Titolare anche ad altre società del Gruppo Fiera Milano, alle Pubbliche Autorità o ad altri soggetti autorizzati dalla legge che ne facciano legittima richiesta; tali società del Gruppo Fiera Milano, Pubbliche Autorità e soggetti operano come autonomi titolari del trattamento dei dati acquisiti

Per le finalità sopra descritte, i Dati Personali non vengono trasferiti in Paesi al di fuori della UE.

Le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (artt. 15–22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei Dati Personali che la riguardano, la persona fisica interessata può contattare il Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo e-mail [accessi@fieramilano.it](mailto:accessi@fieramilano.it); al Titolare è possibile rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei diritti sopra menzionati, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti destinatari dei dati e dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Fiera Milano S.p.A.

Data \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

CS 6/C

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE**

Esecuzione dei lavori di: .....

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di Datore di Lavoro/Delegato del Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui alla lettera sopracitata, dichiara sotto la sua responsabilità, di osservare scrupolosamente (e di far osservare ai dipendenti dell'Impresa Appaltatrice addetti ai lavori), durante l'esecuzione degli stessi, le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

Addì,.....

TIMBRO E FIRMA

.....

C S 6/D

**FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE SUI RISCHI CONNESSI ALLE SPECIFICHE LAVORAZIONI**

Esecuzione dei lavori di: .....

Il sottoscritto ..... Dichiaro di aver formato ed informato tutto il personale di seguito elencato riguardo ai rischi specifici connessi a tutte le lavorazioni previste per l'esecuzione delle opere.

Firmato .....

I sottoscritti signori, dipendenti della Ditta

.....

dichiarano di essere stati formati ed informati delle lavorazioni previste per l'esecuzione delle opere, dei conseguenti rischi e di aver preso visione del relativo Piano di Sicurezza

Nome e Cognome

Firma

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



-----  
-----

-----

C S 6/E

**CONSEGNA DEI D.P.I.**

Esecuzione dei lavori di: .....

Al sig.

(nome dell'addetto)

In data ..... Le sono stati assegnati i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sottoelencati:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Di seguito Le ricordiamo gli obblighi relativi al corretto utilizzo dei D.P.I. previsto per i Lavoratori dall'art. 78 D.lgs. 81/08 e successive modifiche.

I Lavoratori:

- si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro;
- utilizzano i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione, all'eventuale addestramento ricevuti;
- hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di loro iniziativa;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro ed al dirigente eventuali difetti od inconvenienti rilevati nei D.P.I. messi a loro disposizione;
- al termine dell'utilizzo seguendo le procedure aziendali previste per la riconsegna.

Firma del datore di lavoro

Per accettazione

CS6/F (Da compilare solo se richiesto esplicitamente da F.F.M.)

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'ONERE E DELLE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ' PER QUANTO ATTIENE AL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE IMPRESE OPERANTI IN CONTEMPORANEITA' SULL'AREA.....

(\*) tale dichiarazione è propedeutica alla stesura del piano di sicurezza in cantiere ed allo sviluppo dell'attività del coordinatore ex D.lgs. 81/2008.

Il sottoscritto..... nella Sua qualità di .....

PREMESSO

- che per la realizzazione dei lavori di cui al contratto di appalto.....  
F.F.M. ha proceduto o procederà alla stipulazione di contratti di appalto con più imprese;
- che pertanto i piani operativi di sicurezza di ciascuna impresa dovranno prevedere anche tempi e modalità operative tali da evitare situazioni di rischio derivanti da sovrapposizioni o contiguità dei lavori medesimi eseguiti contemporaneamente da più imprese sulla medesima area;
- che F.F.M. ha ritenuto opportuno che, ferme restando le responsabilità del direttore tecnico di ciascuna impresa, la funzione del controllo del coordinamento dei lavori venga svolta dall'Impresa.....

Ciò premesso, il sottoscritto....., nella qualità di....., dichiara che l'impresa....., per il tramite del proprio direttore tecnico Sig....., che sottoscrive per accettazione dell'incarico il presente atto, assume lo specifico incarico di coordinare il lavoro delle imprese che opereranno sull'area....., per la realizzazione dei lavori appaltati da F.F.M. e di cui ai rispettivi piani di sicurezza.

Data,

TIMBRO E FIRMA

.....

CS6/G (Da compilare solo se richiesto esplicitamente da F.F.M.)

Oggetto: **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DIRETTIVE CHE VERRANNO IMPARTITE DALL'IMPRESA INCARICATA DEL COORDINAMENTO**

(\*) tale dichiarazione è propedeutica alla stesura del piano di sicurezza in cantiere ed allo sviluppo dell'attività del coordinatore ex D.lgs. 81/2008.

Il sottoscritto....., nella Sua qualità di ..... , prende atto che in relazione alla realizzazione dei lavori di cui al contratto di appalto....., è stato assegnato il compito di coordinamento dei lavori delle imprese operanti in contemporaneità sulla ..... medesima ..... area, all'impresa....., alla quale ottempererà all'incarico per il tramite del proprio direttore tecnico.....,

Ciò premesso il sottoscritto....., nella Sua qualità ut supra, si impegna pertanto a coordinare l'attività delle proprie maestranze, con le direttive che verranno ..... impartite dall'impresa....., in tema di coordinamento dei lavori.

Data,

TIMBRO E FIRMA

.....

C S6/H

Spettabile

F.F.M.

Largo Domodossola, 1 – MILANO

**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE**

Il sottoscritto....., Legale Rappresentante della società.....

DICHIARA

che il RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE relativo ai lavori di “\_\_\_\_\_”

sarà il sig. ....

reperibile al numero telefonico ..... e all'indirizzo email .....

Il RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE è in grado di assolvere i compiti di cui all'Articolo 41  
(*Rappresentante dell'Appaltatore*) del Contratto.

Addì,.....

TIMBRO E FIRMA


.....

CS6/I

**ORGANIGRAMMA DI CANTIERE**

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE PER LE OPERE DI

.....  
 .....  
 .....



**ALLEGATO 5.6**  
**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**PER RAPPORTI DI FORNITURA**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e di ogni Normativa Applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, questo documento descrive le modalità di trattamento dei Dati Personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, effettuate da Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, necessarie alla instaurazione del rapporto di fornitura e/o di collaborazione con quest'ultima, alla gestione di tale rapporto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

**1. DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)**

**1.1. Titolare Del Trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, con sede legale in Milano, 20145, Largo Domodossola n. 1, P.IVA 00842900151 (di seguito anche solo il "Titolare" o "Fondazione Fiera di Milano"), pec: [fondazionefieramilano@legalmail.it](mailto:fondazionefieramilano@legalmail.it), tel. 02.4997.1.

**1.2. Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è raggiungibile ai seguenti recapiti:

email: [nicoletta.liguori@fondazionefiera.it](mailto:nicoletta.liguori@fondazionefiera.it); tel: 02 4997.7067.

**2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI**

Nell'ambito delle attività effettuate per la fornitura/consulenza, i Dati Personali degli utenti riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>
[X] dati identificativi, anagrafici e di contatto	cognome e nome, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, documenti di identificazione, firma, altro.
[X] dati relativi a condanne penali, reati, misure di sicurezza	i dati giudiziari possono essere utilizzati ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità reputazionali e di legalità, nonché dei requisiti previsti dalle policy adottate dal Titolare nella selezione dei propri appaltatori, fornitori e partner commerciali.
[X] dati di connessione	indirizzo IP, login, MAC address, indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), orario



	della richiesta al server, modalità di richiesta al server, caratteristiche del file ottenuto in risposta, identificatore numerico della risposta data dal server, dati relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico.
--	--

### 3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI

Il Titolare tratterà i Dati Personali, direttamente comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), o fonti pubbliche, in osservanza delle normative di riferimento per le finalità necessarie per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto di fornitura/collaborazione, che costituisce un trattamento necessario per le verifiche di sussistenza dei requisiti nella fase precontrattuale, per la stipula e per l'esecuzione del contratto di fornitura con i connessi e relativi adempimenti e per la gestione del rapporto di fornitura/collaborazione. Il Trattamento è effettuato e legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

- a) Negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
- b) Adempimento degli obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR).

Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività, fornire il servizio o concludere il contratto.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tali diverse finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

### 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche

previste dalle disposizioni vigenti.

I Dati Personali forniti saranno tra l'altro oggetto di:

Descrizione	
<input checked="" type="checkbox"/> raccolta	<input checked="" type="checkbox"/> limitazione
<input checked="" type="checkbox"/> organizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> strutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> conservazione
<input checked="" type="checkbox"/> estrazione	<input checked="" type="checkbox"/> consultazione
<input checked="" type="checkbox"/> uso	<input checked="" type="checkbox"/> comunicazione mediante trasmissione

<input checked="" type="checkbox"/> raffronto od interconnessione	<input checked="" type="checkbox"/> cancellazione o distruzione
<input checked="" type="checkbox"/> diffusione	<input checked="" type="checkbox"/> selezione
<input checked="" type="checkbox"/> elaborazione	

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all'esterno delle strutture del Titolare del Trattamento, se non nei casi espressamente autorizzati dall'interessato o nei casi previsti dalla legge e necessari all'adempimento del servizio.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

## 5. MISURE DI SICUREZZA

Il Titolare del Trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

## 6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della Normativa Applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale (amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base delle mansioni assegnate e di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di legge vigenti.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Dati Personali a:

- altri soggetti pubblici quali ad esempio:
  - o Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
  - o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti.

### **Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dallo Spazio Economico Europeo:**

I Dati Personali sono trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

L'interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

## **7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Dati sono trattati dal Titolare o dai soggetti suoi fornitori, individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e conservati per tutta la durata del contratto di fornitura/collaborazione e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti dell'interessato (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non potranno più essere esercitati.

## **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

All'Interessato, relativamente al trattamento dei Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR);
- Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR);
- Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare (diritto all'oblio, art. 17 GDPR);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

Il testo completo dei diritti dell'Interessato come sopra elencati, previsti dal Regolamento EU n. 679/2016, è disponibile su richiesta al seguente indirizzo mail: [nicoletta.liguori@fondazionefiera.it](mailto:nicoletta.liguori@fondazionefiera.it)

## ALLEGATO 8.2

### ULTIMAZIONE, ACCETTAZIONE DEI LAVORI E PERIODO DI GARANZIA

\*\*\*

#### ACCETTAZIONE PROVVISORIA

##### 1) OPERE STRUTTURALI

L'accettazione provvisoria delle opere strutturali avverrà dopo collaudo statico con esito positivo come certificato nella relazione del collaudatore.

La certificazione con esito positivo è subordinata, in ogni caso, alla consegna, da parte dell'Appaltatore, di tutti i disegni come costruito e dei certificati di qualità dei materiali utilizzati.

I collaudi statici saranno eseguiti in corso d'opera in modo da permettere l'emissione del certificato statico entro la fine dei lavori.

A meno di pattuizioni contrattuali diverse il periodo di garanzia sarà di 3 anni dalla data di emissione del certificato di accettazione provvisoria.

##### 2) OPERE CIVILI

Una volta ultimati i lavori, come verificato dalla D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore, le opere civili saranno sottoposte a collaudo dimensionale e prestazionale come indicato nelle relative specifiche tecniche.

L'esito positivo di tali collaudi, certificato dalla relazione dell'incaricato del collaudo, ne determina l'accettazione provvisoria e l'avvio del periodo di garanzia.

La certificazione con esito positivo è subordinata alla consegna, da parte dell'Appaltatore, di tutti i disegni come costruito e dei certificati di qualità dei materiali utilizzati.

A meno di pattuizioni contrattuali diverse, i periodi di garanzia, per le diverse tipologie di opere, saranno i seguenti:

- pavimentazioni:	3 anni
- intonaci e plafoni:	3 anni
- controsoffitti:	3 anni
- impermeabilizzazioni:	3 anni
- coperture metalliche:	3 anni
- serramenti:	3 anni
- pitturazioni:	3 anni
- manto stradale in asfalto:	3 anni
- rivestimenti:	3 anni
- impianti idrici/fognari/meteorici:	3 anni
- opere in ferro non strutturali:	3 anni

Trascorso senza anomalie il periodo di garanzia si procede alla accettazione definitiva.

### **3) IMPIANTI**

#### **3.1) IMPIANTI ELETTRICI**

L'Appaltatore contestualmente alla fine dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

Tale dichiarazione di conformità nei 30 (trenta) giorni successivi dovrà essere corredata dai documenti AS BUILT, dai certificati di prova previsti dalle norme CEI vigenti, dai certificati di taratura, dalle schede tecniche delle apparecchiature, dagli schemi elettrici funzionali, dalla certificazione di qualità dove previste, dai manuali di uso e manutenzione, nonché dalla attestazione dell'avvenuto adempimento degli altri obblighi derivanti all'Appaltatore dal D.M. 37/2008 e costituirà, una volta verificata come completa, accettazione provvisoria degli impianti elettrici dalla quale decorre il periodo di garanzia di 24 mesi.

#### **3.2) IMPIANTI TERMICI**

##### **3.2.1) PARTE ELETTRICA**

Sarà regolata come da punto precedente.

##### **3.2.2) PARTE TERMICA/FRIGORIFERA/CONDIZIONAMENTO/ARIA COMPRESSA**

All'ultimazione dei Lavori, verificata dalla D.L., e, previa sottomissione dei documenti di cui alla Legge 10/91, gli impianti sono soggetti a prove di funzionamento ed ai collaudi stagionali, che, dopo esito positivo, permettono l'emissione di certificato di collaudo provvisorio.

Allo stesso dovranno essere tassativamente allegati: i disegni AS BUILT, i certificati di prova, taratura e sicurezza, le schede tecniche delle apparecchiature, la certificazione di qualità (ove richiesta), i manuali di uso e manutenzione nonché l'attestazione dell'avvenuto adempimento delle richieste delle leggi vigenti.

I collaudi di tipo stagionale per le parti termica/frigorifera/condizionamento sono avviati solo in presenza delle seguenti condizioni necessarie:

*– impianti di condizionamento invernali:*

- temperatura esterna non superiore + 5°C
- presenza di mostre

*– impianti di condizionamento estivi:*

- temperatura esterna non inferiore a 30°C
- presenza di mostre

Al completamento positivo dell'ultimo dei collaudi inizia il periodo di garanzia della durata di 24 mesi.

##### **3.2.3) CONDUZIONE / MANUTENZIONE IMPIANTI NUOVI IN ASSENZA DI CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO**

- A) A maggiore chiarimento si precisa che la mancata emissione del certificato di collaudo provvisorio, solo per assenza dei documenti previsti, permette, in presenza di esiti positivi dei collaudi l'accettazione provvisoria, ma non permette **la presa in carico degli impianti** (a cura di terzi) **per manutenzione e gestione.**

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto alla manutenzione e conduzione a sua cura e spese fino alla data di stesura effettiva del certificato di collaudo provvisorio sopra citato;

In caso di rifiuto dell'Appaltatore, F.F.M. interverrà direttamente con costi a carico dell'Appaltatore, fatta salva la rivalsa dell'Ente per eventuali maggiori oneri conseguenti.

- B) Nel caso in cui il collaudo non possa essere eseguito tempestivamente in relazione ai programmi di utilizzo degli impianti per colpe non imputabili all'Appaltatore, è facoltà di F.F.M. richiedere all'Appaltatore comunque l'utilizzo degli impianti con oneri di gestione e manutenzione a carico di F.F.M.

Tali oneri saranno valutati a tariffa oraria C.C.I.A.A., sulla base delle ore effettivamente spese e certificate da F.F.M..

### **3.3.) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASLAZIONE**

#### **3.3.1) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

Ad installazione avvenuta e prima dell'ottenimento della certificazione da parte degli enti autorizzati ai sensi della Normativa Applicabile, l'Appaltatore dovrà consegnare i certificati di omologazione dei componenti previsti dalla Normativa Applicabile, (serrature, paracadute, limitatore di velocità, ammortizzatori), relazione dell'esito delle prove preliminari effettuate dall'Appaltatore (di carico, del paracadute, delle valvole di blocco, di isolamento dei circuiti), copia della documentazione che è stata presentata all'Organo di Controllo, schemi elettrici funzionali e certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici.

Il periodo di garanzia di 24 mesi parte dall'ottenimento della certificazione degli enti autorizzati ai sensi della Normativa Applicabile.

#### **3.3.2) IMPIANTI DI TRASLAZIONE**

Ad installazione avvenuta gli impianti saranno oggetto di prove di funzionamento in contraddittorio che, dopo esito positivo e consegna della documentazione tecnica di seguito elencata, permetteranno l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e daranno avvio al periodo di garanzia della durata di 24 mesi.

Il verbale di fine lavori conterrà inoltre i disegni AS BUILT, la certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici, la relazione tecnica con caratteristiche dell'impianto, i certificati dei componenti acquisiti dal mercato e schemi elettrici funzionali.

\*\*\*

### **ACCETTAZIONE DEFINITIVA**

L'accettazione definitiva dei Lavori avverrà a conclusione del periodo di garanzia senza inconvenienti di nessun tipo.

In presenza di inconvenienti, l'Appaltatore dovrà porvi rimedio, a suo totale carico, entro i termini fissati da F.F.M.; il periodo di garanzia è interrotto per il periodo del rimedio.

Il ripristino delle corrette condizioni di funzionamento è accertato con nuovo collaudo per le parti coinvolte, il cui esito positivo determina l'avvio di un nuovo periodo di garanzia di durata pari al precedente.

L'accettazione definitiva è subordinata al trascorrere, senza inconvenienti, del nuovo periodo di garanzia.

\*\*\*

TABELLA RIASSUNTIVA

	<b>ULTIMAZ. DELLE OPERE</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>	<b>ACCETTAZIONE PROVVISORIA</b>	<b>ACCETTAZIONE DEFINITIVA</b>
Opere strutturali	Con collaudo statico positivo	Prove statiche	Con collaudo statico positivo	Con collaudo statico positivo
Opere civili, inclusi impianti elettrici e speciali, idrici, fognari e meteorici	Constatazione in contraddittorio con DL, ove prevista DL e consegna alla Committenza della dichiarazione di conformità 37/2008	Collaudo delle opere ove previsto collaudatore in alternativa come previste da dichiarazione di conformità 37/2008.	Ove incaricato collaudatore, certificato di collaudo, in alternativa completamento della dichiarazione di conformità 37/2008 con tutti i documenti richiesti	Dopo garanzia
Impianti termici ed aria compressa	Constatazione in contraddittorio con DL, ove prevista DL e consegna alla Committenza della dichiarazione di conformità 37/2008 e relazione energetica ai sensi Dlgs 192 del 2005 ove applicabile (ex 10/91)	Collaudo delle opere ove previsto collaudatore in alternativa come previste da dichiarazione di conformità 37/2008.	Ove incaricato collaudatore, certificato di collaudo, in alternativa completamento della dichiarazione di conformità 37/2008 con tutti i documenti richiesti	Dopo garanzia
Impianti di traslazione (tappeti e scale mobili)	Constatazione in contraddittorio con DL	Prove di funzionamento	Certificato di collaudo provvisorio	Dopo garanzia
Impianti di sollevamento	Constatazione in contraddittorio con DL	Collaudo	Collaudo	Dopo garanzia

ALLEGATO 26.1

GARANZIA

*[NOTA: Template della Garanzia da allegare di volta in volta]*



## ALLEGATO 31.2

### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (IPOTESI DI APPLICAZIONE)

- 1) L'assoggettamento del soggetto interessato<sup>(1)</sup> ad una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  - b. delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - c. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e dell'articolo 2635 del codice civile;
  - d. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - e. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - f. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - g. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - h. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
- 2) Sussistenza in capo al soggetto interessato<sup>(2)</sup> di cause decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto ovvero ammissione dell'impresa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo;
- 3) Impossibilità per il soggetto interessato<sup>(3)</sup> di rilasciare una dichiarazione ai sensi della quale attesti:
  - a. di non essere/essere (a seconda dei casi) a conoscenza dell'esistenza di una contestata commissione di taluno dei reati, in forma consumata o tentata, di seguito indicati:

---

<sup>1</sup> Relativamente alla posizione dell'operatore economico, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti; degli amministratori della persona giuridica nel caso in cui il socio sia una persona giuridica).

<sup>2</sup> Si veda nota (1).

<sup>3</sup> Si veda nota (1).

- i. delitti di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  - ii. delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - iii. delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e dell'articolo 2635 del codice civile;
  - iv. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - v. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - vi. delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - vii. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - viii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ix. bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 322, 323, 329 e 330 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (già artt. 216, 217, 223 e 224 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
  - x. delitti di cui agli articoli 437, 451, 589, comma secondo, e 590, comma terzo, del codice penale;
  - xi. illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- b. di non essere/essere (a seconda dei casi) a conoscenza dell'esistenza di una sentenza di condanna ancorché non definitiva, per taluno dei reati, in forma consumata, di seguito indicati:
- i. bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 322, 323, 329 e 330 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (già artt. 216, 217, 223 e 224 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
  - ii. delitti di cui agli articoli 437, 451, 589, comma secondo, e 590, comma terzo, del codice penale;
  - iii. illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## ALLEGATO 38.2

### APPROVAZIONE DEL SUBAPPALTO; DOCUMENTI RICHIESTI

L'Appaltatore, nel richiedere il subappalto, deve presentare in allegato alla richiesta (sub-allegati CS6/B1 e CS6/B2) originale o copia conforme, della seguente documentazione in corso di validità (fatta eccezione per i documenti con asterisco che devono essere prodotti in originale):

1) documenti specifici del subappaltatore proposto:

- Documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.
- Dichiarazione dell'organico medio annuo redatta come previsto all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii
- Documentazione del Personale (come definita nel Contratto)
- Allegato A) alla lettera d'invito – elenco della documentazione penale necessaria per l'iscrizione all'albo fornitori di Fondazione Fiera Milano, che dovrà essere consegnata in busta chiusa con espressa indicazione dell'Ufficio Legale di F.F.M. quale destinatario

2) Copia del contratto di subappalto controfirmato dalle parti.

3) dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e dei rischi indotti della presenza del subappaltatore ed evidenza, attraverso il piano di sicurezza integrato tra Appaltatore e sub-appaltatore e firmato dagli stessi, di averne tenuto conto nella sua redazione;

4) descrizione dei lavori specialistici oggetto del subappalto con relativo valore economico controfirmati dal subappaltatore;

5) tempistica di realizzazione dei lavori subappaltati ed evidenza della loro coerenza con il programma di realizzazione delle opere di cui all'allegato C al Contratto, controfirmato dal sub-appaltatore.

6) ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'allegato XV al D.lgs 81/2008 ss.mm.ii. siano effettuati dall'impresa esecutrice, l'impresa affidataria dovrà dimostrare di corrispondere alla stessa, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza.

7) Informativa Privacy (art. 13 GDPR).

L'allegato dovrà essere restituito compilato, timbrato e firmato da ciascun interessato, e dal Legale Rappresentante (o da chi ne ha i poteri) in caso di persona giuridica.

Eventuali ritardi dovuti a incompletezza della documentazione di cui sopra o ad inidoneità del subappaltatore saranno da ritenersi a totale carico dell'appaltatore e comporteranno l'applicazione di tutto quanto previsto in contratto in caso inadempienze.

**ALLEGATO 28.7**

**ALLEGATO 1**

**Oggetto: Dichiarazione di responsabilità per il rispetto delle norme antinfortunistiche**

Ordine n.

Il Sottoscritto in qualità di Datore di Lavoro/Delegato del Datore di Lavoro della società Appaltatrice dei lavori di cui all'ordine sopra dichiarato, si impegna, ad osservare scrupolosamente (e a far osservare ai dipendenti della Società Appaltatrice impiegati nei lavori), durante l'esecuzione degli stessi, le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

TIMBRO E FIRMA

Data,

## ALLEGATO 2

**Oggetto: Dichiarazione dell'Appaltatore di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle leggi di previdenza e assistenza, con contestuale dichiarazione di responsabilità.**

Ordine n.

Il sottoscritto nella sua qualità di Amministratore Unico dichiara che l'attività di \_\_\_\_\_ sarà prestata, nel periodo dal \_\_\_\_\_ presso la Vs. sede dai seguenti lavoratori dipendenti dalla sopra citata Appaltatore che saranno tenuti, all'inizio dei lavori, a dimostrare le proprie generalità, mediante esibizione di documento d'identità alla Spett./le Committente.

Dichiara inoltre, che i suddetti lavoratori sono stati regolarmente assunti secondo la Normativa Applicabile, alle dipendenze dell'Appaltatore e che nei loro confronti sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalle leggi di previdenza e assistenza vigenti.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i nominativi elencati corrispondono a coloro che effettivamente presteranno il lavoro in Fiera.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza del fatto che, ove tale corrispondenza risultasse non sussistente, ovvero nel caso in cui la reale posizione dei lavoratori elencati non fosse quella che risulta dai documenti che si allegano, sarà soggetto, oltre che alla denuncia alla competente Autorità penale e all'azione civile per il risarcimento del danno, alla particolare sanzione dell'immediata cancellazione dall' Albo Fornitori F.F.M.

Si allegano, per ciascuno dei lavoratori elencati (fermo restando l'impegno in costanza di Contratto a fornire qualsiasi ulteriore documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Contratto) copia della Documentazione del Personale di cui all'Articolo 5 (*Responsabilità dell'Appaltatore - Standard di Diligenza - Obblighi dell'Appaltatore - Progetto*).

In fede

### ALLEGATO 3 – PONTEGGI MOBILI SVILUPATI SU CARRO

**Oggetto: Ponteggi mobili sviluppati su carro**

Ordine n:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile legale dell'Appaltatore appaltatrice dichiara, sotto la sua completa responsabilità, che il ponte mobile sviluppabile su carro che viene utilizzato per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine sopracitato è stato collaudato dall'Ente di controllo competente, con il numero di matricola \_\_\_\_\_ e che il libretto di collaudo accompagna l'apparecchio.

Dichiara altresì che l'ultima verifica dell'apparecchio da parte dell'organo di controllo è stata effettuata con esito positivo nei termini e con la periodicità prevista dalle disposizioni vigenti.

I verbali sono allegati al libretto di collaudo.

Dichiara altresì sotto la sua responsabilità che se per necessità dovesse sostituire l'apparecchio ciò avverrà con un altro analogo e con il rilascio di relativa dichiarazione previa, come la presente.

TIMBRO E FIRMA

Data,

## ALLEGATO 4 - UTILIZZO DI AUTOGRU

**Oggetto: Utilizzo di autogru**

Ordine n.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile legale dell'Appaltatore appaltatrice dichiara, sotto la sua completa responsabilità, che l'autogru che viene utilizzata per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine sopracitato è stata collaudata dall'Ente di controllo competente, con il numero di matricola \_\_\_\_\_ e che il libretto di collaudo accompagna l'autogru.

Dichiara altresì che l'ultima verifica dell'autogru da parte dell'organo di controllo è stata effettuata con esito favorevole, nei termini e con la periodicità prevista dalle disposizioni vigenti.

I verbali sono allegati al libretto di collaudo.

Dichiara altresì sotto la sua responsabilità che se per necessità dovesse sostituire l'autogru ciò avverrà con un'altra analoga e con il rilascio di relativa dichiarazione previa, come la presente.

TIMBRO E FIRMA

Data,

## ALLEGATO 5 – PONTI AD ELEMENTI INNESTABILI

**Oggetto: Ponti ad elementi innestabili**

Ordine n.

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile legale dell'Appaltatore appaltatrice dichiara sotto la sua completa responsabilità che il ponte ad elementi innestabili, montato per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine sopraindicato, risponde ai seguenti requisiti:

1. I componenti e la configurazione sono stati approvati da organi pubblici competenti oppure verificati da Ingegnere Professionista, iscritto all'Albo, con relazione del
2. L'altezza massima dal piano di calpestio è al 50% di quella prevista nella configurazione certificata.
3. Gli elementi del ponte sono stati costruiti a regola d'arte nel rispetto del progetto come da punto 1.
4. Il ponte è stato montato secondo le istruzioni del costruttore e nel rispetto del progetto approvato.

TIMBRO E FIRMA

Data,



## ALLEGATO 6 – PONTEGGI FISSI

**Oggetto: ponteggi fissi**

Ordine n.

Il sottoscritto, nella qualità di responsabile legale dell'Appaltatore appaltatrice dichiara, sotto la sua completa responsabilità che il ponteggio installato per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine sopracitato risponde ai seguenti requisiti:

1. I componenti e la configurazione del ponteggio sono stati approvati dal Ministero del lavoro con relazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. Il ponteggio è stato installato secondo una delle configurazioni approvate o secondo configurazione verificata e certificata da Ingegnere professionista iscritto all'Albo e che la relazione di verifica è disponibile in cantiere;
3. Il ponteggio è stato montato a regola d'arte.

TIMBRO E FIRMA

Data,